MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231

adottato dal Consiglio di Amministrazione della BATTAGLIO S.p.A. con delibera del 15/10/2020
ultimo aggiornamento 06/02/2023

INDICE

PARTE GENERALE 7

Definizioni 8

1. Descrizione del quadro normativo 10

Introduzione 10
Natura della responsabilità degli enti 10
Criteri di imputazione della responsabilità 11
Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo 12
Fattispecie di reato e di illecito 12
Apparato sanzionatorio 17
Tentativo 18
Vicende modificative dell'ente 18
Reati commessi all'estero 20
Procedimento di accertamento dell'illecito 21
Sindacato di idoneità 21

2. Il modello di governance e l'assetto organizzativo di BATTAGLIO S.p.A. 22

BATTAGLIO S.p.A. 22
L'assetto istituzionale: organi e soggetti 23
Assemblea degli azionisti 23
Consiglio di Amministrazione 23
Collegio Sindacale 24
Il Revisore Legale 24
Struttura organizzativa di BATTAGLIO S.p.A. 25
Appartenenza al Gruppo BATTAGLIO 25

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BATTAGLIO S.p.A. 26

Premessa 26
Funzione del Modello 26
Il Progetto di BATTAGLIO S.p.A. per la definizione del proprio Modello 27
Struttura del Modello 28
Rapporto tra Modello e Codice Etico 28
Illeciti rilevanti per la Società 29
Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello 29

4. L'Organismo di Vigilanza (OdV) 30

Identificazione, nomina e durata 30
Requisiti 31
Funzioni e poteri 32
Revoca e decadenza 33
Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza 34
Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari 34
Informativa verso l'Organismo di Vigilanza 35
Procedura segnalazioni (c.d. Whistleblowing) 36

5. Il sistema sanzionatorio 37

Principi generali 37
Misure nei confronti di lavoratori subordinati 38
Misure nei confronti dei non dirigenti 38
Misure nei confronti dei dirigenti 40
Misure nei confronti degli amministratori 41
Misure nei confronti dei sindaci 41
Misure nei confronti di collaboratori esterni, consulenti, partner commerciali e controparti contrattuali 41

6. Il piano di formazione e comunicazione ***42***

7. ALLEGATI ***43***

PARTE SPECIALE 44

Premessa ***45***

1. Individuazione delle attività' "sensibili" e dei relativi reati associabili ***45***

2. Strumenti e protocolli di prevenzione e di controllo generali ***46***

3. Fattispecie di reato - presupposto rilevanti per BATTAGLIO ***48***

3.1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 48

3.1.1. AREE "A RISCHIO" 53
3.1.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessati da eventuali casistiche di REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, di prevenzione e di controllo – procedure specifiche di controllo 55
3.1.2.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI IN OCCASIONE DI ADEMPIMENTI E PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI 55
3.1.2.2. GESTIONE RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO IN CONNESSIONE AGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI, A VERIFICHE, CONTROLLI, VISITE E ISPEZIONI EFFETTUATE DA ENTI IN BASE A PREVISIONI DI LEGGE 57
3.1.2.3. PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI EROGAZIONI, CONTRIBUTI O FINANZIAMENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ITALIANI O COMUNITARI E IL LORO CONCRETO IMPIEGO 60
3.1.2.4. GESTIONE CONTENZIOSI GIUDIZIALI, ARBITRALI E/O GESTIONE DEI RAPPORTI CON AMMINISTRATORI, DIPENDENTI O TERZI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 62
3.1.3. PROCESSI STRUMENTALI 65
3.1.3.1. VALUTAZIONE, QUALIFICAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI, NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI 65
3.1.3.2. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILI E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 67
3.1.3.3. SELEZIONE, ASSUNZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 68
3.1.3.4. GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, OSPITALITÀ E DONAZIONI 69

3.2. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 72

3.2.1. AREE "A RISCHIO" 74
3.2.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di REATI di CORRUZIONE TRA PRIVATI – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo 74
3.2.2.1. Negoziazione, stipula e gestione di contratti di acquisto e vendita con controparti private - vendita di prodotti ortofrutticoli diretti principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 74
3.2.3. PROCESSI STRUMENTALI 76
3.2.3.1. NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI IN CONNESSIONE A RAPPORTI CON CLIENTI 76
3.2.3.2. ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILI DEI FLUSSI FINANZIARI 78
3.2.3.3. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO 78
3.2.3.4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 79
3.2.3.5. GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, OSPITALITA' E DONAZIONI 79

3.3. REATI SOCIETARI 79

3.3.1. AREE "A RISCHIO" 84
3.3.2. Analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' nei quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i REATI SOCIETARI – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo 84
3.3.2.1. GESTIONE ATTIVITÀ CONTABILI, FLUSSI FINANZIARI, REDAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO E COMUNICAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 84
3.3.2.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON IL REVISORE LEGALE 87
3.3.2.3. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI 89
3.3.2.4. GESTIONE DELLE INCOMBENZE SOCIETARIE E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE 91
3.3.2.5. GESTIONE DEI CONTRATTI INFRAGRUPPO 92

3.4. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI, REATI CONTRO LA PERSONA, REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.....94

3.4.1. AREE "A RISCHIO" 101
3.4.2. Analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' nei quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TRANSNAZIONALI, DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI, CONTRO LA PERSONA E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo.....102
3.4.2.1. GESTIONE ATTIVITÀ CONTABILI e FLUSSI FINANZIARI.....102
3.4.2.2. GESTIONE ACQUISTI BENI (MATERIA PRIMA, DI CONSUMO, DI INVESTIMENTO, MATERIALI E IMMATERIALI), SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 104
3.4.2.3. GESTIONE VENDITE PRODOTTI /SERVIZI DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA.....106
3.4.2.4. GESTIONE RICEVIMENTO E USCITA MERCI E ALTRI BENI.....107
3.4.2.5. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 107

3.5. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....108

3.5.1. AREE "A RISCHIO" 110
3.5.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di REATI di FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo 110
3.5.3. AREE "A RISCHIO" 114
3.5.4. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo.....115
3.5.4.1. Approvvigionamento delle materie prime 115
3.5.4.2. Politica della qualità – sicurezza alimentare – igiene del processo – autocontrollo – gestione procedure ritiro/richiamo – rintracciabilità – etichettatura 116
3.5.4.3. Distribuzione/vendita – marketing e pubblicità.....118
3.5.4.4. Etichettatura e pubblicità di prodotti a marchio dell'azienda nonché a marchio di terzi (Private Label) 118
3.5.4.5. Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale.....119
3.5.5. AREE "A RISCHIO" 121
3.5.5.1 Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo.....121

3.6. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 122

3.6.1. AREE "A RISCHIO" 124
3.6.2. Protocolli e procedure di comportamento, prevenzione, protezione e controllo in materia di SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 124
3.6.2.1. PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALLA "SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO".....128
3.6.2.2. PROCEDURE DI MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLO SPECIFICHE RELATIVE ALLA "SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO".....130

3.7. REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA e AUTORICICLAGGIO 132

3.7.1. AREE "A RISCHIO" 135
3.7.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA e AUTORICICLAGGIO – individuazione dei reati associabili - protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo.....135
3.7.2.1. NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI ATTIVI CON CONTROPARTI PRIVATE, PRINCIPALMENTE GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (GDO) PER LA FORNITURA/COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 135
3.7.2.2. NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI IN CONNESSIONE A RAPPORTI CON CLIENTI.....136
3.7.2.3. VALUTAZIONE, QUALIFICAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI, NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI.....137
3.7.2.4. ATTIVITA' AMMINISTRATIVO – CONTABILI e GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.....137
3.7.2.5. REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE138
3.7.2.6. GESTIONE DELLE INCOMBENZE SOCIETARIE E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE.....138
3.7.2.7. GESTIONE RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO IN CONNESSIONE AGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE, A VERIFICHE, CONTROLLI E VISITE ISPEZIONI EFFETTUATE DA ENTI IN BASE A PREVISIONI DI LEGGE.....139
3.7.2.8. GESTIONE DEI CONTRATTI INFRAGRUPPO 139

3.8. REATI AMBIENTALI.....140

3.8.1. AREE “A RISCHIO” 146
3.8.2. Analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA’ nei quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i REATI AMBIENTALI – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo 147
3.8.2.1. GESTIONE DEI RIFIUTI.....147
3.8.2.2. ATTIVITA’ DI IMPORTAZIONE.....149

3.9. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 149

3.9.1. AREE “A RISCHIO” 154
3.9.2. Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo.....155
3.10. DELITTI DI CONTRABBANDO.....174
3.10.1. Aree “a rischio”..... 177
3.10.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA’ potenzialmente interessate da eventuali casistiche di REATI di CONTRABBANDO – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo 178

PARTE GENERALE

Definizioni

BATTAGLIO o la Società: BATTAGLIO S.p.A.

CODICE ETICO: il documento adottato su base volontaria dall'azienda, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano con e per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

CRITERI di CONDOTTA: il documento che raccoglie le regole e le norme comportamentali aziendali che devono essere rispettate da tutti coloro che hanno rapporti con e per BATTAGLIO e che trova applicazione in tutte le attività interne ed esterne dell'Società. Allegato al Codice Etico ne costituisce parte integrante e sostanziale.

COLLABORATORI: i soggetti che intrattengono con BATTAGLIO rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, quali, ad esempio, rapporti di consulenza e altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.[1].

DESTINATARI: gli amministratori, sindaci e membri degli organi sociali di BATTAGLIO, i dirigenti e dipendenti di ogni grado della Società, nonché i collaboratori e partner commerciali, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano.

DIREZIONI E FUNZIONI: le funzioni aziendali individuate nell'organigramma di BATTAGLIO.

DIPENDENTI: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali e tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con BATTAGLIO nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato.

DOCUMENTO INFORMATICO: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli.

MODELLO o MOGC: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.

[1] E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel Modello.

ODV: l'Organismo di Vigilanza di BATTAGLIO costituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

PARTNER COMMERCIALI: società, associazioni, imprese in generale (anche sotto forma di associazioni temporanee o di joint venture), enti, organizzazioni, lavoratori autonomi, etc. che intrattengono rapporti commerciali o qualsiasi altro tipo di rapporto contrattuale, anche occasionale, con BATTAGLIO.

PROCEDURE: complesso di *policies*, regole e normative interne che disciplinano fasi, modalità di svolgimento, responsabilità e controlli di specifiche attività aziendali ovvero di tipologie di operazioni od attività.

REATI o REATI PRESUPPOSTO: i reati per cui la legge prevede la responsabilità amministrativa dell'ente.

SOGGETTI APICALI: persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e controllo della BATTAGLIO.

1. Descrizione del quadro normativo

Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D. lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*", che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica[2].

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001)[3].

Il D. lgs. n. 231/2001 innova, quindi, l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce, ma si aggiunge a quella personale dell'individuo che ha commesso il reato.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi[4].

Natura della responsabilità degli enti

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

Il D. lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione *"La responsabilità penale è personale"* – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale"[5].

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della

[2] Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

[3] Art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

[4] Art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

[5] In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all'ente.

responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura *oggettiva* richiedono che:

- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali ma anche i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione o di stabilimento;
- soggetti «subordinati», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente.

In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'*interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi*.

I criteri di imputazione di natura *soggettiva* attengono al profilo della colpevolezza dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati *standard doverosi* di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude, infatti, la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se venga provato che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*» che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un *obbligo* giuridico, è quindi l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello opera pertanto quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla **prevenzione** dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In generale – secondo il Decreto – il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare e eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; l'espressa previsione dell'area delle risorse finanziarie attesta che il Decreto attribuisce un rilievo preminente alla regolamentazione interna della gestione delle risorse finanziarie, cruciali nell'attività dell'ente;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (i.e. Organismo di Vigilanza);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'*efficace attuazione del Modello*, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una *verifica periodica* e di una *modifica* dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Fattispecie di reato e di illecito

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Si riportano di seguito, le fattispecie di reati presi in considerazione dal Decreto, con rinvio alla Parte Speciale del Modello per la descrizione dei reati giudicati rilevanti per la BATTAGLIO:

- **delitti contro la Pubblica Amministrazione**: si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)[6];
- **delitti contro la fede pubblica**: quali falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto[7];
- **reati societari**: il D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-*ter* d.lgs. n. 231/2001)[8];
- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7): si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*")[9];

[6] Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

[7] L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

[8] L'art 25-*ter* è stato introdotto nel D. lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D. lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), fatti di lieve entità (art. 2621–bis c.c., introdotto dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.), introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-*ter* del d.lgs. 231/2001), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c. come modificato dal D.Lgs. 38 del 2017), istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

[9] L'art 25-*quater* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è* menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale:** l'art. 25-*quater*.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti contro la personalità individuale:** previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù[10];
- **abusi di mercato:** richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("*Legge Comunitaria 2004*")[11];
- **reati transnazionali:** l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità[12];
- **reati in materia di salute e sicurezza:** l'art. 25-*septies*[13] prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:** l'art. 25-*octies*[14] del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità

[10] L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

[11] La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

[12] I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.
In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

[14] L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In data 17 dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 186/2014 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio" che introduce, tra l'altro, all'interno del codice penale italiano l'art. 648-ter.1 concernente la fattispecie di "Autoriciclaggio"; tale reato è stato inserito all'interno dell'elenco dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001). La nuova fattispecie incriminatrice prevede l'applicazione di sanzioni a carico di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato di autoriciclaggio si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:
a) sia creata o si concorra a creare, attraverso un primo reato, una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
b) si impieghi la predetta provvista, attraverso un ulteriore comportamento, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
c) si crei un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-ter.1 del codice penale;

- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati:** l'art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001) prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di fattispecie criminose connesse ai sistemi informatici[15];
- **delitti di criminalità organizzata:** l'art. 24-*ter* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309[16];
- **delitti contro l'industria e il commercio:** l'art. 25-*bis.1* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale[17];
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** l'art. 25-*nonies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-septies, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 in relazione alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.): richiamato dall'art.25-*decies* del Decreto;
- **reati in materia ambientale**: il d.lgs. 121/11 ha introdotto, con l'art. 25-undecies, i reati ambientali nel c.d. "catalogo" dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti; successivamente con la legge 22 maggio 2015, n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in tema di delitti contro l'ambiente[18];

[15] L'art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001) prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di fattispecie criminose connesse ai sistemi informatici; si tratta dei seguenti articoli: documenti informatici (491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quarter c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quarter c.p.), installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), danneggiamento dì sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

[16] L'art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001) prevede la responsabilità in relazione ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

[17] Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industrial (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

[18] Il d.lgs. 121/11, adottato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, è entrato in vigore in data 16 agosto 2011. Con tale previsione normativa sono state, dunque, introdotte sanzioni ex d. lgs. 231/01 per il compimento dei reati previsti dagli artt. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie di animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (distruzione o danneggiamento di habitat protetto), nel c.d. "Codice dell'ambiente" (d. lgs. 152/06), con riferimento alle attività di scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose, di gestione dei rifiuti, di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque e di emissioni in atmosfera, dalla L. 150/92, in relazione al commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi; dalla L. 549/93 che

- **reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** l'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato[19].
- **delitti in materia di razzismo e xenofobia:** la Legge Europea 2017, approvata con Legge 20 novembre 2017, n.167, ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo, elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654[20].
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:** l'art. 5 c. 1 della legge 3 maggio 2019, n. 39 ha inserito nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 25 quaterdecies[21], in attuazione, nel nostro ordinamento, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, conclusa a Magglingen il 18 settembre 2014[22].
- **reati tributari:** la riforma dei reati tributari introdotta con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25 *quinquiesdecies* al D. Lgs. 231/2001 che elenca quali reati tributari (previsti cioè nel

disciplina l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico; dal D. Lgs. 202/07, relativo all'inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino provocato da navi. Successivamente la legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha inserito un apposito Titolo nel codice penale (Titolo VI-bis), rubricato «dei delitti contro l'ambiente». In particolare, si segnala l'introduzione dei seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Tale legge ha inoltre modificato sia gli articoli 257 e 260 del d.lg. n. 152/2006 (di seguito, il "Codice dell'Ambiente"), sia le norme sui c.d. reati-presupposto contenute nel d.lg. n. 231/2001, e apportato alcune modifiche alla L.150/1992, volte a inasprire le sanzioni irrogabili per alcuni degli illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. incide anche sul d.lgs. n. 231/2001.

[19] Ai sensi del comma 12-bis, le pene per il fatto previsto dal comma 12 dell'art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
In base al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

[20] La norma mira a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

[21] L'Ente può rispondere per i reati sopra citati di "Frode in competizioni sportive" (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e di "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 231/2001 «*della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti*» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

[22] La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive si prefigge di «*combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport*», ponendosi altresì l'obiettivo di «*prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali*» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.).

novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possano determinare la responsabilità amministrativa[23].

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella in origine contenuta nel Decreto e il sopra riportato elenco è aggiornato alla data di adozione del Modello, o della sua ultima modifica o integrazione, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del D. lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*" che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo – ciascuna quota - variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio (art. 27, comma 1, del Decreto)[24].

[23] Ai sensi dell''art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 i reati tributari che, se commessi per interesse o vantaggio dell'ente possono determinare la responsabilità amministrativa sono I seguenti: a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000; b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000; c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000; d) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1; e) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000; f) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000; g) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000.

[24] La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti[25].

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva[26].

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva e il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato[27].

Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.
È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Vicende modificative dell'ente

Il D. lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la

[25] L'art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "*Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.*"

[26] Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. lgs. n. 231/2001, secondo cui: "*1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali é prevista la sua responsabilità é sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17*".

[27] Art. 15 D. lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale – *Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva*".

nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.
Gli artt. 28-33 del D. lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda[28]. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

1. da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
2. dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".*
In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. lgs. n. 231/2001).
L'art. 30 del D. lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.
Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.
In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi[29]. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina

[28] Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al Decreto afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

[29] Art. 32 D. lgs. n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - *1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti*

unitaria (art. 33 del D. lgs. n. 231/2001)[30]; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

(i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

(ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. lgs. n. 231/2001).

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 231/01;
- l'ente deve avere la propria sede principale del territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso[31] e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, solo a

degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D. lgs. n. 231/2001 chiarisce che "*La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato*".

[30] Art. 33 del D. lgs. n. 231/2001: "Cessione di azienda. - *1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda*". Sul punto la Relazione illustrativa al D. lgs. n. 231/2001 chiarisce: "*Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente*".

[31] Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - *E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana*". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - *Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.*" Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - *Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*" Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero – *Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*"

fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc);

- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. lgs. n. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo[32]. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. lgs. n. 231/2001).

Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

1. la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
2. il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

[32] Art. 38, comma 2, D. lgs. n. 231/2001: "*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale* [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]*; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale* [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.]*, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario*." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità*" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

2. Il modello di governance e l'assetto organizzativo di BATTAGLIO S.p.A.

BATTAGLIO S.p.A.

BATTAGLIO S.p.A. (di seguito anche "BATTAGLIO" o la "Società"), nasce nel 1972 all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Torino e inizialmente dedica la sua attività prevalentemente ai prodotti di provenienza nazionale, gestiti anche con marchio proprio.
Negli anni '90 la Società inizia un percorso verso l'internazionalizzazione del prodotto dedicandosi alla ricerca e selezione di frutta esotica o "contro stagione".
Nel 2010 BATTAGLIO, a seguito della decisione di svincolarsi dalla politica commerciale delle multinazionali, inizia l'importazione diretta di banane e ananas a marchio proprio che si affianca a quella, già consolidata, della frutta d'oltremare.
Oggi la BATTAGLIO è uno dei principali importatori e distributori, per il mercato italiano, di frutta, in particolare banane, ananas e frutta esotica, ma anche agrumi, uva, meloni, kiwi e pere provenienti dall'emisfero sud.
L'attività viene gestita da un sistema di logistica organizzato su due siti, il primo, realizzato nel 2008, nella sede di Rivalta di Torino (TO), Strada Tredicesima n. 1, Interporto Sito Nord con punto vendita all'ingrosso presso il CAAT, Strada del Portone 30, Grugliasco (TO) e il secondo, ultimato nel 2019, con deposito e centro maturazione banane a Guidonia, via Tenuta del Cavaliere 1 con punto vendita presso il CAR.

La società è strutturata per gestire le operazioni legate all'approvvigionamento, all'immagazzinamento, alla conservazione, alla maturazione, al confezionamento, alla selezione ed alla spedizione dei prodotti. L'attività lavorativa nelle aree di deposito avviene su più turni di lavoro nell'ottica di garantire la maggiore rapidità di evasione. I due stabilimenti hanno una superficie complessiva di 23.000 metri quadrati; completamente climatizzati, con celle refrigerate per la

conservazione e celle dedicate alla maturazione delle banane e, nella sede di Guidonia anche per la frutta esotica (esempio mango, papaya e avocado).

Il sistema di gestione per la Qualità dell'Organizzazione BATTAGLIO attualmente è composto dalle seguenti certificazioni:

- BIO con QCertificazioni;
- Fairtrade con FLO-CERT;
- IFS con Bureau Veritas con le seguenti specifiche:" *Fruits and vegetables – Sorting, labelling and packing in flow pack, plastic and card board trays, plastic nets, cardboard crates, and boxes of fresh fruits and vegetabes. Bananas ripening*".

La Società è dotata di un manuale di sicurezza alimentare che prevede e regolamenta tutte le procedure relative alla qualità e al quale si fa espresso rimando.

L'assetto istituzionale: organi e soggetti

La Società è costituita in forma di società per azioni secondo le disposizioni della vigente normativa italiana.
Il modello di amministrazione e controllo della Società si caratterizza per la presenza dell'Assemblea degli azionisti, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Assemblea degli azionisti

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera sia in prima che in successiva convocazione, con il voto favorevole in proprio o per delega di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
Sono riservate all'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione dell'eventuale regolamento assembleare;
- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori, sindaci e Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- tutte le delibere affidate dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera sia in prima che in successiva convocazione con il voto favorevole in proprio o per delega di tanti soci che rappresentano più del 70% del capitale sociale:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sull'istituzione e sulla soppressione di sedi secondarie al di fuori del territorio nazionale;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sulle emissioni delle obbligazioni e degli strumenti finanziari di cui agli artt. 7 dello Statuto e sulla costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.8 dello Statuto
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, eccezion fatta per quanto dalla legge specificamente riservato all'assemblea, è affidata a un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri. Attualmente il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione

dell'impresa. Lo stesso, quindi, a norma dell'articolo 20.2 dello Statuto può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega e la remunerazione. Qualora non lo abbia fatto l'assemblea che ha eletto il Consiglio, questo elegge nel suo seno un Presidente e potrà nominare un Vicepresidente.

La delega resta esclusa oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, per le delibere di cui agli articoli 2.2 (spostamento della sede della società), 7 (emissione di obbligazioni convertibili ed ordinarie) e 8 (patrimoni destinati ad uno specifico affare) dello Statuto.

Il Consiglio può conferire e revocare, sia ai propri membri così come a persona estranea ad esso, procure per determinati affari o gruppo di affari e delegare loro la firma sociale.

Il Consiglio può eleggere un segretario anche all'infuori dei suoi membri.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri: tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione ivi compreso ogni atto necessario o strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione di quelli riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea dei soci.

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria amministrazione connessi all'espletamento delle funzioni a lui delegate, ovvero quelle di gestione, organizzazione e definizione delle strategie e dello sviluppo delle attività aziendali con riferimento al settore commerciale ad esclusione di quelle riservate inderogabilmente dalla legge all'assemblea dei soci.

Il terzo consigliere ha i poteri di ordinaria amministrazione connessi all'espletamento delle funzioni a lui delegate, ovvero quelle di gestione, organizzazione del settore amministrativo/finanziario e delle relative risorse umane.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, la cui nomina e il cui funzionamento sono regolati dalle norme dell'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore Legale

La revisione legale dei conti della Società è affidata a un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui nomina spetta all'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La Società di revisione legale:

- verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme vigenti;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio della Società.

Struttura organizzativa di BATTAGLIO S.p.A.

L'organigramma aziendale, riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, sintetizza le principali Funzioni, linee di riporto e responsabilità dell'organizzazione aziendale.

Appartenenza al Gruppo BATTAGLIO

La Società BATTAGLIO S.p.A. è controllata al 100% dalla BATTAGLIO Gestioni S.p.A. che detiene le seguenti partecipazioni nelle società italiane:

- Battaglio S.p.A
- Agricola Alba
- Brescello Marketing S.r.l.
- Geagri Società Consortile Agricola
- La Bilacca S.r.l. società agricola
- Trigenia
- Progeco
- Miravalle S.r.l.

e nella società di diritto argentino BATTAGLIO Argentina S.A. - Cfr. Organigramma del Gruppo – allegato 2.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BATTAGLIO S.p.A.

Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello" o "MOGC"), oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità amministrativa della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di illecito, è un atto di responsabilità sociale.

BATTAGLIO ha quindi dato avvio a un processo (di seguito, il "Progetto"), con il supporto metodologico e tecnico di consulenti esterni, volto alla predisposizione e l'adozione del Modello conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, nonché coerente con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento (Linee Guida di Confindustria), nel nuovo testo aggiornato nel 2014 e, come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), sottoposto da Confindustria al vaglio del Ministero della Giustizia che in data 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Funzione del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (MOGC) adottato da BATTAGLIO si pone quale principale obiettivo quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. reati presupposto), nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli e di corporate governance adottato dalla Società ed ispirato a quanto indicato dalle Linee Guida di riferimento.

Più nel dettaglio, il Modello ha come principali obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse di BATTAGLIO, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano a BATTAGLIO di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;

- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria, oltre che alle disposizioni di legge, sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

Il Progetto di BATTAGLIO S.p.A. per la definizione del proprio Modello

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie Direzioni/Funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

In tale ambito, BATTAGLIO si è avvalsa di consulenti esterni che hanno garantito supporto metodologico, tecnico e operativo nelle varie fasi di progetto finalizzate alla predisposizione del presente Modello.

Qui di seguito vengono riportate le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi in cui è stato articolato il Progetto:

- Avvio del Progetto: in questa fase sono stati individuati i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero quei processi e quelle attività che comunemente vengono definiti "sensibili"). Propedeutica a tale identificazione è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria e organizzativa di BATTAGLIO, che ha permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle Direzioni/Funzioni responsabili di tali processi/attività ("*key officer*").

- Svolgimento interviste con i *key officer* per l'analisi dei processi/attività sensibili: scopo di tale fase è stato quello di svolgere l'analisi dei processi/attività sensibili e la rilevazione meccanismi di controllo attualmente in essere, completando altresì l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili afferenti sia le aree di business che di "staff". L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste strutturate con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di individuare per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo in essere, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse. In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbe essere esposta alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

- Rilevazione aree di sviluppo del sistema di controllo interno ("*gap analysis*"): in questa fase si è proceduto all'individuazione di aree prioritarie di intervento per garantire l'allineamento del sistema di controllo interno rispetto agli "standard" definiti da Confindustria e dalle best practice, identificando i presidi di controllo ottimali per la copertura dei rischi di commissione, previa valutazione di fattibilità organizzativa.

- Predisposizione del Modello: in questa ultima fase l'obiettivo è stato quello di procedere con la predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001 di BATTAGLIO articolato in tutte le sue componenti. Ai fini della predisposizione del Modello sono state prese in considerazione le Linee Guida di riferimento (Linee Guida di Confindustria), nonché le peculiarità proprie della Società al fine di definire un Modello personalizzato sulla Società da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. L'esecuzione di tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Struttura del Modello

Il Modello di Gestione e Controllo di BATTAGLIO è strutturato:

- nella *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e la *governance* della Società, nonché gli elementi/strumenti caratterizzanti il Modello di BATTAGLIO e necessari ai fini dell'efficace attuazione dello stesso. Più in dettaglio, la *Parte Generale* contiene la descrizione dei seguenti ambiti:
  a) quadro normativo di riferimento;
  b) sistema di *governance* e assetto organizzativo della Società;
  c) metodologia adottata per le attività di individuazione e mappatura dei processi / attività sensibili, di *gap analysis* e di redazione del Modello;
  d) caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza della Società (OdV), con specificazione, tra gli altri, di composizione, nomina, durata, funzioni e poteri, flussi informativi;
  e) sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle misure indicate dal Modello;
  f) attività di formazione e comunicazione da implementare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello.
- nella *Parte Speciale*, volte ad integrare il contenuto della *Parte Generale* con una descrizione relativa:
  g) alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
  h) ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti in BATTAGLIO e ai correlati protocolli di controllo.

Rapporto tra Modello e Codice Etico

BATTAGLIO si è dotata di un Codice Etico e di Criteri di Condotta al medesimo allegati, con il primario obiettivo di perseguire e mantenere un comportamento eticamente corretto nelle attività quotidiane e il rispetto di tutte le leggi in vigore.

Il Codice Etico e i Criteri di Condotta al medesimo allegati hanno lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico e i Criteri di Condotta al medesimo allegati sono rivolti ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado della Società e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con essa.

Il Codice Etico e i Criteri di Condotta al medesimo allegati devono essere, quindi, considerati quale fondamento essenziale del Modello, poiché tutti insieme costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i tre documenti a una diversa finalità:

Il Codice Etico e i Criteri di Condotta al medesimo allegati, rappresentano uno strumento adottato in via autonoma e sono suscettibili di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;

Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Illeciti rilevanti per la Società

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno di BATTAGLIO e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza, si riflette positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'efficace attuazione del Modello.

L'efficacia e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

a) dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole Funzioni/Direzioni;

b) dai Responsabili delle varie Funzioni/Direzioni di BATTAGLIO.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

Il Modello deve essere, in ogni caso, oggetto di apposito adattamento qualora emerga la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- significative modifiche dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- significative carenze riscontrate sul sistema di controllo nel corso dell'attività di vigilanza.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza. Sarà cura delle Funzioni/Direzioni aziendali competenti rendere le stesse modifiche operative e curarne la corretta comunicazione dei contenuti.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Direzioni/Funzioni competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Direzioni/Funzioni competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

4. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Identificazione, nomina e durata

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ("Organismo di Vigilanza" o "OdV").

BATTAGLIO ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza a un organo monocratico il cui membro è nominato dall'organo gestorio e individuato tra soggetti esterni alla Società, particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo di Vigilanza adeguata competenza in ambito legale, contabile, *risk assessment*, auditing e giuslavoristico, nonché in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato che dà atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza; resta in carica per un periodo di 2 anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, indipendentemente dalla scadenza.

Sono cause di ineleggibilità e incompatibilità con l'incarico di Organismo di Vigilanza:

- essere membro munito di deleghe operative del CdA di BATTAGLIO (ovvero essere Amministratore), della Società controllante o di Società eventualmente controllate e/o partecipate da BATTAGLIO;
- essere revisore contabile di BATTAGLIO, della Società controllante o di Società eventualmente controllate e/o partecipate da BATTAGLIO;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- aver svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a:
  - pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
  - pena detentiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- essere stato destinatario di una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

A tutela dell'autonomia ed indipendenza, modifiche alla struttura (nomina, revoche, etc.), ai poteri e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza possono essere apportate unicamente a mezzo di decisioni dell'Organo Amministrativo ovvero tramite delibere del Consiglio di Amministrazione con voto unanime e adeguatamente motivato.

Requisiti

La nomina quale Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei seguenti requisiti soggettivi di eleggibilità.

Professionalità

L'OdV deve essere dotato di specifiche competenze in ambito giuridico, nelle attività di natura ispettiva e nell'analisi dei sistemi di controllo affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l'OdV può avvalersi anche dell'ausilio e del supporto di competenze esterne, per l'acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche.

Autonomia e indipendenza

L'OdV è dotato nell'esercizio delle sue funzioni di autonomia e indipendenza dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno.

L'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. In ogni caso, l'OdV, può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Continuità di azione

L'OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

All'atto dell'accettazione l'OdV, si impegna a svolgere le funzioni attribuite garantendo la necessaria continuità di azione e a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Successivamente alla nomina dell'OdV, almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione della Società verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo all'OdV.

Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs. n. 231/2001.

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Modello, l'Organismo di Vigilanza è assegnatario di un budget annuale di spesa, proposto dall'organismo stesso e approvato e stanziato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di tale proposta. L'OdV ha la facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di ulteriori risorse, in caso ne ravvisi la necessità e motivando la richiesta.

Le attività attuate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali (Regolamento dell'OdV);
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 nonché evidenziandone l'eventuale realizzazione;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello. Nello svolgimento di tale attività, l'Organismo può:
    - accedere liberamente presso qualsiasi Direzione/Funzione della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;

- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, ai sindaci, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;

- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le Direzioni/Funzioni aziendali e verso gli organi sociali;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D. lgs. n. 231/2001, degli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, instaurando anche dei controlli sulla frequenza;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire a tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, degli standard di controllo, delle relative procedure di attuazione;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento della propria attività l'OdV può avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Revoca e decadenza

La revoca dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;

- una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, Il CdA, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'OdV, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Odv.

Una grave infermità che renda l'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dalle attività dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra individuate.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto in modo tempestivo.

Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione salvo quanto diversamente stabilito dal presente Modello.

L'OdV, ogni qual volta lo ritenga opportuno, informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

L'OdV redige annualmente una Relazione Riepilogativa sull'attività svolta inviandola al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nella persona dei rispettivi Presidenti anche al fine di consentire le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti o modifiche al Modello e deve, quanto meno, contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello.

L'Odv, con cadenza semestrale, predispone una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

In particolare:

- I responsabili delle Direzioni/Funzioni che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza:
  - alle scadenze preventivamente concordate, i c.d. "flussi informativi", ossia l'elenco delle operazioni/transazioni che ricadono nelle attività "sensibili" previste dal Modello della Società;
  - eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle attività di competenza. Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel presente Modello, provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.
- I responsabili delle Direzioni/Funzioni individuati devono comunicare, con la necessaria tempestività, all'OdV tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:
  - l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
  - gli avvicendamenti nella responsabilità delle Direzioni/Funzioni interessate dalle attività a rischio e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
  - i rapporti predisposti dalle Direzioni/Funzioni/Organi di Controllo (compresa la Società di Revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
  - i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
  - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
  - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
  - i rapporti preparati dai responsabili di altre Direzioni/Funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
  - le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione, di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza;
- partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni e gli altri destinatari del Modello esterni alla Società sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello e/o dalla documentazione organizzativa aziendale (es. policy e procedure), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica odv@battaglio.it

Procedura segnalazioni (c.d. Whistleblowing)

La legge 179 del 2017 modifica l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevedendo al comma 2 bis che il Modello Organizzativo contenga:

"a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

(comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017)

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,

diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa."

Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio, ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello organizzativo adottato.

In ottemperanza al suesposto dettato normativo le segnalazioni in merito a condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, a violazioni delle norme inserite nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'azienda (MOGC) o a violazioni delle norme del Codice Etico e dei Criteri di Condotta o relative a comportamenti "a rischio" secondo le prescrizioni del Modello Organizzativo o relative ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 possono essere effettuate da chiunque ne venga a conoscenza, anche in forma anonima, utilizzando i seguenti canali:

- invio della comunicazione a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: odv@battaglio.it;
- spedizione della segnalazione a mezzo posta ordinaria o a mani in busta chiusa indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso lo studio del professionista incaricato.

BATTAGLIO si impegna ad assicurare adeguate forme di tutela del segnalante; le segnalazioni sono trattate nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti e l'OdV garantisce il totale rispetto della privacy di chi effettua le segnalazioni.

5. Il sistema sanzionatorio

Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziali (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.) nell'altro caso.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello, sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nei Criteri di Condotta.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *Management* della Società.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei Codici Disciplinari aziendali, laddove applicabili.

Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico, unitamente ai Criteri di Condotta, costituisce adempimento da parte dei dipendenti di BATTAGLIO degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, Codice civile.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello ed al Codice Etico da parte dei dipendenti di BATTAGLIO costituisce sempre illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Le misure contenute nei seguenti paragrafi sono da intendersi valide nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante come previste dalla Legge 179 del 2017 in tema di *Whistleblowing.*

Misure nei confronti dei non dirigenti

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società, trova la sua primaria fonte nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento. Si precisa che la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa e, in particolare, si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

I provvedimenti disciplinari nei quali possono incorrere i dipendenti, in caso di violazione del Modello, del Codice Etico e dei Criteri di Condotta, sono i seguenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonizione scritta;

c) multa in misura non eccedente le 3 (tre) ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 (giorni) giorni lavorativi;

e) licenziamento per mancanze (senza preavviso).

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello e/o del Codice Etico e degli allegati Criteri di Condotta corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il dipendente che commette una violazione non grave delle procedure richiamate dal Modello e/o dal Codice Etico e dagli allegati Criteri di Condotta (ad esempio, ometta di svolgere controlli previsti, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o del Codice Etico e degli allegati Criteri di Condotta, senza che ciò esponga BATTAGLIO ad un pericolo concreto. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite da BATTAGLIO.
- Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il dipendente che sia recidivo nel violare le procedure richiamate dal Modello e/o dal Codice Etico e dagli allegati Criteri di Condotta o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico e degli allegati Criteri di Condotta, senza che ciò esponga BATTAGLIO ad un concreto pericolo. La medesima sanzione si applica anche al dipendente che nell'adottare i comportamenti citati espone BATTAGLIO (ed in particolare, l'integrità dei beni aziendali) ad una situazione di oggettivo pericolo.
- Incorre nel provvedimento della multa "in misura non eccedente le 3 (tre) ore di retribuzione" il dipendente che sia recidivo - per due volte nell'arco di 6 mesi consecutivi - nelle mancanze di cui alla lettera (b). Tale sanzione sarà applicata anche al dipendente che nel violare le procedure richiamate dal Modello e/o dal Codice Etico e degli allegati Criteri di Condotta, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico e degli allegati Criteri di Condotta, arrechi un danno di lieve entità alla Società senza esporla ad una possibile sanzione ai sensi del decreto.
- Incorre nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 (tre) giorni lavorativi" il dipendente che nel violare le procedure richiamate dal Modello e/o dal Codice di Etico e dagli allegati Criteri di Condotta, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice di Etico e degli allegati Criteri di Condotta, arrechi danno alla società esponendola ad una possibile sanzione ai sensi del decreto, ovvero il dipendente che sia recidivo, per tre volte nell'arco dell'anno solare, nelle mancanze di cui alla lettera (b). Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite da BATTAGLIO, determinano un danno (anche solo potenziale) ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- Incorre nel provvedimento del "licenziamento per mancanze" senza preavviso il dipendente che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e/o dal Codice di Etico e degli allegati Criteri di Condotta tale da determinare la concreta instaurazione a carico di BATTAGLIO del procedimento sanzionatorio previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il dipendente che sia recidivo, per due volte nell'arco

dell'anno solare, nelle mancanze di cui alla lettera (d). Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia di BATTAGLIO nei confronti del dipendente costituendo un grave pregiudizio per l'azienda.

Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari e le altre contestazioni mosse al dipendente in conformità del CCNL e della normativa lavoristica applicabile per violazioni in materie non strettamente attinenti al rispetto del Modello.

È fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del decreto - a seguito della condotta censurata.
- All'effettivo danno patrimoniale subito dalla società.

Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Nella Società trova applicazione, per i dipendenti dirigenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal Dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D. Lgs. N. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'organismo di Vigilanza criticità inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni *ex* D. Lgs. n. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, BATTAGLIO, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e del Codice Etico da parte del membro/membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente, mediante relazione scritta, e il Collegio Sindacale.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e del Codice Etico, il Consiglio di Amministrazione può applicare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi, e comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri componenti del Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione il quale, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Misure nei confronti di collaboratori esterni, consulenti, partner commerciali e controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni del Modello e delle regole del Codice Etico, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, con particolare attenzione alle attività affidate a terzi in outsourcing, l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della piena conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo contraente circa la conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni delle disposizioni ivi contenute e della legge.

6. Il piano di formazione e comunicazione

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, BATTAGLIO assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Sono, infatti, destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in una sua Funzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D. lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e i *partner* commerciali.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che BATTAGLIO non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'Organismo di Vigilanza monitora il livello di recepimento del Modello attraverso periodiche specifiche verifiche.

I responsabili delle singole Direzioni/Funzioni coadiuvano l'Organismo di Vigilanza nell'identificazione della migliore modalità di fruizione dei servizi di formazione sui principi e contenuti del Modello, in particolare a favore di quanti operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001.

7. ALLEGATI

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si completa con i seguenti Allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Codice Etico
- Allegato 1 – Organigramma aziendale
- Allegato 2 – Organigramma del Gruppo

PARTE SPECIALE

Premessa

La Parte Speciale del Modello di organizzazione e controllo riguarda l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella Parte Generale con riferimento alle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività e struttura aziendale.

Nello specifico, la Parte Speciale del presente Modello ha lo scopo di:

- individuare e descrivere le aree "a rischio";
- individuare e descrivere i reati giudicati rilevanti per BATTAGLIO;
- indicare le regole che i destinatari del modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- fornire alle funzioni di controllo e all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

Si riassumono di seguito i "**Destinatari**" della Parte Speciale:

- Amministratori e Dipendenti di BATTAGLIO;
- soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell'ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione o vigilanza (es.: personale interinale, agenti, personale distaccato, collaboratori a progetto, personale delle cooperative, ecc.);
- altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento e fornire le regole e i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività c.d. "a rischio".
BATTAGLIO si adopera al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Criteri di Condotta allegati al Codice Etico;
- Procedure e protocolli interni;
- procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

1. Individuazione delle attività' "sensibili" e dei relativi reati associabili

L'art. 6, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 231/2001 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette **attività "sensibili"** o **"a**

rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'analisi della realtà aziendale di BATTAGLIO, svolta nel corso del progetto di predisposizione del Modello 231 (MOGC), ha consentito di individuare le attività "sensibili" che, per loro natura e caratteristiche effettive risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei c.d. reati – presupposto contemplati dal Decreto, compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei suddetti reati.

Si è proceduto, quindi, ad individuare le **aree** che, in ragione della peculiarità e della modalità di esecuzione dell'attività concretamente svolta, sono risultate potenzialmente interessate da eventuali casistiche di reato e, sulla base di tale analisi, sono state identificate le fattispecie **di reato** maggiormente rilevanti per l'azienda tra quelle contemplate dal D. Lgs. 231/2001.

Di ciascuna fattispecie di reato si riportano: il dettato normativo (riproposizione del testo letterale dell'articolo di riferimento), una succinta descrizione delle caratteristiche principali della condotta criminosa, le aree c.d. "sensibili" interessate dalla potenziale commissione del reato stesso sia rispetto al contesto interno che esterno e la descrizione delle procedure e dei protocolli di comportamento, di prevenzione e di controllo atti a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati sono propedeutiche all'individuazione del perimetro di responsabilità dell'azienda, e sono soprattutto funzionali alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, alla predisposizione di un efficacie sistema di controllo come previsto dal Decreto.

2. Strumenti e protocolli di prevenzione e di controllo generali

BATTAGLIO adotta un'architettura aziendale di sistema che rispetta i seguenti strumenti e protocolli di prevenzione e di controllo generali:

Codice Etico: che esprime i principi etici e deontologici che l'Azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa, anche ai fini della prevenzione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Criteri di Condotta: che raccoglie le regole e le norme comportamentali aziendali che sono tenuti a rispettate tutti coloro che hanno rapporti con e per BATTAGLO e che trovano applicazione in tutte le attività interne ed esterne della Società. Allegato al Codice Etico ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Sistema di Procedure e Istruzioni Operative: che regolamentano in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti dell'Azienda, prevedendo gli opportuni elementi di prevenzione e di controllo.

Sistema Qualità: è l'insieme dei documenti che descrivono i processi che rispondono ai requisiti di qualità e di sicurezza.

Tracciabilità: per ogni operazione è disponibile un adeguato supporto documentale (da intendersi sia come supporto cartaceo che digitale) su cui si può procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. Le principali fasi/attività "sensibili" di ciascun processo sono opportunamente documentate e archiviate presso le Direzioni/Funzioni competenti.
La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata dall'adeguamento alle prescrizioni disposte dal Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR - General Data Protection Regulation) ed il trattamento dei dati è effettuato nel rigoroso rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.

Segregazione dei compiti: il sistema aziendale garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, prevede che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro-processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate. La segregazione è stata anche valutata considerando l'attività "sensibile" nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.

Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese (natura e limiti);
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

Consulenti/professionisti esterni: le modalità di coinvolgimento di eventuali consulenti/professionisti esterni specializzati devono prevedere l'applicazione dei principi e dei componenti di controllo interno che regolamentano i processi, meglio *infra* descritti, di "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti*", per le fasi di acquisizione dei servizi, e delle *"Attività amministrativo contabili e gestione dei flussi finanziari"* per le fasi di pagamento delle prestazioni. In ogni caso l'incarico a consulenti/professioni esterni soggiace alle seguenti regole:

- nella gestione dei rapporti con i consulenti sono previsti meccanismi e strumenti di rendicontazione tali da fornire evidenza precisa del contenuto e del valore delle attività svolte e dei costi sostenuti dagli stessi;
- nei contratti con i consulenti deve essere prevista apposita clausola con cui il consulente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso): l'inosservanza da parte del Consulente/Fornitore di tale impegno è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice civile.
- la Società non deve farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse. Nel caso in cui la Società ricorra a consulenti esterni per la gestione del processo in oggetto prima della sottoscrizione del contratto viene richiesta loro la dichiarazione di non essere in situazioni di conflitto di interesse con l'Ente Pubblico deputato alle verifiche degli adempimenti in oggetto e per i quali è stato necessario il loro supporto.

3. Fattispecie di reato - presupposto rilevanti per BATTAGLIO

3.1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24 D. Lgs. 231/2001

"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)".

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319- bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale **con riferimento alle condotte criminose di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001,** sono risultate **maggiormente rilevanti per le attività aziendali le seguenti fattispecie di reato:**

a) Corruzione

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione contro la Pubblica Amministrazione consiste nell'accordo fra un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio e un soggetto privato. L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra di loro e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di "concussione" e di "induzione indebita a dare o promettere utilità", che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, può risultare difficile nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità"; la distinzione rileva innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità".

Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno".
L'attività del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio può estrinsecarsi in un atto dovuto (per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) ma il reato sussiste anche se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate (risultando sufficiente la mera promessa) e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**
  "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
  La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

  La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".
  Il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio (per esempio: corresponsione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**
  "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni".
  In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Rientra, inoltre, nella presente fattispecie la condotta corruttiva di un soggetto chiamato a testimoniare in un processo avanti all'Autorità Giudiziaria (per giurisprudenza penale costante, il testimone è - infatti - qualificabile come "Pubblico Ufficiale"). E', dunque, di possibile realizzazione astratta la condotta corruttiva di un teste realizzata nell'interesse o vantaggio dell'azienda da parte di soggetto alla medesima riferibile.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**
  Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**
  Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si

applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

b) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale[33] o l'incaricato di pubblico servizio[34] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Reato introdotto dalla Legge Anticorruzione 190/2012, con la quale il Legislatore ha apportato importantissime modifiche alla categoria dei reati con la Pubblica Amministrazione al fine di inasprire i mezzi repressivi del fenomeno del mercanteggiamento della pubblica funzione.

Nell'induzione indebita manca, come spiegato dalla Cassazione a Sezioni Unite 12228/2014, l'elemento della coazione, potendo consistere l'induzione in condotte persuasive, allusioni, suggestioni, ect., che però non assumono mai i connotati della violenza o della minaccia. Sembra, allora, che il soggetto passivo della fattispecie criminosa ex art. 319 quater c.p. abbia un margine decisionale ben più ampio rispetto al soggetto costretto nell'ipotesi di concussione, sicché la punibilità di chi dà o promette denaro o altre utilità viene giustificata in base alla considerazione che il disvalore giuridico starebbe proprio nel fatto che costui ha profittato dell'abuso per conseguire un vantaggio indebito.

c) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata l'istigazione.

Per offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altre utilità, mentre la promessa si ravvisa nell'impegno ad una prestazione futura. È dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare

[33] **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

[34] **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

d) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare*
2. *(…)".*

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannevole del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

Gli altri reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 non sono valutati, allo stato attuale, come rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è stata ritenuta remota. La Società si riserva di aggiornare il presente Modello nel caso in cui dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei suddetti reati.

e) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Tale reato, punito dall'art. 377-bis c.p., costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L. n.146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

3.1.1. AREE "A RISCHIO"

I reati considerati in questa sezione hanno quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione[35] (intesa in senso lato e comprendente anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Sono quindi definite "a rischio" tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono, o possono intrattenere, rapporti con la Pubblica Amministrazione o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto").

Più precisamente, con riferimento al rischio di commissione dei reati ricondotti nella tipologia in esame, BATTAGLIO valuta come sensibili i processi e le attività svolti nelle seguenti aree per mezzo dei destinatari della presente Parte Speciale, anche in collaborazione con Soggetti Esterni, nella gestione dei rapporti con Enti Pubblici, pubblici ufficiali e persone incaricate di un pubblico servizio:

- **Area Personale / Risorse Umane**

Soggetti ed enti interessati: Centri per l'Impiego di competenza; Ispettorato Territoriale del Lavoro; Enti formativi regionali; Università e istituti scolastici superiori; INAIL e INPS; ATS (anche Commissione Gas Tossici).

Attività correlate:
- comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'instaurazione, trasformazione, proroga, trasferimento e cessazione del rapporto di lavoro;
- prospetti informativi relativi a diverse tematiche - es. disabili e lavoro notturno - anche questi trasmessi per via telematica;
- assunzioni obbligatorie: relazioni con il Centro per l'Impiego di pertinenza per la segnalazione di nominativi appartenenti alle Categorie Protette e per ottenerne il "nulla osta" all'assunzione;
- inserimento di risorse tramite Politiche Attive per il Lavoro (es. Garanzia Giovani, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo);
- eventuali visite ispettive;
- autorizzazione all'installazione degli impianti di videosorveglianza;
- corsi di formazione (base-trasversale) per il contratto di apprendistato professionalizzante;
- attivazione di tirocini formativi;
- *recruiting*;
- gestione della formazione finanziata;
- attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari;
- gestione malattie lavoratori;
- gestione infortuni lavoratori;
- visti/permessi per riconoscimento di status a persone fisiche estere per lavorare nel Paese;
- richiesta autorizzazioni per l'utilizzo, la conservazione e la custodia di gas tossici e procedure per il conseguimento e la revisione di patente di abilitazione all'uso di gas tossici.

- **Area amministrava e tecnica**

[35] L'Ente Pubblico è definito, tra l'altro, dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2000 laddove si precisa che "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*".

Soggetti ed enti interessati: Regioni, Province e Comuni (con i rispettivi uffici di competenza), ASL, VV.FF., Arpa, INPS, ATS (Commissione Gas Tossici), autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa.

Attività correlate:
- collaudi, dichiarazioni di conformità e certificazioni da parte di enti pubblici sia previste contrattualmente sia richieste da disposizioni di legge;
- ottenimento di concessioni edilizie;
- certificati prevenzione incendio (CPI);
- autorizzazioni e permessi in materia ambientale (es.: emissioni nell'atmosfera, scarichi di acque) ed investimenti per adeguamenti in materia ambientale o della sicurezza del lavoro;
- autorizzazioni sanitarie;
- nulla osta esercizio attività;
- richiesta autorizzazioni per l'utilizzo, la conservazione e la custodia di gas tossici e procedure per il conseguimento e la revisione di patente di abilitazione all'uso di gas tossici;
- concessione per l'esposizione del marchio nei Comuni in cui opera;
- gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
- manutenzione obbligatoria e periodica attrezzature.

- **Area qualità**

Soggetti ed enti interessati: Regioni, Provincie e Comuni ove la Società opera con uffici, stabilimenti e depositi, altri Enti locali, Inps, Arpa, Ats, Sian, VV.FF., Agecontrol, Carabinieri (NAS E ROS), Guardia di Finanza, ASL, Autorità Doganale e Monopoli, organismi di controllo riconosciuti dall'UE.

Attività correlate:
- produzione di SCIA e Autorizzazione Sanitaria relative ai siti aziendali;
- ricezione Prospetti informativi relativi ad allerte sanitarie mediante comunicazioni ufficiali (es RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed);
- visite ispettive/audit;
- ricezione verbali di prelievo e referti analisi;
- ricezione di notifiche non conformità analitiche;
- produzione e trasmissione "Piani di Importazione" e notifiche di variazione di attività con metodo biologico;
- produzione e trasmissione "Piani di preparazione" per il prodotto biologico nella notifica di variazione di attività con metodo biologico;
- rapporti con Agecontrol / ricezione autorizzazione registro Agecontrol per pesature + verbali di accertamento e prelievo;
- rapporti con Agenzia Dogana e Monopoli e Carabinieri inerenti e conseguenti alle visite ispettive con ricezione dei verbali di accertamento e prelievo.
- richiesta autorizzazioni per l'utilizzo, la conservazione e la custodia di gas tossici e procedure per il conseguimento e la revisione di patente di abilitazione all'uso di gas tossici.

- **Area logistica**
- pratiche doganali;
- gestione rifiuti

Accanto ai processi sensibili e alle attività collegate ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state identificate le seguenti **attività aziendali c.d. "strumentali",** in quanto non costituiscono di per sé attività autonomamente generatrice di reati ma si configurano come uno strumento attraverso il quale i reati previsti dal Decreto 231 possono essere commessi:

- valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- attività amministrativo-contabili e gestione dei flussi finanziari;
- selezione, assunzione e amministrazione del personale;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, ospitalità e donazioni.

3.1.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessati da eventuali casistiche di REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, di prevenzione e di controllo – procedure specifiche di controllo

3.1.2.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI IN OCCASIONE DI ADEMPIMENTI E PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI

I processi riguardano la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici assistenziali e previdenziali nello svolgimento di operazioni riguardanti l'assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali, assistenziali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.) e altre fattispecie di rapporti con Enti Pubblici di Vigilanza e di Controllo.

Tali processi si riferiscono altresì a richieste finalizzate al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, alla rappresentanza della Società presso la Regione Lazio, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana, ecc.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questi processi le seguenti attività:
- gestione dei rapporti con INAIL, INPS, Agenzia per la riscossione dei tributi in sede di accertamenti e per la richiesta di informazioni o sgravi.
- trasmissione delle dichiarazioni all'INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.
- trasmissione del MUD (Denuncia annuale rifiuti) alla Camera di Commercio;
- rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco;
- pratiche doganali nazionali e internazionali;
- richieste di autorizzazioni al Comune per la realizzazione di nuovi impianti o per la modifica di quegli attuali.

Individuazione dei reati–presupposto associabili

In relazione a questi processi, tra i reati che, in linea di principio potrebbero essere commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01), sono stati individuati principalmente quelli di:

- corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater co. 2 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)

Protocolli interni di comportamento e di controllo

In ciascuna fase, le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività.

Tutti i soggetti che inviano o trasmettono richieste, dati o informazioni, in nome e per conto dell'azienda ad Enti pubblici devono essere individuati e autorizzati tramite autorizzazione formale interna, che deve essere archiviata.

La tracciabilità del processo è garantita tramite l'archiviazione di copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente pubblico.

Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

Tipicamente, queste attività sono direttamente gestite dal Responsabile Amministrativo o da consulenti esterni.

Procedure specifiche di controllo relative al processo di "*Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento e/o il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni e provvedimenti per l'esercizio delle attività aziendali*"

Il sistema di controllo interno di questo processo e delle relative attività "sensibili" si basa sui Protocolli di controllo Generali interni, sulle procedure per lo svolgimento delle pratiche doganali sviluppate dalla BATTAGLIO (codice doc. IO.SD), integrate nel Sistema di Gestione della Qualità e sulle seguenti procedure specifiche:

- Monitoraggio situazione delle autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti: i Responsabili delle Funzioni competenti direttamente coinvolte nell'utilizzo delle autorizzazioni e licenze per lo svolgimento dell'attività tipica della Società, monitorano la situazione delle autorizzazioni e licenze (attive, a scadere, scadute, nuove da richiedere) al fine di provvedere al coordinamento delle attività necessarie a garantire la tempestiva richiesta e/o rinnovo delle stesse, informando i Direttori interessati per competenza sulla situazione in essere presso uffici, stabilimento e/o magazzino di competenza.
- Segnalazione del fabbisogno, istruttoria interna e predisposizione documenti: ad esito del monitoraggio della situazione in essere, i Responsabili delle Funzioni competenti, segnalano la necessità di richiesta e/o rinnovo di autorizzazione, certificazioni, licenze o altri provvedimenti ai Responsabili di Funzione interessati per competenza in relazione al sito (uffici/stabilimento/magazzino) ove si è manifestato il fabbisogno, indicando tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della richiesta. In casi che possono presentare particolare criticità/rischi rispetto all'esercizio dell'attività aziendale deve essere fornita immediata informativa all'Amministratore Delegato della Società nonché alla Direzione Amministrativa.

- Presentazione della richiesta, trasmissione degli atti o rappresentazione della posizione della Società: i Responsabili delle Funzioni competenti, ove ritenuto necessario, con l'eventuale supporto di consulenti/professionisti esterni specializzati, provvedono a predisporre la domanda per l'ottenimento/rinnovo delle autorizzazioni e licenze.
- Ricevimento del provvedimento di concessione delle autorizzazioni e licenze: al ricevimento dall'ente competente del provvedimento di concessione delle autorizzazioni e licenze, i Responsabili delle Funzioni competenti provvedono ad analizzare le clausole in esso contenute, verificando, inoltre, la corretta determinazione, secondo le disposizioni legislative vigenti, degli importi dovuti in connessione al rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e licenze (c.d. "Verifica di congruenza"). Le disposizioni di pagamento degli importi dovuti sono autorizzate secondo i poteri di firma pro-tempore vigenti, previo svolgimento di verifiche da parte della Direzione Generale.
- Gestione del rapporto in costanza d'autorizzazione, compreso verifiche e ispezioni o eventuale contenzioso: si rimanda ai componenti di controllo stabilite per i Processi "*Gestione rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in connessione agli adempimenti obbligatori previsti dalla legge, a verifiche, controlli, visite e ispezioni effettuate da enti in base a previsioni di legge*" e "*Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari*", infra descritti e regolamentati.

3.1.2.2. GESTIONE RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO IN CONNESSIONE AGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI, A VERIFICHE, CONTROLLI, VISITE E ISPEZIONI EFFETTUATE DA ENTI IN BASE A PREVISIONI DI LEGGE

Il processo riguarda l'attività di verifiche ed ispezioni svolte da parte della Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza, Carabinieri, ASL, ecc.).

Le attività inerenti al presente processo devono essere sempre gestite dal Responsabile di Funzione o da soggetto appositamente incaricato. Se necessario, è coinvolto un consulente esterno.

Individuazione dei reati–presupposto associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere:
- corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater co. 2 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)

Protocolli interni di comportamento e di controllo

Nel processo in esame, oltre agli standard generali di controllo, trovano applicazione le seguenti procedure specifiche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione e di segregazione dei compiti:

Tracciabilità: le principali fasi del processo in oggetto devono essere opportunamente documentate e archiviate presso le Direzioni/Funzioni competenti di BATTAGLIO. La formalizzazione dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e l'archiviazione degli atti e documenti prodotti è necessaria al fine di permettere un controllo che eviti informazioni non corrette/complete o l'elusione degli obblighi di legge.

Tutti i soggetti che entrano in contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite e ispezioni devono essere individuati e autorizzati tramite autorizzazione formale interna, che deve essere archiviata.

Nei casi di eventuali visite ispettive l'attività svolta e l'esito delle stesse, sono documentati dal verbale redatto dall'organo ispettivo e controfirmato dal rappresentante della Società che ha partecipato alla visita stessa.

Segregazione dei compiti: sussistenza di soggetti diversi nelle fasi di predisposizione, verifica e in quelle di autorizzazione e presentazione di dati, informazioni o documenti da fornire a soggetti pubblici, con lo scopo di evitare un'eccessiva concentrazione di poteri. In particolare, con riferimento ai diversi ambiti, le principali responsabilità per il coordinamento e la gestione degli adempimenti, delle visite e ispezioni sono così individuate:

- ambito tributario e amministrativo: Direzione Amministrazione, con il supporto dei professionisti esterni incaricati;
- ambito ambiente, salute e sicurezza sul lavoro: Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP;
- ambito adempimenti e gestione del personale: Responsabile Risorse Umane, con il supporto del consulente esterno specializzato;
- ambito qualità: Responsabile Qualità
- ambito logistica: funzioni import, trasporti e imballi
- altri ambiti: da individuare di volta in volta in coerenza con le funzioni e le responsabilità operative attribuite nell'organizzazione aziendale.

Gli eventuali incontri/visite ispettive sono presenziati, laddove possibile e/o in funzione della struttura organizzativa, da due referenti della Società di cui almeno uno opportunamente delegato.

Procure e deleghe: la sottoscrizione di dichiarazioni e qualsiasi comunicazione/documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale ed in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.

Procedure specifiche di controllo relative al processo di *"gestione rapporti con Enti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in connessione agli adempimenti obbligatori previsti dalla legge, a verifiche, controlli, visite e ispezioni effettuate da enti in base a previsioni di legge".*

Adempimenti fiscali e tributari:

- la Direzione Amministrava, per il tramite delle proprie Funzioni competenti, assicura la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari per l'iter di determinazione degli importi da versare e la predisposizione delle dichiarazioni;
- la Direzione Amministrativa della Società è supportata da professionisti esterni specializzati, cui è attribuito formale incarico di assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria. I professionisti esterni sono tenuti a garantire la costante e corretta applicazione della normativa vigente e lo svolgimento di controlli sulla modulistica e sulle dichiarazioni preventivamente rispetto alla trasmissione all'Amministrazione Finanziaria; la modulistica e le dichiarazioni sono sottoscritte dagli Organi delegati nel rispetto del sistema di poteri pro-tempore vigente. Infine, i professionisti, in base all'incarico ricevuto, procedono all'invio della modulistica e delle dichiarazioni;
- la Direzione Amministrativa della Società, per il tramite delle proprie Funzioni competenti, procede all'esecuzione dei versamenti dovuti in conformità alla modulistica e alle dichiarazioni predisposte dai professionisti esterni e nel rispetto dei componenti di controllo interno che

regolamentano il processo di " *Attività amministrativo contabili e gestione dei flussi finanziari*" della presente Parte Speciale del Modello;

- la Direzione Amministrazione della Società, per il tramite delle proprie Funzioni competenti, assicura la corretta rilevazione degli adempimenti fiscali e tributari nella contabilità generale e la corretta esposizione nel bilancio d'esercizio, in base ai principi contabili di riferimento nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC).

Adempimenti per il personale:

- la Funzione Risorse Umane, coordinandosi con la Direzione Amministrativa, per il tramite delle proprie Funzioni competenti, assicura la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari per l'iter di elaborazione dei cedolini paga e dei connessi trattamenti previdenziali del personale, affidato in outsourcing a un consulente esterno;
- la Funzione Risorse Umane della Società è supportata da un consulente esterno, cui è attribuito formale incarico di assistenza e consulenza in materia di elaborazione dei cedolini paga e connessi adempimenti del personale. Il consulente esterno è tenuto a garantire la costante e corretta applicazione della normativa vigente e lo svolgimento di controlli sulla modulistica e sulle dichiarazioni preventivamente rispetto alla trasmissione agli Enti Previdenziali; la modulistica e le dichiarazioni sono sottoscritte dagli Organi delegati nel rispetto del sistema di poteri pro-tepore vigente. Infine, il consulente esterno, in base all'incarico ricevuto, procede all'invio della modulistica e delle dichiarazioni;
- la Direzione Amministrativa della Società, per il tramite delle proprie Funzioni competenti, procede all'esecuzione dei versamenti dovuti in accordo alla modulistica e dichiarazioni predisposte dal consulente esterno e nel rispetto dei componenti di controllo interno che regolamentano il processo "*Attività amministrativo contabili e gestione dei flussi finanziari*" della presente Parte Speciale del Modello;
- la Direzione Amministrativa della Società, per il tramite delle proprie Funzioni competenti, assicura, coordinandosi con la Direzione Risorse Umane, la corretta rilevazione degli adempimenti previdenziali nella contabilità generale e la corretta esposizione nel bilancio d'esercizio;
- la Direzione Risorse Umane, per il tramite delle proprie Funzioni competenti, assicura, in conformità alla normativa vigente, la gestione degli adempimenti connessi a personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, con particolare riferimento agli accordi stipulati dalla Società attraverso i quali è possibile beneficiare di agevolazioni in relazione a tali assunzioni; il Responsabile Risorse Umane informa gli Organi delegati periodicamente, e comunque ogni qual volta si debbano approvare assunzioni di personale, in merito a tale gestione e al rispetto della normativa vigente.

Gestione verifiche, controlli e visite ispettive da parte di Autorità di Vigilanza e organi ispettivi pubblici:

- in caso di ispezione, il Responsabile della funzione coinvolta informa immediatamente gli Organi delegati, fornendo completa informativa in merito all'evento. In particolare, in relazione all'ambito di riferimento delle verifiche e ispezioni, devono essere senza indugio coinvolti, sin dal primo contatto, i seguenti soggetti/Funzioni aziendali:

- ambito tributario e amministrativo: Direzione Amministrativa e professionisti esterni;
- ambito ambiente, salute e sicurezza sul lavoro: Datore di Lavoro, Responsabile Risorse Umane, RSPP;
- ambito adempimenti e gestione del personale: Responsabile Risorse Umane e Direzione Amministrativa;

- altri ambiti: da individuare di volta in volta in coerenza con le funzioni e le responsabilità;
- operative attribuite nell'organizzazione aziendale.

- il Responsabile della Funzione coinvolta cura la gestione del primo contatto con gli ispettori e provvede ad individuare le risorse in grado di dare supporto operativo all'organo ispettivo nel reperimento dei dati e delle informazioni richieste.
- le risorse individuate forniscono ai componenti dell'organo ispettivo tutta la documentazione e i dati richiesti che afferiscono all'operatività corrente. Le risorse aziendali coinvolte (individuate in relazione agli ambiti interessati: gestione del sistema di sicurezza, profili ambientali, area del personale, etc.) supportano l'ispettore sia nel raggiungimento dei luoghi sottoposti ad ispezione sia fornendo la documentazione necessaria.
- il personale competente della Funzione coinvolta assiste gli ispettori nella stesura del verbale dell'ispezione valutando l'opportunità di inserire eventuali osservazioni. I verbali sono sottoscritti dai soggetti autorizzati in base al sistema di procure e deleghe pro-tempore vigente. I responsabili di Funzione delegati, congiuntamente ai soggetti competenti rispetto all'ambito delle verifiche e/o ispezioni, valutano le criticità dei rilievi formulati al fine di fornire, ove se ne ravvisi la necessità, complete e tempestive informazioni agli Organi di Amministrazione e Controllo della Società.

Obblighi di notifica/informativa nei confronti di Autorità Indipendenti e Organismi di Vigilanza:

- l'invio di informazioni a enti deve essere sempre preceduto da adeguata e completa istruttoria interna da parte delle Funzioni aziendali competenti;
- la sottoscrizione di notifiche e/o informative è riservata ai soggetti cui sono attributi relativi poteri di rappresentanza e firma sociale ed in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.

3.1.2.3. PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI EROGAZIONI, CONTRIBUTI O FINANZIAMENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ITALIANI O COMUNITARI E IL LORO CONCRETO IMPIEGO.

Il processo in oggetto comprende quella serie di attività finalizzate all'individuazione degli eventuali interventi da sottoporre a finanziamento, alla gestione e monitoraggio degli stessi, nonché alla trasmissione dei documenti e delle informazioni ai competenti uffici degli enti pubblici eroganti.

Trattasi di attività marginale per BATTAGLIO, prevalentemente gestita dalla Direzione Amministrativa.

Individuazione dei reati–presupposto associabili

In relazione a questo processo, i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2002 che potrebbero essere commessi sono i seguenti:

- corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater co. 2 c.p.)
- malversazione (art. 316 c.p.)
- in via subordinata truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)

Protocolli interni di comportamento e di controllo

In fase di avvio del suddetto processo, la Direzione Amministrativa, di concerto con le Direzioni interessate per competenza, effettua una valutazione iniziale delle opportunità individuate. Qualora la valutazione iniziale abbia esito positivo, la Direzione Amministrativa presenta le risultanze delle stessa agli Organi delegati che possono o meno autorizzare internamente il proseguimento dell'iter di richiesta.

Di norma le Funzioni aziendali interessate, in coordinamento con la Direzione Amministrativa, redigono l'istanza da inviare all'ente finanziatore, occupandosi anche degli aspetti tecnici del progetto da finanziare, rispondendo alle eventuali richieste di approfondimento e documentazione aggiuntiva nella fase dell'istruttoria promossa dall'ente finanziatore. Le istanze da inviare agli enti finanziatori sono preventivamente sottoscritte dagli Organi delegati in accordo allo schema dei poteri pro-tempore vigente.

A seguito dell'ottenimento dei finanziamenti/contributi/sovvenzioni si procede a:

- definizione di un piano di informazione verso le Funzioni aziendali coinvolte circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e la loro successiva gestione;
- riconciliazione fra dati tecnici e dati amministrativi, con verifica della finanziabilità delle spese esposte;
- verifica di congruenza degli stati di avanzamento con il piano finanziario definito nel provvedimento di concessione.

Le Funzioni aziendali coinvolte nel presente processo sensibile devono sempre rendere dichiarazioni veritiere agli organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti.

Le Funzioni competenti devono garantire la predisposizione di rendiconti completi, attendibili e veritieri sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti da contributi e finanziamenti pubblici.

In caso di partecipazione a gare pubbliche, è fatto divieto:

- di promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni, vantaggi di qualsiasi natura, a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società/enti partecipanti a gare pubbliche al fine di dissuaderli dalla partecipazione o per conoscere le loro offerte e formulare le proprie in modo tale da ottenere l'aggiudicazione della gara, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dai Criteri di Condotta e dal presente Modello; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti apicali o persone loro subordinate appartenenti a società controparti aventi natura privatistica o soggetti che svolgono in tali società funzioni direttive anche di fatto e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la BATTAGLIO.

Procedure specifiche di controllo relative al processo di "*Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego*".

Nel caso del processo in esame, oltre agli Strumenti di prevenzione e controllo generali, alla normativa vigente sulla tracciabilità delle richieste di contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche

ed alle disposizioni contenute nei bandi di partecipazione, trovano applicazione le seguenti procedure specifiche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione e di segregazione dei compiti:

- Tracciabilità: presso le funzioni interessate viene archiviata l'intera documentazione relativa alla richiesta di finanziamento, all'interno della quale è mantenuta evidenza dei principali rapporti avuti con funzionari pubblici nel corso dello svolgimento del processo sensibile (es. mediante e-mail, verbali interni, note di commento ai verbali prodotti dalla Pubblica Amministrazione ad esempio in sede di collaudo e/o di approvazione SAL). In particolare deve essere conservata evidenza che permetta di ricostruire/verificare i) le principali decisioni prese con indicazione di chi ha deciso e delle motivazioni/documentazione a supporto; ii) il processo interno che ha portato alla predisposizione/certificazione dei documenti che sono stati raccolti e consegnati alla Pubblica Amministrazione; iii) le informazioni relative a progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione con indicazione dei dati più significativi quali i costi sostenuti progressivi e la fatturazione effettuata.
- Segregazione dei compiti: è richiesto l'intervento di soggetti diversi nelle fasi di autorizzazione e presentazione della richiesta di finanziamento, realizzazione dell'attività finanziata, certificazione avanzamento lavori, predisposizione rendiconti e controllo.
- Sono inoltre definite modalità operative con previsione che gli eventuali incontri/visite con incaricati degli enti eroganti siano presenziati, laddove possibile e/o in funzione della struttura organizzativa, da almeno due referenti della Società di cui almeno uno opportunamente delegato.
- I rapporti con eventuali soggetti esterni, che curano per conto della Società lo svolgimento dell'attività per il rilascio e la rendicontazione dei finanziamenti pubblici, devono essere regolati da contratto scritto con previsione di clausole risolutive espresse in caso di non osservanza delle prescrizioni indicate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da BATTAGLIO.
- I soggetti che intrattengono rapporti con gli Enti finanziatori devono essere a ciò espressamente autorizzati e devono relazionare periodicamente la Direzione Generale sull'attività svolta.

3.1.2.4. GESTIONE CONTENZIOSI GIUDIZIALI, ARBITRALI E/O GESTIONE DEI RAPPORTI CON AMMINISTRATORI, DIPENDENTI O TERZI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Il processo comprende tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di precontenzioso) riconducibili a procedimenti giudiziali e arbitrali, attivi e passivi, con enti pubblici o con soggetti terzi non pubblici (dipendenti, agenti, clienti, fornitori, terzi in genere). Sono, in particolare, ricomprese in questa attività sensibile i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.

Questo processo ricomprende anche la gestione degli accordi transattivi volti a prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Individuazione dei reati–presupposto associabili

In relazione a questo processo, i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2002 che potrebbero essere commessi sono i seguenti:

- corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater co. 2 c.p.)
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Protocolli interni di comportamento e di controllo

I Responsabili delle Direzioni/Funzioni competenti sono tenuti a informare prontamente l'Amministratore Delegato e gli altri organi delegati circa l'emersione di potenziali contenziosi, il ricevimento di notifiche e/o lettere di contestazione, richieste verbali o scritte da parte di soggetti esterni, fornendo tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle circostanze specifiche.

L'Amministratore Delegato e gli altri organi delegati, congiuntamente alle Direzioni/Funzioni competenti, con l'eventuale supporto di studi legali esterni, procedono a un esame iniziale congiunto della situazione, volto all'individuazione preliminare degli ambiti di riferimenti (es.: diritto civile, commerciale, giuslavoristico, tributario, penale, …) e delle eventuali ulteriori funzioni/organi da coinvolgere.

In particolare, con riferimento ai diversi profili che potrebbero presentare gli eventuali contenziosi sono coinvolte diverse funzioni societarie (es.: Direzione Amministrativa, Responsabile Risorse Umane, Responsabili Qualità etc.).

Le Direzioni/Funzioni coinvolte per competenza nella gestione del contenzioso, in stretto coordinamento con gli Organi delegati, forniscono la documentazione di supporto ai consulenti legali esterni eventualmente incaricati, oltre a monitorare l'andamento del procedimento. L'Amministratore Delegato, con il supporto delle Direzioni/Funzioni interessate, a seconda degli ambiti di competenza, procede a riferire gli sviluppi dei contenziosi agli Organi di Amministrazione e Controllo della Società.

Le attività di supporto legale in fase di gestione di contenziosi giudiziali o stragiudiziali possono coinvolgere studi legali esterni cui sono conferiti incarichi in conformità alle procedure aziendali stabilite per i processi di *"Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti"* ed ai poteri autorizzativi pro-tempore vigenti.

Solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a sottoscrivere gli incarichi alle liti e/o le transazioni/conciliazioni, nel rispetto dei limiti di autorità interni.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato, al fine di favorire indebitamente gli interessi della BATTAGLIO, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali od informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
- avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari ed i periti d'ufficio);
- indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della BATTAGLIO;
- indurre - con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta
- promessa di denaro o di altre utilità - a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
- in occasione di ispezioni/controlli/verifiche, influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli organismi pubblici o nominati dall'organo giudicante o della polizia giudiziaria;

- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con BATTAGLIO;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di della prassi dei regali di cortesia di modico valore) ed accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone loro subordinate appartenenti a controparti aventi natura privatistica o pubblica in relazione con la BATTAGLIO, al fine di favorirne indebitamente gli interessi dell'azienda oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per BATTAGLIO e la creazione di un utile per i soggetti predetti (ad esempio: stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri commerciali di riferimento);
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dai Criteri di Condotta e dal processo di "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti*", ciò al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001 e dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati", che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti apicali o persone loro subordinate appartenenti a società controparti aventi natura privatistica o soggetti che svolgono in tali società funzioni direttive anche di fatto e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la BATTAGLIO.

Il controllo delle prestazioni fornite dai professionisti legali esterni avviene da parte delle Direzioni/Funzioni di volta in volta coinvolte nella gestione dei contenziosi per competenza, nell'ambito delle rispettive attività di monitoraggio dell'andamento dei procedimenti/contenziosi.
Per quanto riguarda il controllo della fatturazione e i pagamenti, le parcelle/fatture dei consulenti legali esterni sono autorizzate dagli Organi delegati competenti, previa verifica degli importi da parte della Direzione Amministrativa che effettua un controllo di merito degli importi e della coerenza con le prestazioni ricevute.

Procedure specifiche di controllo relativamente al processo di *"Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari"*

Nel processo in esame, in aggiunta agli strumenti generali di prevenzione e controllo aziendali trovano applicazione le seguenti procedure specifiche:

- I dipendenti della Società devono segnalare alle Funzioni aziendali competenti le richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni; è stabilito il divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i dipendenti di cui sopra a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.
- La Società non consentirà che alcun dipendente sia licenziato, retrocesso di grado, sospeso, minacciato, molestato o che sia discriminato in qualsiasi altro modo, secondo i termini e le condizioni del contratto di assunzione, per atti leciti intrapresi da tale dipendente mirati a fornire informazioni, assistere nelle indagini, e/o fornire testimonianza a sostegno di indagini

condotte da enti governativi e normativi, o da rappresentanti di BATTAGLIO a riguardo di attività aziendali che tale dipendente crede possano violare la legge, le normative o le politiche aziendali.

- rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
- determinazione e accantonamento in bilancio degli adeguati stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive pendenti;
- Tracciabilità: è richiesta l'archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante per le fasi del processo di gestione dei contenziosi da parte delle funzioni di segreteria degli Organi delegati e/o dalle Direzioni/Funzioni coinvolte nella gestione dei contenziosi. È inoltre prevista la predisposizione di un'informativa periodica, contenente l'indicazione dei contenziosi in corso, di quelli chiusi e di quelli da avviare, da trasmettere agli Organi delegati. È prevista inoltre un'informativa immediata agli Organi delegati nel caso in cui la Società sia coinvolta in un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
- Segregazione dei compiti: coinvolgimento nella gestione dei contenziosi delle diverse Funzioni aziendali interessate per competenza (es.: Risorse Umane, Direzione Amministrazione, etc.), in coerenza con i diversi profili che potrebbero presentare gli eventuali contenziosi.

3.1.3. PROCESSI STRUMENTALI

3.1.3.1. VALUTAZIONE, QUALIFICAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI, NEGOZIAZIONE,

STIPULA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI

Il presente processo riguarda tutte le Funzioni della BATTAGLIO coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive di beni e di servizi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "**corruzione**", nelle loro varie tipologie, e di "**induzione indebita a dare o promettere utilità**". Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati", introdotti, rispettivamente, dalla L. n. 190/12 e dal D.Lgs. n. 38/2017 tra i reati societari descritti nel paragrafo 3.1. lett. a e b).
Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.
Si intende inoltre prevenire il rischio di acquisire beni o servizi di provenienza illecita e in particolare il coinvolgimento in altri reati al cui rischio potrebbe essere esposta l'attività della controparte (reati contro l'industria ed il commercio, reati in materia di violazione del diritto d'autore, reati di impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ecc.).

Per quanto riguarda il processo sensibile in esame, oltre agli altri componenti di prevenzione e controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione le procedure per l'area acquisti sviluppate dalla BATTAGLIO (codice doc. PO.APP), integrate nel Sistema di Gestione della Qualità e finalizzate a garantire l'affidabilità degli approvvigionamenti di prodotti ortofrutticoli e beni/servizi ritenuti primari ai fini della qualità assicurando che gli stessi siano conformi ai requisiti specificati.
Queste **procedure** definiscono al loro interno i seguenti elementi essenziali:
i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nel processo di gestione delle diverse categorie di approvvigionamento; ii) modalità di creazione, di gestione e

mantenimento del database fornitori (c.d. Elenco Fornitori); iii) criteri oggettivi e trasparenti per la valutazione della richiesta di acquisto, per la selezione del fornitore/professionista esterno e iter di controllo per l'accettazione della fornitura/prestazione professionale; iv) formalizzazione dei criteri e dei metodi dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore stabiliti in funzione delle diverse tipologie di fornitori e categorie di forniture; v) monitoraggio periodico da parte di soggetti con idoneo profilo di responsabilità delle prestazioni dei fornitori e audit periodico dei fornitori; vi) iter strutturato di verifica delle fatture passive; vii) determinazione dei limiti di firma per area e funzione; viii) modalità di conservazione della documentazione rilevante.

Inoltre, la disciplina del processo di valutazione, qualificazione, selezione, contrattualizzazione e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi richiede l'adozione dei seguenti **protocolli** specifici:

- utilizzo di criteri oggettivi e trasparenti e verificabili per la definizione delle strategie di approvvigionamento, le relative tempistiche e la formulazione dei fabbisogni;
- controlli preventivi dei fabbisogni tramite verifica coerenza con budget;
- esistenza di livelli di autorizzazione per le richieste di acquisto/variazioni con dichiarati limiti di spesa;
- individuazione delle controparti nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e secondo criteri basati su motivazioni di ordine tecnico/qualitativo/economico e/o strategico;
- qualora il fornitore sia correlato alla Società per il tramite di rapporti familiari o situazioni similari, in nessuna circostanza tale fornitore deve essere favorito nelle procedure di approvvigionamento.
- È raccomandato il ricorso a fornitori con i quali intercorrono rapporti consolidati e di comprovata affidabilità; in particolare la Funzione Commerciale richiede offerte ai potenziali fornitori preventivamente qualificati e, a parità di prodotto, origine e condizioni viene data la preferenza alle aziende del Gruppo Battaglio;
- in caso di acquisti di importo elevato, svolgimento di verifica della solidità finanziaria della controparte contrattuale;
- nel caso di subappalti, richiesta ai potenziali fornitori di: iscrizioni CCIAA, INPS, INAIL, polizze assicurative, libro matricola, documentazione antimafia, o equivalenti locali;
- valutazione delle offerte svolta considerando: la valutazione tecnica dell'offerta, la capacità del fornitore di evadere la fornitura nei tempi richiesti, le condizioni economiche;
- con riguardo ad alcune categorie di fornitura sono richieste obbligatoriamente specifiche certificazioni (es.: ex prodotti biologici o per addetti a impianti speciali se dipendenti coop);
- per alcune tipologie di fornitori e in determinate circostanze sono effettuate verifiche dei sistemi qualità dei potenziali fornitori, anche tramite visite presso i siti degli stessi (es: fornitori "di sistema")
- adesione da parte dei fornitori al Codice Etico e al MOGC della BATTAGLIO attraverso l'inserimento all'interno dei contratti con terzi, di specifiche clausole contrattuali che prevedano, a titolo esemplificativo: i) obbligo di accettazione del Codice Etico da parte del terzo contraente, rispetto dei principi ivi stabiliti e facoltà della Società di revocare i mandati/affidamenti nel caso di violazione da parte dei fornitori di tale obbligo; ii) conoscenza del contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e del MOGC adottato da BATTAGLIO con conseguente impegno del terzo contraente ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e comunque in violazione delle regole previste dal Modello stesso; l'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice Civile;
- divieto di effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie con controparti coinvolte in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;

- predisposizione degli accordi con le controparti effettuata nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- indicazione delle condizioni di fornitura sugli ordini di acquisto (es: tempi di consegna, garanzia, destinazione, trasporto, prezzo, condizioni di pagamento, etc.);
- acquisizione delle conferme d'ordine dai fornitori: gli ordini di acquisto riportano la richiesta ai fornitori di restituirne copia controfirmata per conferma dell'accettazione delle condizioni di fornitura in essi contenute;
- predisposizione degli ordini e/o dei contratti con le controparti nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- sottoscrizione degli ordini e/o dei contratti da parte dei soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di deleghe e procure;
- verifica corretta esecuzione dei servizi/lavori e/o accettazione consegna dei beni;
- liquidazione delle fatture relative ad appalti (a titolo esemplificativo pulizie e facchinaggio) subordinata alla produzione da parte degli stessi di documenti attestanti la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del personale impiegato nell'esecuzione dei contratti;
- pagamenti effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative autorizzative, che prevedono la verifica della fattura e ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa.

3.1.3.2. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILI E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti effettuati dalla Società e delle riconciliazioni bancarie.

I processi di gestione degli incassi, dei pagamenti e dei flussi finanziari costituiscono potenzialmente modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di "**Corruzione**". Questi processi potrebbero, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio oppure a soggetti privati.

Le attività amministrativo contabili e di gestione delle risorse finanziarie devono essere improntate alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto del principio fondamentale dell'integrità delle transazioni e del reporting contabile e finanziario, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, degli allegati Criteri di Condotta e delle procedure aziendali interne.

Le **procedure** delle Società per la gestione dell'attività sensibile in esame prevedono al loro interno i seguenti elementi essenziali:

- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (es. predisposizione dei documenti attestanti l'esecuzione della prestazione; registrazione della fattura, predisposizione del pagamento, riconciliazione) e alla gestione degli incassi (es. registrazione contabile dell'incasso, riconciliazione);
- regole per la gestione dei crediti e relativo recupero,
- regole per la gestione dei flussi finanziari, anche con riferimento alle operazioni infragruppo;
- regole per la gestione dei conti correnti;
- regole per il monitoraggio delle operazioni di apertura/chiusura dei conti correnti e di un sistema che garantisca la correttezza e completezza dei flussi autorizzativi relativi alle operazioni di apertura/chiusura dei conti correnti bancari;
- definizione delle modalità di gestione delle riconciliazioni bancarie;
- modalità di gestione della documentazione rilevante prodotta.

La disciplina delle attività amministrativo contabili e gestione dei flussi finanziari richiede, tra gli altri, l'adozione dei seguenti **protocolli di prevenzione e controllo specifici**:

- esistenza di livelli autorizzativi (procure) sia per la richiesta, che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
- esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con gli istituti di credito;
- procedure di pagamento dei fornitori che garantiscano la coincidenza tra destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- procedure di gestione degli incassi da clienti che prevedano attività strutturate volte all'abbinamento del flusso dell'incasso alla relativa fattura;
- è fatto espresso divieto accettare le seguenti forme di pagamento: contanti se di importo superiore al limite di pagamento in contanti stabilito dalla normativa vigente; vaglia, *traveler's check* e titoli al portatore; diversi strumenti di pagamento per pagare una singola fattura; pagamenti mediante agenzie di cambia valute, a meno che tali soggetti siano autorizzati da enti governativi esteri allo svolgimento di transazioni valutarie internazionali; assegni di cassa, assegni circolare e trasferimenti bancari provenienti da soggetti non identificati; assegni di terzi o assegni spiccati su conti intestati a terze parti estranee alla relazione commerciale in essere.

3.1.3.3. SELEZIONE, ASSUNZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale comprende tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e, successivamente, all'amministrazione del personale dipendente.

Il processo di selezione, assunzione e amministrazione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di "**Corruzione**".
L'assunzione e la promozione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato di corruzione sia verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sia tra privati per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (es.: ottenimento di licenze, stipula contratti con clienti privati, etc.).

BATTAGLIO si è dotata di una politica, integrata nel Sistema di Gestione della Qualità, per la gestione delle Risorse Umane nelle attività di scelta, inserimento e addestramento di personale, valutazione delle competenze e formazione (codice doc. PO.RIS) che si integra nel sistema di comportamento aziendale improntato alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, degli allegati Criteri di Condotta e delle altre procedure interne in materia.

Le **procedure** delle Società per la selezione, assunzione e amministrazione del personale prevedono i seguenti elementi essenziali:

- ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto;
- descrizione delle singole fasi del processo;
- modalità di gestione delle paghe e degli adempimenti amministrativi e previdenziali mediante coinvolgimento di consulente esterno specializzato (*outsourcer*); determinazione delle politiche retributive;
- responsabilità per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
- modalità di conservazione della documentazione rilevante a supporto del processo in oggetto.

Il processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale si articola nelle seguenti principali fasi:

- nascita dell'esigenza di assunzione;

- definizione e autorizzazione della richiesta di assunzione del personale o presa in carico delle autocandidature;
- acquisizione e gestione dei curricula-vitae, anche attraverso enti o società esterne;
- selezione dei candidati secondo criteri oggettivi e trasparenti;
- scelta attraverso colloqui del candidato idoneo;
- formulazione dell'offerta;
- assunzione e inserimento in azienda;
- gestione amministrativa del personale;
- valutazione promozioni / aumenti.

La disciplina delle diverse fasi del processo richiede, tra gli altri, l'adozione dei seguenti **protocolli specifici di prevenzione e controllo**:

- livelli minimi di approvazione: funzione che esprime il fabbisogno, Risorse Umane effettua i colloqui e approvazione definitiva della Direzione Generale;
- valutazione, "attitudinale" e "tecnica", del candidato in modo da garantire la tracciabilità delle scelte effettuate;
- richiesta di autocertificazione da parte del candidato circa l'assenza di carichi pendenti in fase di assunzione del personale addetto a mansioni ritenute particolarmente critiche dalla Società;
- all'atto della sottoscrizione del contratto il candidato dichiara di conoscere e di obbligarsi a rispettare il Codice Etico, i Criteri di Condotta al medesimo allegati, e il Modello 231 adottato da BATTAGLIO;
- all'atto dell'inserimento in azienda, al soggetto assunto sono consegnate le policy e procedure aziendali rilevanti, e sono altresì avviate le attività formative generali e, ove necessario, quelle specifiche legate al ruolo e/o alla mansione - si rimanda alla Procedura Qualità "PO.RIS", al Piano di Formazione (A.002.001) e al Registro Formazione (MR.002.002).
- le politiche retributive e i sistemi premianti per il personale della Società sono definiti dalla Funzione Risorse Umane, congiuntamente con la Direzione Generale, in conformità alla normativa ed ai contratti di lavoro vigenti, nel rispetto altresì del budget dedicato e delle linee di indirizzo aziendali.
- Il consulente esterno incaricato di fornire assistenza in materia di gestione delle paghe e dei connessi adempimenti è tenuto a mantenere la documentazione e le evidenze dell'attività svolta nel rispetto della normativa vigente.
- solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare le assunzioni e ad autorizzare i premi di risultato e incrementi retributivi. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la stipulazione o risoluzione di contratti con i dirigenti della Società, ovvero di contratti di lavoro con previsione di trattamento economico superiore al minimo previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva applicabile, che comunque abbiano un costo unitario annuale per la Società superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ovvero prevedano la partecipazione ai profitti del dipendente e/o indichino responsabilità e poteri di rappresentanza dei dirigenti.

3.1.3.4. GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, OSPITALITÀ E DONAZIONI

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, ospitalità e donazioni hanno ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni no profit.

Le attività connesse alla gestione omaggi, spese di rappresentanza, ospitalità e donazioni possono ricomprendere:

- omaggistica fornita a determinati soggetti (ad es. clienti, fornitori, partner commerciali);
- utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine (es. spese di rappresentanza);

- organizzazione di eventi promozionali e/o di formazione/aggiornamento;
- erogazione di liberalità e/o donazioni.

Si precisa che, ai fini del presente processo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono beni di modico valore destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine di BATTAGLIO;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute da BATTAGLIO nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine dell'azienda (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che BATTAGLIO destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento dell'immagine dell'azienda attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, ecc.).

Il processo costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di "**Corruzione**" e di "**Induzione indebita a dare o promettere utilità**".
La gestione anomala potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di corruzione sia verso pubblici dipendenti e amministratori sia tra privati per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad es., ottenimento di licenze, stipula di contratti con clienti privati, ecc.).
Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o ad esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate, ovvero a soggetti che svolgono attività direttive anche di fatto, di società controparti o in relazione con la BATTAGLIO al fine di favorirne gli interessi ovvero mediante la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Il sistema di gestione interno di questo processo e delle relative attività "sensibili" si basa sui protocolli generali di controllo e comportamento (tra cui in principalità Codice Etico e Criteri di Condotta) e sulle seguenti **regole specifiche**:

- le attività di gestione di omaggi, spese di rappresentanza, ospitalità e donazioni devono essere improntate alla massima correttezza e trasparenza;
- la BATTAGLIO può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici dell'azienda e, nel caso di beneficenze, tali enti non devono avere finalità di lucro;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le "sponsorizzazioni" non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza;
- le erogazioni devono essere corrisposte esclusivamente su un conto corrente intestato all'ente beneficiario;
- non è consentito promettere o versare somme o concedere beni in natura, donazioni dirette o indirette o altri benefici che vadano al di là dell'ambito consentito dalla legge a funzionari pubblici, candidati alle elezioni, rappresentanti di forze politiche, nonché ad associazioni portatrici di interessi a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi di BATTAGLIO, anche a seguito di sollecitazioni interne od esterne;

- è fatto divieto di concedere sponsorizzazioni o contributi ai soggetti indicati nelle Liste di Riferimento[36], emanate dalla pubblica autorità in materia di contrasto alle criminalità organizzata, al terrorismo ed al riciclaggio;
- è fatto divieto di eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti, purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario;
- Si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, ecc.) provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, che non superino, in un anno solare, il valore di € 150,00. Tali beni sono acquisiti sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti*". La Direzione Generale, nel rapporto con terzi privati, può decidere omaggi e forme di ospitalità di maggior valore nel rispetto dei principi etici aziendali di legalità, onestà e correttezza, trasparenza e tracciabilità. I limiti di importo previsti, su base annua per gli omaggi e altre utilità, non si applicano alle spese di rappresentanza relative a colazioni, rinfreschi, eventi e forme di accoglienza e ospitalità purché strettamente inerenti al rapporto di affari e ragionevoli rispetto alle prassi di cortesia commerciale e/o istituzionale comunemente accettate;
- qualora un dipendente riceva omaggi per un controvalore superiore a euro 200,00 in un anno solare, dovrà informare immediatamente il suo superiore gerarchico e il Responsabile Risorse Umane al fine di svolgere le opportune valutazioni;
- omaggi in forma di contanti e strumenti equivalenti ai contanti, quali, ad esempio, carte prepagate, buoni premi/sconto, inviti per partecipare ad attività sportive, culturali o eventi sociali, non devono essere né accettati né offerti a soggetti terzi;
- le spese di rappresentanza non devono risultare eccessive, devono essere di importo congruo e, in nessuna circostanza, devono consistere in intrattenimenti per adulti;
- il sostenimento e il rimborso delle spese di trasferta, sia in Italia che all'estero, devono essere effettuati previa compilazione di apposita modulistica ed esposizione dei giustificativi di spesa;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di Enti coinvolti in note vicende giudiziarie, pratiche non rispettose dei diritti umani, o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente;
- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo e nel Codice Etico adottato dall'azienda;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori della prassi dei regali di cortesia di modico valore) ed accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri a esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della BATTAGLIO, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti

[36] Le Liste di Riferimento OFAC e ONU sono disponibili nel sito di Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste

vantaggi o tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarli al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

Protocolli speciali di controllo:

- le modalità adottate per assicurare la tracciabilità del processo devono includere la predisposizione e/o l'aggiornamento di appositi report periodici dei soggetti cui sono fatti pervenire gli omaggi, per i quali si sono sostenute spese di rappresentanza e/o che risultino beneficiari di iniziative promozionali, delle relative motivazioni, nonché tutta la documentazione di supporto;
- per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

3.2. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001

A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

[omissis]

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta "legge anticorruzione"), entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha riformato la disciplina dei delitti in questione, inasprendo le pene, modificando alcune fattispecie e creandone di nuove. Conseguentemente, ha inserito nell'art. 25 del Decreto il riferimento al reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "Concussione" (che sanzionava sia il pubblico ufficiale che costringesse alla promessa o alla dazione di una qualsiasi utilità, sia il pubblico ufficiale che soltanto inducesse nella medesima direzione la persona offesa). Ha inoltre introdotto il reato "societario" di "Corruzione tra privati". Il D.Lgs. 38/2017 ha, altresì, introdotto il reato societario di "Istigazione alla corruzione tra privati".

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art 25 ter del D. Lgs. 231/2001, lettera s-bis,** risultano **rilevanti le seguenti fattispecie di reato:**

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono

atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Elemento costitutivo della corruzione tra privati è la dazione o promessa di denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, od a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, per indurli a compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un nocumento alla loro società.

Ad esempio, il reato potrebbe essere commesso con il fine di favorire illecitamente un cliente o un fornitore nella stipula di un contratto.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Quindi, la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione, che consiste nella dazione o promessa di denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, od a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, per indurli a compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un nocumento alla loro società.

La lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del d. lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà (la corruzione passiva implica un nocumento per l'ente incompatibile con il suo interesse o vantaggio).

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi soggetto riconducibile alla società, non solo i dipendenti, ma chiunque riferibile per l'attività svolta alla direzione e controllo dei vertici aziendali. Si precisa che la fattispecie di reato:

- si configura tra società (escluse imprese individuali, consorzi o associazioni);
- si manifesta nelle circostanze in cui sia cagionato nocumento per la società a cui appartiene il soggetto corrotto;
- è perseguibile a querela esercitata su iniziativa della società che ha subito il nocumento.

3.2.1. AREE "A RISCHIO"

Questi reati, benché siano elencati tra gli illeciti societari ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, sono assimilabili per modalità di compimento, nonché per principi di comportamento e punti di controllo che impattano sugli stessi, alle fattispecie dei reati di "Corruzione" di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, con riguardo all'identificazione delle aree "a rischio" si richiamano quelle elencate nel paragrafo 3.1.1. nell'ambito dell'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché l'area commerciale, per la natura delle attività in massima parte consistenti nell'individuazione del fornitore/cliente, nelle trattative con i medesimi e nella stipulazione di contratti di compravendita di beni e servizi.

3.2.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di REATI di CORRUZIONE TRA PRIVATI – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo

3.2.2.1. Negoziazione, stipula e gestione di contratti di acquisto e vendita con controparti private - vendita di prodotti ortofrutticoli diretti principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

BATTAGLIO opera, dalla sua costituzione, nell'ambito dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli importando sul mercato italiano della Grande Distribuzione Organizzata frutta, in particolare banane, ananas, avocado, frutta esotica, ma anche agrumi, uva, meloni, kiwi, pere provenienti dall'emisfero Sud in "contro stagione". In tale contesto potrebbero svilupparsi condotte penalmente rilevanti al fine di favorire la definizione di contratti di fornitura o vendita, a danno della società.

Per quanto riguarda i soggetti interessati, occorre rilevare che il reato di "corruzione privata" costituisce fonte di responsabilità dell'ente di appartenenza dell'autore della corruzione ossia di colui che dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali ovvero a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Individuazione dei reati associabili
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisto (ad esempio, con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato) finalizzata a consentire la dazione o promessa di denaro o altre utilità per l'attuazione di atto corruttivo.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo
Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti*" (paragrafo 3.1.3.1.) e le procedure per l'area acquisti sviluppate dalla BATTAGLIO integrate nel Sistema di Gestione della Qualità e finalizzate a garantire l'affidabilità degli approvvigionamenti di prodotti ortofrutticoli e dei beni/servizi ritenuti primari ai fini della qualità assicurando che gli stessi siano conformi ai requisiti specificati. In particolare:

- Procedura Operativa "PO.APP APPROVVIGIONAMENTO": la procedura ha lo scopo di stabilire le modalità di qualificazione dei fornitori attraverso una valutazione complessiva del loro livello qualitativo. Tali valutazioni vengono utilizzate dall'Ufficio Acquisti in fase di ordine delle forniture e più in generale per la gestione degli acquisti di materia prima; la procedura definisce le principali attività svolte dall'Azienda per garantire l'affidabilità degli approvvigionamenti di prodotti;

- Procedura Operativa "PO.RI Rintracciabilità": l'obiettivo della procedura è quello di attuare un metodo efficace di controllo dei flussi in entrata e in uscita, incasellando l'azienda all'interno di una catena (filiera in alcuni casi) al fine di garantire la circolazione di alimenti sani e sicuri, verificando la qualità e la provenienza del prodotto, di individuare le cause dei problemi e di istituire un sistema di allarme rapido.

- Procedura Operativa "PO.AN Analisi": consiste in un piano di campionamento per effettuare verifiche riguardanti l'eventuale presenza di contaminanti (residui di fitofarmaci, metalli pesanti, ecc.) sui prodotti ortofrutticoli commercializzati. Tutti i Fornitori sono oggetto di controlli analitici sui prodotti forniti a BATTAGLIO, così come riportato nella procedura "PO.APP Approvvigionamento". Tali analisi vengono condotte da laboratori esterni accreditati con l'obiettivo di controllare i prodotti e monitorare l'operato dei fornitori ed in particolar modo quelli c.d. "di sistema" e "di prodotto controllato".

- Procedura Operativa "Controllo delle apparecchiature di misura e di prova": scopo della procedura è di stabilire un sistema di controllo delle apparecchiature di misura e prova, tale da assicurare la validità delle misure, prove, controlli e collaudi con esse effettuati. La procedura si applica a tutte le apparecchiature di misura e prova, e all'eventuale software utilizzato per monitoraggi e misurazioni, utilizzati in ogni fase di controllo del prodotto per la misura di caratteristiche aventi influenza sulla qualità.

- Procedura Operativa "PO.CONTR Controllo prodotto e maturazione": scopo della procedura è di stabilire le modalità per il controllo del prodotto in tutte le fasi, dall'arrivo, durante la conservazione , durante le eventuali lavorazioni (maturazione banane) o confezionamento, ed in particolare la pianificazione e l'effettuazione dei controlli; l'identificazione del prodotto e del suo stato di controllo; il trattamento dei prodotti non conformi e la gestione delle deroghe; la registrazione dell'esito dei controlli effettuati. La procedura si applica a tutti i controlli da effettuarsi dall'arrivo del prodotto, fino alla consegna al cliente finale.

- Procedura Operativa "PO.NC Reclami, resi e ritiri / richiami": scopo della presente procedura è di stabilire le modalità per l'effettuazione delle attività di assistenza in relazione alle non conformità.

Nel processo in esame, in aggiunta ai protocolli generali di controllo aziendali trovano applicazione le seguenti procedure specifiche:

- Tracciabilità: lo standard richiede che tutte le fasi del processo devono essere opportunamente documentate mediante archiviazione da parte delle Direzioni/Funzioni competenti. Deve essere garantita la tracciabilità degli incontri/rapporti con i rappresentanti del Cliente (a titolo di esempio mediante archiviazione e-mail, verbali interni, verbali di audit) la tracciabilità delle principali decisioni con evidenza di chi le ha assunte e delle motivazioni, nonché un reporting periodico verso gli Organi delegati della Società. In particolare, le Procedure Operative summenzionate stabiliscono per ciascuna fase del processo le specifiche modalità di gestione della documentazione individuando le funzioni responsabili.
- Segregazione dei compiti: lo standard richiede l'esistenza di una adeguata separazione dei ruoli nelle diverse fasi del processo. In particolare le Procedure Qualità summenzionate stabiliscono per ciascuna fase del processo ruoli, responsabilità e modalità operative dei soggetti coinvolti nel processo in essere, prevedendo idonea segregazione dei compiti.
- Procure e deleghe: lo standard richiede che le istanze e i contratti siano sottoscritti dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe.

3.2.3. PROCESSI STRUMENTALI

Processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la creazione di provvista illecita di flussi finanziari o la disponibilità di altre utilità strumentali per la successiva commissione del reato di corruzione tra privati. In generale le aree a rischio riguardano processi già individuati e regolamentati per la prevenzione dei reati di corruzione a favore di funzionari pubblici.

3.2.3.1. NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI CON PARTNER

COMMERCIALI IN CONNESSIONE A RAPPORTI CON CLIENTI

Questo processo riguarda i servizi e attività strumentali e accessori rispetto all'attività principale svolta dall'azienda.

Individuazione dei reati associabili
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo
Oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta), la disciplina del processo in esame richiede l'adozione dei seguenti protocolli specifici:

- i partner commerciali devono possedere una buona reputazione nel contesto di mercato di riferimento e devono rispettare il Codice Etico e il presente MOGC;
- utilizzo di criteri oggettivi e trasparenti e verificabili per la selezione dei partner commerciali (vedi procedura approvvigionamento (in ossequio anche alla procedura operativa "PO. APP Approvvigionamento");

- devono essere svolte e documentate verifiche preventive sulle controparti, tramite, a titolo esemplificativo, l'ottenimento e l'esame della seguente documentazione: visure camerali, reports, certificati previsti da normativa legale/fiscale, documenti di riconoscimento, informazioni ottenute su internet, referenze, Curriculum Vitae dei consulenti, etc.;
- individuazione delle controparti secondo criteri basati su motivazioni di ordine tecnico e/o strategico;
- formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore;
- non devono sussistere rapporti di correlazione tra il partner commerciale e il Cliente che potrebbero comportare conflitti di interesse;
- il partner commerciale deve documentare i servizi resi con modalità tali da garantire un adeguato livello di professionalità e comprensibilità dei contenuti;
- le prestazioni e le controprestazioni del contratto non devono essere sproporzionate tra loro;
- gli accordi verbali o le cosiddette "*sideletters*" sono vietati; i rapporti con i partner commerciali devono essere adeguatamente formalizzati, la controparte deve essere chiaramente indentificata e l'oggetto del contratto chiaramente definito; anche le eventuali modifiche e/o successive integrazioni ai contratti devono essere adeguatamente formalizzate e chiaramente definite;
- divieto di instaurare rapporti con controparti coinvolte in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;
- chiara identificazione dei conti bancari utilizzati dai partner commerciali e svolgimento delle verifiche previste dalla summenzionata procedura "PO. APP Approvvigionamento"; pagamenti effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e consentano la tracciabilità della spesa.
- per i pagamenti in favore dei partner commerciali è escluso l'uso di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore, ma è obbligatorio l'uso di operatori finanziari abilitati per la realizzazione di qualunque operazione di pagamento. Ciò ad eccezione delle vendite effettuate presso gli stand aziendali situati all'interno del CAAT (Centro Agroalimentare di Torino) e del CAR (Centro Agroalimentare di Roma) e, in generale, per vendite di importo inferiore al limite di pagamento in contanti definito dalla normativa vigente in materia.

Nel caso del processo in esame trovano applicazione le seguenti procedure specifiche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione e di segregazione dei compiti:

- Tracciabilità: lo standard richiede che tutte le fasi del processo devono essere opportunamente documentate mediante archiviazione da parte delle Direzioni/Funzioni competenti per un periodo minimo di cinque anni, salvo che per legge non sia richiesto un periodo maggiore. Deve essere garantita la tracciabilità degli incontri/rapporti con il partner commerciale (a titolo di esempio mediante archiviazione e-mail, verbali interni, verbali predisposti per ogni incontro e per ogni discussione relativamente allo svolgimento delle attività, report a supporto dei servizi svolti, fase verifica avanzamento lavori, etc.), la tracciabilità delle principali decisioni con evidenza di chi le ha assunte e delle motivazioni.
- Segregazione dei compiti: lo standard richiede l'esistenza di una adeguata separazione dei ruoli nelle diverse fasi del processo. In particolare, gli organi e le funzioni della Società devono garantire che tutti i rapporti con partner commerciali siano formalizzati e documentati.
- Procure e deleghe: lo standard richiede che le istanze e i contratti siano sottoscritti dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe.

3.2.3.2. ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILI DEI FLUSSI FINANZIARI

Si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti effettuati dalla Società e delle riconciliazioni bancarie.

Individuazione dei reati associabili
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il processo di gestione degli incassi, pagamenti e dei flussi finanziari costituiscono potenzialmente modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione. Questi processi potrebbero, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio oppure a soggetti privati.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo
Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Attività amministrativo contabili e gestione dei flussi finanziari" regolamentato nella sezione* dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (paragrafo 3.1.3.2.).

3.2.3.3. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Si tratta delle attività svolte in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi.
I rapporti fra società del Gruppo BATTAGLIO riguardano sia la gestione centralizzata di alcuni servizi a livello di Gruppo (controllo di gestione, ambito IT e locazioni) sia rapporti infragruppo di natura commerciale (ad es.: organizzazione fiere), le cui modalità, termini e condizioni sono disciplinati mediante contratti formalizzati fra le società del Gruppo.

Individuazione dei reati associabili
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Questo processo potrebbe, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio oppure a soggetti privati affinché compiano o omettano di compiere atti violando il loro dovere di fedeltà a danno della società.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Gestione dei contratti infragruppo"* regolamentato nella sezione dedicata ai Reati Societari (paragrafo 3.3.2.5.).

3.2.3.4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Questo processo comprende tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e inerenti in generale all'amministrazione del personale dipendente.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'assunzione e la promozione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato di corruzione sia verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sia tra privati per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (es.: ottenimento di licenze, stipula contratti con clienti privati, etc.).

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Selezione, assunzione e amministrazione del personale"* regolamentato nella sezione dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (paragrafo 3.1.3.3.).

3.2.3.5. GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, OSPITALITA' E DONAZIONI

Questo processo comprende tutte le attività connesse alla gestione omaggi, spese di rappresentanza e donazioni.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Gestione omaggi, spese di rappresentanza, ospitalità e donazioni"* regolamentato nella sezione dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (paragrafo 3.1.3.4.)

3.3. REATI SOCIETARI

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (abrogato) [37]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

[37] Lettera abrogata dall'art.12, comma 1, lett. e), Legge 27 maggio 2015, n.69

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art 25 ter del D. Lgs. 231/2001,** sono risultate **maggiormente rilevanti per le attività aziendali le seguenti fattispecie di reato:**

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato di "*False comunicazioni sociali*" potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, mediante:

- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti;
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Gli Amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato di "*Impedito controllo*" si può realizzare nel caso di impedimento o ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi Sociali o alla Società di Revisione legale/Revisore Legale da parte degli Amministratori al fine di procurare un ingiusto vantaggio per la Società, attraverso occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici. La principale modalità di realizzazione del reato è l'occultamento di documenti o la messa in atto di altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo, anche in concorso con altri soggetti tali da indurre la Società di Revisione/Revisore Legale ad emettere comunicazioni non veritiere.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Le attività interessate sono connesse all'effettuazione di operazioni societarie che hanno effetto sul capitale della Società.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato di "*Indebita restituzione dei conferimenti*" si può configurare, da parte degli Amministratori, nel caso di restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Soci o di esonero dall'obbligo di esecuzione, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. La modalità di realizzazione del reato è la riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge (esuberanza, perdite, recesso del Socio, mancata esecuzione dei conferimenti, restituzione del conferimento attraverso un atto negoziale simulato, annullamento azioni proprie, etc.).

- **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato di "*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*" si può configurare, da parte degli Amministratori, in caso di ripartizione degli utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti

o destinati per legge a riserva ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il fine della norma è riconducibile alla difesa dell'integrità del capitale e delle riserve della Società a tutela della garanzia generica dei creditori; l'interesse protetto è riconducibile all'effettività della garanzia generica della Società. La modalità di realizzazione del reato è la distribuzione di utili o riserve fuori dai casi previsti dalla legge.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato di "*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*" si può configurare, da parte degli Amministratori, in caso di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o emesse dalla Società controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, avente l'effetto di cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La principale modalità di realizzazione del reato è l'acquisto di azioni proprie nel caso in cui i limiti imposti dalla delibera autorizzativa dell'Assemblea siano violati o le riserve di patrimonio netto non siano sufficienti a costituire la riserva per acquisto azioni proprie con conseguente riduzione delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato di "*Operazioni in pregiudizio dei creditori*" si configura, da parte degli Amministratori, in caso, a titolo esemplificativo, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. Le principali modalità di realizzazione del reato sono:

- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti;
- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es.: diritto di opposizione) anche in concorso con altri soggetti.

La principale attività interessata è la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie (es: fusioni, scissioni, riduzioni del capitale sociale).

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La realizzazione del reato di "*Illecita influenza sull'Assemblea*" si può manifestare in tutte le fasi connesse alla tenuta e svolgimento di un'Assemblea degli Azionisti ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

3.3.1. AREE "A RISCHIO"

I reati societari considerati in questa sezione hanno ad oggetto differenti ambiti di interesse tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi ed al mercato in generale.
Le aree "sensibili" nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere, anche in concorso con altri soggetti, i reati societari contemplati dal D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- **Area finanziaria**

Attività correlate:
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei fondi aziendali;
- gestione delle disponibilità liquide;
- partecipazioni societarie.

- **Area amministrativa**

Attività correlate:
- Attività di registrazione, verifica e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
- controllo di gestione;
- redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenuta dei libri sociali;
- operazioni sull'integrità del capitale sociale;
- rapporti con Collegio Sindacale;
- rapporti con il Revisore Contabile.

- **Corporate Governance e Direzione Generale**

Attività correlate:
- interrelazioni tra Direzione Generale, Consiglio di Amministrazione e azionisti;
- funzionamento degli organi di governo e di controllo e procedure deliberative.

3.3.2. Analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' nei quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i REATI SOCIETARI – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo

3.3.2.1. GESTIONE ATTIVITÀ CONTABILI, FLUSSI FINANZIARI, REDAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO E COMUNICAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE

Si tratta di tutte le attività relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività aziendale nelle scritture contabili, alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti effettuati dalla Società e delle riconciliazioni bancarie, alla redazione ed all'approvazione del bilancio d'esercizio della Società, alla redazione delle relazioni e di

qualsiasi altro prospetto giuridicamente rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.

I soggetti interessati sono:

- amministratori, direttori generali, in concorso con persone sottoposte alla loro vigilanza, e sindaci;
- tutti gli organi e le strutture dell'azienda coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge;
- chiunque, purché si trovi, rispetto all'ente, in una delle posizioni individuate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

BATTAGLIO assicura una corretta informazione agli azionisti, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile, prevede la trasparenza e la completezza dell'informazione e il rispetto dei principi di legalità, onestà e correttezza.
Le Funzioni competenti della Società devono mantenere scritture contabili dettagliate di ogni operazione effettuata. Tali scritture contabili devono essere conformi ai principi contabili applicabili e devono riflettere in modo veritiero, corretto, completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione.
La Società mantiene un sistema di controlli interni al fine di fornire ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dell'informativa finanziaria, in conformità con i principi contabili applicabili, la sua corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l'idoneità dell'informativa stessa a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile; per quanto non specificamente previsto dalle norme citate si fa riferimento alle Direttive Comunitarie in materia, ai principi contabili enunciati nonché ai documenti per la statuizione dei principi contabili stessi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

La Società presenta i requisiti che, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, darebbero luogo all'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato. Tuttavia, la Società si avvale della deroga di cui art. 27, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, essendo la Società controllata dalla Battaglio Gestioni e il proprio bilancio oggetto di consolidamento in capo alla società capogruppo il cui Bilancio consolidato viene depositato in copia al Registro imprese ai sensi dell'art. 27, comma 3 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127.

La Direzione Amministrativa, per il tramite della Funzione *Finance/Controlling,* nonché con l'assistenza di consulenti esterni specializzati, incaricati di fornire assistenza in materia di predisposizione del bilancio di esercizio e delle voci imposte correnti e differite, è responsabile per il coordinamento delle seguenti principali fasi di attività:

- Calendarizzazione delle attività: la Direzione Amministrativa predispone un calendario di chiusura con indicazione delle azioni/informazioni che devono essere effettuate/fornite dalle varie Direzione/Funzioni aziendali coinvolte nelle attività di chiusura (inclusi il consulente esterno incaricato di determinare le voci inerenti il costo del personale e i professionisti incaricati di determinare le voci inerenti le imposte), con l'indicazione delle date entro cui devono essere completate le attività e/o fornite le informazioni. Le scadenze vengono fissate coerentemente con il calendario societario e gli adempimenti previsti dalla normativa civilistica. Il calendario amministrativo può essere oggetto di aggiornamenti successivi al suo rilascio;
- Monitoraggio delle informazioni ricevute: *Finance/Controlling* verifica sistematicamente l'ottenimento delle informazioni richieste entro le scadenze indicate nel calendario di chiusura e in caso di ritardo provvede a sollecitare i referenti inadempienti. Per quanto riguarda il rispetto delle scadenze, in accordo al calendario, i responsabili delle Direzioni/Funzioni, nonché i consulenti/professionisti esterni summenzionati, devono fornire tempestivamente le informazioni e i dati richiesti e sono responsabili per la correttezza delle informazioni inviate alla Funzione *Finance/ Controlling*;
- Determinazione scritture di assestamento e di chiusura: *Finance/Controlling*, in base alle informazioni ricevute, alle attività svolte secondo il calendario di chiusura e alla situazione contabile manutenuta nella contabilità generale, provvede al calcolo delle poste necessarie per l'effettuazione delle scritture di assestamento e di chiusura;
- Validazione, rilevazione scritture di chiusura e predisposizione bilancio di verifica: previa validazione del Responsabile, il personale della Funzione *Finance/Controlling* procede alla rilevazione delle scritture di chiusura e alla conseguente elaborazione del bilancio di verifica riportante i saldi dei singoli conti contabili alla data di riferimento del bilancio. Tale bilancio di verifica è sottoposto alle opportune verifiche da parte di *Finance/Controlling*, nonché trasmesso ai consulenti/professionisti esterni per le attività e verifiche di competenza;
- Predisposizione bozza di bilancio: *Finance*/*Controlling* predispone una prima bozza di stato patrimoniale e conto economico.

- Controllo bozza di bilancio: i prospetti di bilancio sono esaminati dalla Direzione Amministrativa, che effettua controlli di ragionevolezza sulle informazioni contenute nei documenti di bilancio ricevuti (per poi procedere con la redazione delle bozze di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Rendiconto Finanziario). In particolare, la Direzione Amministrativa svolge gli approfondimenti ritenuti opportuni sulle voci economiche e patrimoniali rilevanti e sulla base dell'esame del documento richiede eventuali ulteriori verifiche su specifiche voci. La bozza completa del bilancio d'esercizio è inoltre assoggettata al controllo indipendente del Revisore Legale nell'ambito dell'incarico allo stesso conferito. La Direzione Amministrativa discute con il Revisore Legale il trattamento delle poste di bilancio secondo i principi contabili di riferimento confrontandosi sulle tematiche di maggior rilevanza nell'ambito del processo di chiusura contabile e di formazione del bilancio. In particolare, vengono effettuate una o più riunioni con il Revisore Legale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del progetto di bilancio e della successiva Assemblea, che hanno per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento dell'attività di revisione. Il calcolo delle imposte è affidato a professionisti esterni.
- Invio fascicolo progetto di bilancio ai membri del CdA e del Collegio Sindacale: la Direzione Amministrativa predispone la bozza definitiva del fascicolo di bilancio composto dai seguenti documenti: Prospetti di Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Movimenti Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario); Note Esplicative (Nota Integrativa); Relazione sulla Gestione. Tale documentazione è inviata anche ai professionisti esterni incaricati del successivo deposito, che effettuano un controllo complessivo sulla correttezza/completezza della stessa. In caso di

esito positivo delle suddette attività di supervisione il progetto di bilancio è trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla riunione per la discussione ed approvazione del progetto stesso;

- Approvazione del Progetto di Bilancio: il progetto di bilancio viene portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Il Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio è firmato dal Presidente della Società. Nel periodo che intercorre fra l'approvazione del Progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e la data del deposito dello stesso ai fini del successivo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, la Direzione Amministrazione acquisisce la Relazione rilasciata dal Revisore Legale sul bilancio d'esercizio. Il Progetto di Bilancio e la Relazione della Società di revisione legale sono trasmesse alle funzioni di segreteria ai fini dello svolgimento delle procedure di deposito presso la sede sociale.

Procedure specifiche di controllo relative al processo di "*Gestione attività contabili, flussi finanziari, redazione bilancio di esercizio e comunicazioni sociali obbligatorie*"
Nel processo in esame, oltre ai Protocolli di prevenzione e di controllo Generali interni e di controllo specifici previsti per il processo sensibile "*Attività amministrativo-contabili e gestione dei flussi finanziari*" regolamentato nella Parte Speciale "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" del presente Modello (paragrafo 3.1.3.2.), trovano applicazione le seguenti procedure specifiche, anche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione, di segregazione dei compiti e di deleghe:

- Predisposizione di bilanci trimestrali che ricalcano quello civilistico e di riclassifica gestionale, illustrati nel corso di riunioni periodiche delle figure apicali, al fine di dare una costante, veritiera e sintetica visione dell'andamento economico-finanziario dell'azienda.
- Tracciabilità: le principali fasi del processo in oggetto devono essere opportunamente documentate e archiviate presso la Direzione Amministrativa di BATTAGLIO. I sistemi informatici e gli strumenti applicativi utilizzati per la tenuta della contabilità e per la predisposizione del bilancio d'esercizio garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi. L'approvazione del Progetto di bilancio è documentata dal verbale del Consiglio di Amministrazione, mentre l'approvazione del bilancio è documentata dal verbale dell'Assemblea degli azionisti riunita ai sensi di legge.
- Segregazione dei compiti: lo standard richiede l'esistenza di segregazione fra le funzioni e organi coinvolti nelle attività autorizzative (ad es: validazione delle stime e delle valutazioni, approvazione del progetto di bilancio, ecc), esecutive e di controllo (ad es: addetti destinati a contabilità iva e contabilità di magazzino, finanza, controllo).
- Procure e deleghe: il potere di sovrintendere ai servizi amministrativi è formalmente affidato a un consigliere della Società cui è attribuita la responsabilità della Direzione Amministrativa. La rappresentanza legale della Società con l'uso della firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del progetto di bilancio da sottoporre ai Soci. Infine all'Assemblea dei Soci sono riservate l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.

3.3.2.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON IL REVISORE LEGALE

Si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale e il Revisore Legale, con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate, e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.

Soggetti interessati:

- amministratori, anche di fatto, e soggetti equiparati ex art. 2639 c.c.[38] ed, in concorso, persone sottoposte alla loro vigilanza;
- tutti gli organi e le strutture dell'azienda coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Individuazione dei reati–presupposto associabili

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "impedito controllo" (art. 2625 c.c.).

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Le strutture e gli organi di BATTAGLIO, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e il Revisore Legale, sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e dei Criteri di Condotta interni. In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- è prevista la trasmissione al Revisore Legale e al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci sui quali debbono esprimere un giudizio o predisporre apposita relazione ai sensi di legge;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- la selezione del Revisore Legale prevede che l'incarico sia assegnato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Collegio Sindacale;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e il Revisore Legale in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o dare somme di denaro o altre utilità a membri del Collegio Sindacale o al Revisore Legale con la finalità di promuovere o favorire interessi della BATTAGLIO.

Procedure specifiche di controllo relative al processo di "*Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con il Revisore Legale*"

[38] Il primo comma dell'art. 2639 c.c. dà la definizione di amministratore di fatto, che postula l'esercizio continuo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione:
"Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi."

Nel processo in esame, oltre ai Protocolli di prevenzione e di controllo Generali interni, trovano applicazione le seguenti procedure specifiche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione e di segregazione dei compiti:

Tracciabilità: i principali rapporti con il Revisore Legale ed il Collegio Sindacale devono essere opportunamente documentati ed archiviati così come eventuali richieste di documentazione o rilievi. Analogamente sono verbalizzati gli incontri istituzionali tenuti con il Collegio Sindacale a cura di quest'ultimo. Ciascuna struttura aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale e al Revisore Legale, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

Segregazione dei compiti: lo standard prevede un'adeguata segregazione dei compiti basata sulla partecipazione di vari soggetti aziendali nel processo in esame. In particolare:

- i rapporti con i Soci sono mantenuti dal Presidente della Società;
- le riunioni e gli incontri con il Revisore Legale sono organizzati e gestiti dalla Direzione Amministrativa e possono prevedere la partecipazione dei Responsabili di altre Funzioni con riferimento a specifiche tematiche inerenti le aree di bilancio;
- i rapporti con il Collegio Sindacale sono mantenuti dalla Direzione Amministrativa;
- i componenti del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci ai sensi dell'art. 2405 c.c.

3.3.2.3. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Si tratta delle attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione), inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto degli stessi per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.

Soggetti interessati:

- amministratori, direttori generali, sindaci;
- tutti gli organi e le strutture dell'azienda coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge;
- ai sensi dell'art. 2737 c.c.: chiunque, purché si trovi, rispetto all'ente, in una delle posizioni individuate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

Individuazione dei reati–presupposto associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono;
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Protocolli interni di comportamento e competenze

Gli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea degli azionisti, Consiglio di Amministrazione) sono svolti nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni dello Statuto della Società.

Sono riservate all'Assemblea ordinaria: l'approvazione dell'eventuale regolamento assembleare; l'approvazione del bilancio; la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto cui è demandato il controllo contabile; la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; tutte le delibere affidate dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera: sulle modificazioni dello Statuto; sull'istituzione e sulla soppressione di sedi secondarie al di fuori del territorio nazionale; sulla nomina, sulla sostituzione e sulla determinazione dei poteri dei liquidatori; sulle emissioni delle obbligazioni e sulla costituzione di patrimoni destinati di cui agli artt.7 e 8 dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'impresa eccezion fatta per quanto dalla legge specificamente riservato all'Assemblea.

La rappresentanza giudiziale attiva e passiva della società in qualunque sede o grado spetta al Presidente, al Vicepresidente e agli altri amministratori delegati della società se nominati, per questi ultimi nei limiti della delega. La rappresentanza contrattuale della società e la firma sociale sono demandate per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione al consiglio di amministrazione che le delegherà secondo quanto previsto all'articolo 18 dello Statuto.

Procedure specifiche di controllo relative al processo di "*Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale*"

Nel processo in esame, oltre ai Protocolli di prevenzione e di controllo Generali interni, trovano applicazione le seguenti procedure specifiche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione e di segregazione dei compiti:

Tracciabilità e archiviazione: la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali devono essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico). Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci devono essere verbalizzate sui libri sociali. Il processo prevede che tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo debbano avere accesso ai libri sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento;

Segregazione dei compiti: la gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione) prevede il coinvolgimento di organi e funzioni con specifici ruoli, poteri e responsabilità, fra i quali in particolare:

- il Consiglio di Amministrazione procede alla convocazione dell'Assemblea, deliberando in merito alle materie da sottoporre all'esame e approvazione dei Soci;
- il Presidente è responsabile per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dell'ordine del giorno, la tempestività e la completezza dell'informativa pre - consiliare e consiliare (in particolare la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere portata a conoscenza dei consiglieri e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare);
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato di volta in volta, supporta le attività volte a garantire il funzionamento del Consiglio, assicurando un tempestivo e adeguato processo di verbalizzazione delle riunioni consiliari;
- le Funzioni competenti cui è richiesto devono predisporre la documentazione di supporto per i lavori del Consiglio di Amministrazione e/o le riunioni Assembleari;
- il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

3.3.2.4. GESTIONE DELLE INCOMBENZE SOCIETARIE E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Si tratta della gestione delle operazioni societarie sia di natura ordinaria, quali ad esempio, destinazione degli utili e delle riserve, che di natura straordinaria quali, ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni o acquisizioni / cessioni di partecipazioni in Società controllate / partecipate.

Soggetti interessati:

- amministratori, direttori generali, sindaci;
- tutti gli organi e le strutture dell'azienda coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge;
- chiunque, purché si trovi, rispetto all'ente, in una delle posizioni individuate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

Individuazione dei reati–presupposto associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Protocolli interni di comportamento e di controllo

Le operazioni societarie sia di natura ordinaria, quali ad esempio, destinazione degli utili e delle riserve, che di natura straordinaria quali, ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni o acquisizioni / cessioni di partecipazioni in Società controllate / partecipate, sono effettuate nel rispetto della normativa legale e regolamentare applicabile alle Società di capitali, nonché devono essere attuate nel rispetto dei principi etico comportamentali stabiliti nel Codice Etico e nei Criteri di Condotta aziendali.

La Direzione Amministrativa, con il supporto di professionisti esterni specializzati, svolge le verifiche ritenute necessarie per garantire il rispetto della normativa di riferimento (Codice Civile, TUIR) per la gestione delle eventuali operazioni societarie.

Le decisioni relative alle operazioni societarie vengono assunte dagli organi societari in accordo con le competenze stabilite dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società.

In particolare, le verifiche connesse alla distribuzione di utili in conformità alle norme di legge vengono svolte dalle funzioni competenti della Direzione Amministrativa in sede di predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio; nello specifico si procede al controllo, in caso di distribuzione di utili, del preventivo accantonamento a riserva legale come previsto dalla legge ossia fino ad 1/5 del capitale sociale (art. 2430 c.c).

Procedure specifiche di controllo relative al processo di "*Gestione delle incombenze societarie e delle operazioni straordinarie"*

Nel processo in esame, oltre ai Protocolli di Controllo Generali interni, trovano applicazione le seguenti procedure specifiche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione e di segregazione dei compiti:

Tracciabilità e archiviazione: devono essere opportunamente documentate ed archiviate presso la Direzione Amministrativa.

Gli organi della Società e la Direzione Amministrativa devono assicurare evidenza di tutte le attività relative alle operazioni societarie: in particolare sono archiviati i verbali del Consiglio di Amministrazione e quelli dell'Assemblea, nonché tutti i documenti relativi agli eventuali studi di fattibilità e/o alle valutazioni espresse dai professionisti esterni.

Segregazione dei compiti: vige il principio di segregazione dei compiti fra chi propone le operazioni sociali e chi le verifica ed autorizza.

Procure e deleghe: le prerogative degli organi societari in materia di operazioni societarie sono riepilogate di seguito:

- sono riservate all'Assemblea ordinaria le delibere affidate dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
- l'Assemblea straordinaria delibera sull'emissione di obbligazioni convertibili e sulla costituzione di patrimoni destinati di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
- al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'impresa.

3.3.2.5. GESTIONE DEI CONTRATTI INFRAGRUPPO39

Si tratta della gestione dei rapporti fra società del Gruppo BATTAGLIO sulla base di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza in merito agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. I rapporti fra società del Gruppo riguardano sia la gestione centralizzata di alcuni servizi a livello di Gruppo (controllo di gestione, ambito IT e locazioni) sia rapporti infragruppo di natura commerciale (ad es.: organizzazione fiere), le cui modalità, termini e condizioni sono disciplinati mediante contratti formalizzati fra le società del Gruppo.

Soggetti interessati:

- tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore dell'ente, intervengono nei rapporti infragruppo.
  Tali rapporti coinvolgono l'ente nella sua totalità, pertanto i Destinatari della presente procedura vanno individuati in tutte le risorse che prestano la propria attività a favore di BATTAGLIO nelle materie e nelle decisioni che assumono rilevanza a livello infragruppo.
- chiunque, purché si trovi, rispetto all'ente, in una delle posizioni individuate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

[39] Il legislatore non fornisce una definizione organica di gruppo aziendale, ma sviluppa l'argomento trattando il tema del controllo, definendo quindi cosa si intende per società "controllante", ovvero: (i) società che detengono in un'altra società la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria; (ii) società che dispongono di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante sempre in assemblea ordinaria; (iii) società che controllano un'altra società per vincoli contrattuali.
Nella pratica societaria, il gruppo di società può pertanto dirsi un'aggregazione di imprese formalmente e giuridicamente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate a una medesima direzione economica.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono;
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Protocolli interni di comportamento e di prevenzione

I rapporti tra le società controllate e/o collegate al gruppo devono essere improntati sui principi di trasparenza e correttezza, coesione ed opportunità.

La gestione dei rapporti infragruppo deve avvenire secondo i principi dettati in materia dal Codice Civile (art. artt. 2497 e ss. c. c.) ed in ossequio ai criteri imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché in applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico e ai Criteri di Condotta allegati al presente MOGC.

Premesso che, relativamente ai servizi resi infragruppo, la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 permane anche laddove lo stesso abbia proceduto a esternalizzare talune attività che sono da ritenersi sensibili; sulla base di tale assunto, anche le attività esternalizzate rappresentano pertanto aree foriere di rischio. Al fine di costruire un presidio di controllo, dal lato del committente, specifico per i dettami del D.Lgs. 231/01, tutti i contratti di fornitura di servizi infragruppo vanno corredati da clausole che richiamano il fornitore al rispetto del Modello e del Codice Etico della BATTAGLIO.

La BATTAGLIO e le sue eventuali controllate e/o collegate, nonché con la controllante, si scambiano le informazioni necessarie per l'attuazione delle strategie di gruppo e per l'ottimale attuazione dei modelli organizzativi.

3.4. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI, REATI CONTRO LA PERSONA, REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

La premessa che segue è necessaria per comprendere la scelta di accorpare in un'unica sezione queste fattispecie di reati presupposto, stanti anche i numerosi elementi di intersecazione tra gli stessi.

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

Il settore agroalimentare e, con esso BATTAGLIO, ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alla prevenzione di fenomeni criminali di sfruttamento della persona ed al contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo, impegno questo che l'azienda assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso. Inoltre, nell'attività di import ed export di prodotti ortofrutticoli, per lo più provenienti da Centro-Sud Italia e Sud America (aree fortemente interessate da fenomeni criminali e delinquenziali) è di particolare evidenza il rischio di mettere inconsapevolmente a disposizione di fornitori appartenenti o comunque potenzialmente contigui alla malavita organizzata, servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

Si fornisce qui di seguito una sintetica esposizione delle fattispecie di reato-presupposto in questione.

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Art. 3. Legge 146/2006 (Definizione di reato transnazionale)

"1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Art. 10 Legge 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La Legge 146/2006 ha inserito nell'insieme delle fattispecie di reato presupposto per la responsabilità ex D.lgs.231/2001 un gruppo di reati definiti come "transnazionali" ora anche richiamato all'articolo 61 bis del Codice Penale.
Le fattispecie criminose che assumono rilievo, anche a seguito di successivi interventi normativi, sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.P.R. 473/1973, articolo 291 quater)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74);
- Traffico di migranti (D.Lgs. 286/1998 art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Il presupposto necessario perché si origini la responsabilità per l'Ente consiste nella circostanza che i reati in questione vengano commessi in un contesto transnazionale.

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

L'art. 25-quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie". In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: "*Riduzione o mantenimento in schiavitù*" (art. 600 c.p.), "*Prostituzione minorile*" (art. 600-bis c.p.), "*Pornografia minorile*" (art. 600-ter c.p.), "*Detenzione di materiale pornografico*" (art. 600- quater c.p.), "*Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*" (art. 600-quinquies c.p.), "*Adescamento di minorenni*" (art. 609-undecies c.p.), "*Tratta di persone*" (art. 601 c.p.), "*Acquisto e alienazione di schiavi*" (art. 602 c.p.). Infine, si ricorda che l'art. 25-quater 1 del Decreto dispone la punibilità dell'Ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583-bis c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Tale reato punisce i datori di lavoro che assumono o si avvalgono di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato.

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui agli artt. 24 *ter*, 25 *quater*, 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 3 e 10 della Legge 146/2006,** tenuto conto che l'art 25-*quater* opera un rinvio "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi e non tipizza i reati presupposto[40], risultano **rilevanti con riferimento alle attività di BATTAGLIO le seguenti fattispecie di reato:**

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)**

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. (270-bis c.p.)**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[40] Nonostante la Corte di Cassazione abbia definito in via giurisprudenziale un primo reticolo di concetti entro il quale inserire tali reati presupposto, non è realistico tentare di fornirne un quadro organico per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'art 25-quater rinvia a tutti i potenziali reati terroristici previsti e prevedendi dal codice penale, dalle leggi speciali e dall'art 2 della Convenzione di New York; e a ciò deve aggiungersi la stessa natura onnicomprensiva di alcuni dei reati presupposto. In secondo luogo, i precedenti giurisprudenziali sono ancora assai scarsi poiché è assai difficile che, in concreto, un soggetto commetta il delitto avente finalità terroristica nell'interesse della società o dell'ente.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di

vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In sintesi, il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di

retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

  "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

L'art. 377 bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altre utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.
Diversamente da quanto previsto dall'articolo precedente (art. 377), soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere (ad es. il correo).
La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

- **Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

  "Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

  Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

  Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

Il favoreggiamento personale si concretizza nell'aiutare un'altra persona a sfuggire alla giustizia, agevolando la sua sottrazione alle autorità.
I requisiti necessari a integrare questo reato sono che l'aiutato abbia commesso un delitto punito con il carcere, e che l'aiutante non abbia partecipato al fatto delittuoso dell'aiutato.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

3.4.1. AREE "A RISCHIO"

L'analisi dei processi aziendali di BATTAGLIO ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 *ter*, 25 *quater*, 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 3 e 10 della Legge 146/2006, compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito sono elencate le aree "a rischio" unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- **Area finanziaria**

Attività correlate:
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei fondi aziendali;
- gestione delle disponibilità liquide;
- partecipazioni societarie.

- **Area commerciale (acquisti e vendite)**

Attività correlate:
- gestione acquisti beni (di consumo, di investimento, materiali e immateriali), servizi e prestazioni professionali;
- gestione vendite prodotti /servizi dell'attività di impresa;

- **Area logistica**

Attività correlate:
- gestione ricevimento merci e altri beni
- gestione uscita delle merci
- gestione dei rifiuti

- **Area risorse umane**

Attività correlate:
- ricerca del personale
- processo di selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

3.4.2. Analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' nei quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TRANSNAZIONALI, DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI, CONTRO LA PERSONA E DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo

3.4.2.1. GESTIONE ATTIVITÀ CONTABILI e FLUSSI FINANZIARI

Si tratta di tutte le attività relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività aziendale nelle scritture contabili, alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti effettuati dalla Società, delle riconciliazioni bancarie e dell'impiego della liquidità.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quiquies c.p.)
- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente di BATTAGLIO agisca in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa alla messa a disposizione di risorse finanziarie o economiche in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi considerati in questa sezione[41].
E' inoltre ipotizzabile l'utilizzo di risorse finanziarie della società offerte a un terzo per indurlo a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, all'autorità giudiziaria, nel contesto di un procedimento penale e nel caso in cui abbia facoltà di non rispondere.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Attività amministrativo-contabili e gestione dei flussi finanziari" e* per il processo "*Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari*" entrambi regolamentati nella sezione della Parte Speciale del presente Modello dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (rispettivamente paragrafi 3.1.3.2. e 3.1.2.4.), e le seguenti procedure specifiche, anche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione e di segregazione dei compiti:

- deve essere predisposto e adottato un processo di programmazione dei flussi finanziari che consenta, attraverso un'analisi sistematica degli scostamenti tra flussi effettivi e pianificati, di rilevarne le eventuali anomalie;
- incassi e pagamenti devono essere corredati di adeguata documentazione giustificativa, che va debitamente archiviata, al fine di attestarne la coerenza con ordini e fatture;
- riconciliazioni sistematiche periodiche, con cadenza adeguata, dei movimenti e dei saldi dei conti correnti con le scritture contabili;
- tracciabilità: la gestione dei fondi aziendali e l'impiego di disponibilità liquide devono essere accompagnate da adeguata documentazione relativa ai soggetti destinatari degli impieghi;
- segregazione: effettiva segregazione funzionale tra chi autorizza, gestisce le operazioni e chi effettua i pagamenti attraverso un adeguato sistema di deleghe per l'autorizzazione del pagamento.

[41] Nell'analizzare possibili ricadute applicative dell'art. 25-quater, occorre segnalare una pronuncia del 2007 del Tribunale Federale della Colombia che ha inflitto ad una multinazionale statunitense una sanzione pecuniaria per aver finanziato un gruppo terroristico di estrema destra. Il Giudice ha individuato un nesso indissolubile tra il finanziamento economico e l'interesse della multinazionale a eliminare potenziali oppositori alle sue politiche espansionistiche e di sfruttamento del territorio. Tale orientamento potrebbe caratterizzare diversi casi a venire legati al finanziamento di entità terroristiche, quale condotta meramente strumentale a finalità eterodirette (in linea di principio, di massimizzazione del profitto).

3.4.2.2. GESTIONE ACQUISTI BENI (MATERIA PRIMA, DI CONSUMO, DI INVESTIMENTO,

MATERIALI E IMMATERIALI), SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il processo di approvvigionamento concerne l'acquisto *in primis* della materia prima (prodotti ortofrutticoli), ma anche di beni, servizi e lavori strumentali all'esercizio dell'attività della Società e comporta il coinvolgimento di alcune tipologie di fornitori (es: cooperative, imprese di trasporti, di pulizia, etc…). In considerazione delle fattispecie di reato trattate in questa sezione, di particolare rilievo sono le attività di gestione dei rapporti con i fornitori, sia di beni sia di servizi, che utilizzano manodopera.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) diretta a commettere il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- tratta di persone (art. 600 bis c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001)

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione con riferimento al processo in esame si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente di BATTAGLIO agisca in concorso con un fornitore autore materiale del reato.
Perché si configuri la responsabilità dell'azienda è necessaria la consapevolezza di concorrere nel reato e l'ottenimento di un vantaggio per l'azienda stessa.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento, di prevenzione e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti"* regolamentato nella sezione dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (paragrafo 3.1.3.1.), i protocolli di controllo specifici previsti per i processi "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti passivi e attivi con controparti private – vendita di prodotti ortofrutticoli diretti principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)"* (paragrafo 3.2.2.1.) e "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti con partner commerciali in connessione a rapporti con clienti"* (paragrafo 3.2.3.1.) regolamentati nella sezione dedicata ai Reati di corruzione tra privati della Parte Speciale del presente Modello, e le seguenti procedure specifiche, anche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione:

- adozione di un sistema di rating dei fornitori che consideri anche eventuali violazioni del Codice Etico e del presente Modello;
- adozione di criteri di selezione dei fornitori che comprende verifiche anche sotto il profilo della legalità (a titolo esemplificativo: condanne dell'ente, dei componenti dell'organo amministrativo, procedimenti giudiziari penali pendenti);
- il prezzo delle transazioni deve essere coerente con riferimento ai prezzi di mercato;
- tracciabilità: coerenza degli acquisti con l'attività di impresa e di quest'ultima con l'oggetto sociale attraverso la corrispondenza tra documentazione (richieste di acquisto, ordini) e acquisti effettuati (DDT, fatture, pagamenti).

Procedure specifiche di controllo relative al processo di "*Gestione acquisti beni (di consumo, di investimento, materiali e immateriali), servizi e prestazioni professionali*"

Nel processo in esame, oltre ai Protocolli di prevenzione e di controllo Generali interni, con riferimento alle attività di movimentazione e lavorazione svolte presso gli stabilimenti di Torino e Roma da parte di soggetti non direttamente alle dipendenze della Società, ma facenti parte del personale di enti terzi (cooperative e società appaltatrici) trovano applicazione le seguenti procedure di controllo e istruzioni di accreditamento specifiche per l'accesso alle aree aziendali (uffici/magazzini/depositi) dei lavoratori alle dipendenze di fornitori appaltatori e sub-appaltatori.

Il processo di accreditamento e controllo accessi agli stabilimenti, definito nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto previsto dai contratti con i fornitori, si articola in genere nelle seguenti principali fasi di attività:

- raccolta della documentazione necessaria per istruire i permessi di accesso;
- verifica della correttezza e della completezza della documentazione ottenuta;
- rilascio dei lasciapassare per persone, mezzi e muletti.

Le specifiche istruzioni operative adottate da BATTAGLIO, utilizzate anche per supportare l'iter di accreditamento di ditte, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono formalizzate in apposito documento e sono trasmesse alle imprese appaltatrici / fornitori;
- stabiliscono modalità di archiviazione della documentazione prodotta;
- la consegna dei documenti deve avvenire almeno 15 gg prima dell'inizio delle attività;
- alle imprese sub-appaltatrici sono richiesti i DURC; tali documenti devono essere aggiornati obbligatoriamente ogni 120 giorni (o comunque prima della scadenza);
- si richiede una dichiarazione in merito alla regolarità dei contratti in essere con i dipendenti;
- è prevista la trasmissione da parte delle ditte richiedenti l'accreditamento dell'elenco, redatto su carta intestata, del personale autorizzato ad accedere agli stabilimenti per i lavori di competenza, con l'indicazione di cognome e nome, incarico (mansione), e con la dichiarazione firmata dal datore di lavoro delle ditte richiedenti contenente quanto segue:
  - che il personale incluso nell'elenco è regolarmente assunto;
  - che il personale è regolarmente idoneo alla mansione assegnata ed i certificati di idoneità fisica sono allegati al presente dossier;
  - che al personale sono stati consegnati i dispositivi di protezione individuale necessari;
  - che il personale ha ricevuto adeguata formazione ed informazione sul progetto, sui rischi relativi alla sua mansione e alle lavorazioni da eseguirsi, sui dispositivi di sicurezza da utilizzare, sulle modalità di esecuzione dei lavori;
  - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri assicurativi assistenziali e previdenziali.

Direttiva per l'accesso di terzi.
In nessun caso può essere presente in stabilimento personale estraneo all'azienda senza autorizzazione.
Se a seguito di controllo le persone esterne presenti in azienda dovessero presentare incongruenze o irregolarità, non le sarà consentito di operare all'interno dell'azienda.
Particolare cura inoltre deve essere posta anche nel controllo dell'attività delle imprese fornitrici nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche.
Tutto il personale della Società è tenuto a rispettare e a far rispettare le suddette disposizioni.

3.4.2.3. GESTIONE VENDITE PRODOTTI /SERVIZI DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

Questo processo comprende tutte le attività necessarie all'acquisizione, gestione e sviluppo dei clienti, la gestione degli ordini e delle vendite, lo sviluppo, la commercializzazione e la comunicazione del prodotto ed in generale le politiche di vendita e le strategie di marketing.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:

- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quiquies c.p.)
- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione con riferimento al processo in esame si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente di BATTAGLIO agisca in concorso con un fornitore autore materiale del reato.
Perché si configuri la responsabilità dell'azienda è necessaria la consapevolezza di concorrere nel reato e l'ottenimento di un vantaggio per l'azienda stessa.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda il processi sensibile in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di prevensione e di controllo generale interni (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per i processi "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti passivi e attivi con controparti private – vendita di prodotti ortofrutticoli diretti principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)"* (paragrafo 3.2.2.1.) e "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti con partner commerciali in connessione a rapporti con clienti (c.d. contractual arrangement of sales-related services)*" (paragrafo 3.2.3.1.) regolamentati nella sezione dedicata ai Reati di corruzione tra privati della Parte Speciale del presente Modello, e le seguenti procedure specifiche, anche in materia di tracciabilità e archiviazione della documentazione e di segregazione delle funzioni:

- il valore delle transazioni deve essere coerente con il costo del prodotto e con i prezzi di mercato;
- la documentazione contabile deve essere coerente con l'attività di impresa e quest'ultima con l'oggetto sociale attraverso la corrispondenza tra documentazione contabile e oggetto delle vendite;
- le fatture emesse devono essere coerenti con gli ordini dei clienti e la fornitura/produzione effettuata;
- eventuali operazioni atipiche (ad esempio fatture di importo rilevante aventi causali estranee all'attività di impresa o proventi straordinari) devono essere motivate con adeguata documentazione a supporto;
- verifiche periodiche della clientela, con particolare riguardo a quella con cui sono instaurati rapporti continuativi, anche sotto il profilo della legalità (a titolo esemplificativo: condanne dell'ente, dei componenti dell'organo amministrativo, procedimenti giudiziari penali pendenti);
- tracciabilità: le trattative commerciali, dalla formulazione della richiesta inoltrata dal cliente alla formalizzazione del contratto, ivi compresa la predisposizione e l'autorizzazione dell'offerta, devono essere documentate e debitamente archiviate;

- segregazione: esistenza di un ciclo attivo strutturato con chiara individuazione di ruoli, responsabilità e adeguata separazione delle funzioni.

3.4.2.4. GESTIONE RICEVIMENTO E USCITA MERCI E ALTRI BENI

Questo processo comprende le attività di pianificazione, organizzazione e movimentazione dei flussi dei merci/prodotti in ingresso, all'interno del magazzino/stabilimento e verso l'esterno. BATTAGLIO svolge parte di queste attività in *outsourcing* appaltandole a cooperative o società esterne.

Individuazione dei reati associabili
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) diretta a commettere il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- tratta di persone (art. 600 bis c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo
Per quanto riguarda il processo sensibile in esame, oltre agli altri componenti di prevenzione e di controllo generale interni (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli specifici pdel processo "*Selezione, assunzione e amministrazione del personale*" regolamentato nella sezione "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" (paragrafo 3.1.3.3.) della Parte Speciale del presente Modello e le procedure sviluppate da BATTAGLIO (codice doc. PO.RI Rintracciabilità), integrate nel Sistema di Gestione della Qualità, finalizzate all'attuazione di un metodo efficace di controllo dei flussi in entrata e in uscita e le seguenti procedure specifiche:
- adozione di processi tracciati di accettazione dei beni in entrata (con verifica di corrispondenza del contenuto dei colli/pallets/pedane con la documentazione accompagnatoria e gli ordini di acquisto)
- verifica del contenuto dei colli/pallets/pedane in uscita da parte di soggetti diversi da coloro che li hanno confezionati.

3.4.2.5. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale comprende tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e, successivamente, all'amministrazione del personale dipendente.

Individuazione dei reati associabili
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) diretta a commettere il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- tratta di persone (art. 600 bis c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo
Per quanto riguarda il processo sensibile in esame, oltre a far riferimento ai componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) si rimanda agli standard di controllo specifici previsti per il processo sensibile "*Selezione, assunzione e amministrazione del personale*" regolamentato nella sezione "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" (paragrafo 3.1.3.3.) della Parte Speciale del presente Modello.

Procedure specifiche di controllo relative al processo di "*Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente*"

Le procedure e istruzioni che seguono, e si aggiungono a quelle del succitato processo sensibile "*Selezione, assunzione e amministrazione del personale*" costituiscono un importante presidio per la prevenzione dei rischi di lavoro irregolare e clandestino:

- acquisizione della documentazione attestante la cittadinanza e la regolarità della presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
- attuazione di una corretta informazione e formazione relativamente alla conoscenza dei comportamenti illeciti sanzionati e all'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati associativi;
- verifica periodica delle competenze delle persone in funzione dei ruoli ricoperti al fine anche di motivare e giustificare promozioni e passaggi interni.

3.5. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001,** risultano **rilevanti le seguenti fattispecie di reato:**

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

  Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista o detiene monete [c.p. 458] contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [c.p. 28, 463, 694]

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

  Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 458, 463]

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

  Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo [c.p. 63].

  Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali [c.p. 460, 461, 463, 464, 466].

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

  Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [c.p. 459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 (1).

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo [c.p. 63].

3.5.1. AREE "A RISCHIO"

Con riguardo ai reati ex art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, le aree "a rischio" identificate sono l'area commerciale e l'area amministrativa, ovvero le aree in cui vi è impiego di denaro contante, prevalentemente nel rapporto con clienti e fornitori.

3.5.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di REATI di FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da BATTAGLIO e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

1. gestione della cassa aziendale, con particolare riferimento all'attività svolta presso il CAAT (Centro Agroalimentare di Torino) e il CAR (Centro Agroalimentare di Roma);

2. in generale acquisizione di somme a conferma dell'ordine o per pagamenti di valore inferiore al limite di utilizzo del contante secondo la legge vigente.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti*" (paragrafo 3.1.3.1.) e le procedure per l'area acquisti sviluppate dalla BATTAGLIO integrate nel Sistema di Gestione della Qualità nonché i seguenti principi di comportamento che si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, operino in azienda.

In particolare, è fatto obbligo di:

- adottare ogni forma di misura preventiva idonea a verificare la legalità del denaro ricevuto (es. mediante uso del lettore ottico o attraverso altre apparecchiature o strumento);
- controllare l'autenticità dei titoli di credito ricevuti;
- tenere una *check list* per verificare ed associare somme ricevute/valori di bollo acquistati alla rivenditoria specifica o la persona fisica o giuridica che li ha consegnati e/o corrisposti;
- acquistare valori di bollo solo da rivenditori autorizzati;
- adottare un sistema in grado di tracciare tutte le operazioni di acquisto;
- detenere una cassa aziendale gestita dall'area Finanza per poter effettuare acquisti correnti e di risibile importo.

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001,** risultano **rilevanti le seguenti fattispecie di reato:**

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

  Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508].

È un reato di pericolo. Di conseguenza, è sufficiente che la violenza e i mezzi fraudolenti siano idonei allo scopo, indipendentemente dal concreto verificarsi dell'impedimento o del turbamento.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

  Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti[42] o alterati[43], cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517].

  Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Per la sussistenza del dolo è necessaria sia la volontà di mettere in vendita o in circolazione prodotti industriali, con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati, sia la volontà di arrecare un pregiudizio all'industria nazionale.

Il reato si consuma al verificarsi del pregiudizio per l'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)**

  Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2).

[42] Per contraffazione si intende la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo e di stesse conformazioni e caratteristiche, in modo tale da rendere difficile distinguere l'oggetto contraffatto da quello originale.

[43] Per alterazione si intende la modifica di un singolo contrassegno mediante modifiche marginali.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29]

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444].

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine economico, così come nella tutela dell'interesse superindividuale alla buona fede ed alla lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali.

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o completamento dell'alimentazione, che vengano presentate come genuine pur non essendolo. In particolare, le sostanze non genuine o contraffatte o alterate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.

Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità la quale deve essere preesistente e non sopravvenuta.

Il reato si configura qualora, ad esempio, beni posti in commercio a causa della carenza qualitativa / quantitativa possano qualificarsi come "non genuini": prodotti in cattivo stato di conservazione o contenenti residui di sostanze indesiderate, oltre i limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il reato in questione consiste nell'usare nomi, marchi, segni distintivi, nazionali od esteri, atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La condotta del mettere in circolazione è alternativa a quella del porre in vendita e si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la *res* dalla sfera giuridica di un soggetto.

Non è necessario che i nomi, i marchi e i segni distintivi siano contraffatti od alterati. È sufficiente che possano indurre in errore l'eventuale compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'elemento psicologico è costituito dal dolo generico, richiedendosi la coscienza e volontà del porre in vendita o, comunque, in circolazione prodotti con segni mendaci. E' un reato di pericolo che si consuma nel momento in cui siano messi in circolazione o posti in vendita prodotti con segni mendaci. Per l'espressa riserva prevista dal Legislatore, si esclude la sussistenza del reato in esame qualora ricorrano i delitti di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali).

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Questo reato è perseguibile a querela della persona offesa; per espressa riserva prevista dal Legislatore, si esclude la sussistenza del reato in esame qualora ricorrano i delitti di cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

In relazione alla fattispecie di cui al comma 2 è richiesto il dolo specifico di trarre profitto.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in considerazione del fatto che il D. Lgs 10 febbraio del 2005, n. 30 include nell'espressione proprietà industriale anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un paese, che serve a designare un prodotto originario, con le differenze che:

- con riferimento all'indicazione geografica, una determinata qualità, la reputazione e un'altra caratteristica del prodotto possono essere attribuite all'origine geografica e la sua produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata;

- con riferimento alla denominazione di origine le qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avviene nell'area geografica delimitata.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata deve coesistere anche il perseguimento del fine di profitto.

A titolo esemplificativo, il reato si realizza mediante la contraffazione di etichette indicanti l'origine dei prodotti alimentari.

3.5.3. AREE "A RISCHIO"

Prima di individuare le aree esposte a maggior rischio di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 bis 1. occorre precisare che sono reati comuni dolosi realizzabili da "chiunque" si trovi, rispetto all'ente, in una delle posizioni individuate dall'art. 5 D. Lgs. 231/2001. In altre parole, sono reati che possono essere potenzialmente posti in essere dai soggetti destinatari del presente Modello e l'ente non risponde se quest'ultimi hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Premesso quanto sopra e stante l'attività di BATTAGLIO (acquisto, selezione, confezionamento di prodotti ortofrutticoli), possono essere considerate a maggior rischio le seguenti aree aziendali, che direttamente o indirettamente, sono in relazione con la produzione ed il commercio di beni agroalimentari:

- **Area Qualità – Commerciale**

Attività correlate:
- selezione e qualifica dei fornitori
- approvvigionamento materie prime (alimentari e non);
- produzione: selezione e confezionamento prodotti ed etichettatura

- **Area Qualità – Magazzino**

Attività correlate:
- verifica caratteristiche prodotto
- campionamenti
- certificazioni/uso marchi, brevetti, segni distintivi
- verifica della filiera
- verifica delle linee di produzione
- conservazione e stoccaggio delle merci
- gestione prodotto all'interno delle celle di maturazione

- **Area commerciale – Vendite**

Attività correlate:
- selezione delle merci
- tenuta elenchi clienti
- attività distributiva
- uso di marchi e altri segni distintivi

- **Area logistica - Import**

Attività correlate:
- Adempimenti doganali
- imballaggi

- **Area Amministrativa**

Attività correlate:
- Iscrizione a bilancio dei c.d. "*intangibles*" (contratti di fornitura, *royalties*, diritti d'uso, contabilizzazione di brevetti, marchi e stima del periodo di utilità aziendale)

- **Area Marketing**

Attività correlate:
- sito web aziendale, social e pubblicità
- monitoraggio filiere fino al consumatore finale

3.5.4. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo

3.5.4.1. Approvvigionamento delle materie prime

BATTAGLIO acquista prodotti ortofrutticoli da fornitori italiani o stranieri, al fine di poter approvvigionare i propri magazzini e stand presso i mercati generali, soddisfacendo le richieste dei clienti e garantendo una qualità idonea del prodotto fornito, a seconda della stagionalità e del prodotto stesso. La politica di BATTAGLIO circa gli acquisti, mira a stabilire rapporti di massima trasparenza e collaborazione con i propri selezionati fornitori.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questo processo, in accordo con quanto riportato nel Manuale di Qualità ("analisi rischio food defence") i reati ipotizzabili sono:
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode in commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda il processo sensibile in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti"* regolamentato nella sezione dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (paragrafo 3.1.3.1.), i protocolli di controllo specifici previsti per i processi "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti passivi e attivi con controparti private – vendita di prodotti ortofrutticoli diretti principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)"* (paragrafo 3.2.2.1.) e "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti con partner commerciali in connessione a rapporti con clienti*" (paragrafo 3.2.3.1.), regolamentati nella sezione dedicata ai Reati di corruzione tra privati *"Gestione acquisti beni (materia prima, di consumo, di investimento, materiali e immateriali), servizi e prestazioni professionali"* (paragrafo 3.4.2.2.), *"Gestione vendite prodotti /servizi dell'attività di impresa"* (paragrafo 3.4.2.3.) *e "Gestione ricevimento e uscita merci e altri beni"* (paragrafo 3.4.2.4.), regolamentati nella sezione dedicata ai Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata, transnazionali, di impiego di cittadini di paesi terzi irregolari, contro la persona e di intralcio alla giustizia della Parte Speciale del presente Modello, le procedure per lo svolgimento delle pratiche doganali sviluppate dalla BATTAGLIO (codice doc. IO.SD), nonché il Piano di Autocontrollo, la certificazione biologica rilasciata dall'ente Q Certificazioni (mele e banane) e la certificazione FAIR TRADE rilasciata dall'ente Flocert.

Inoltre, BATTAGLIO si conforma alle disposizioni dell'*International Featured Standards – IFS Food* (standard internazionale di processo rivolto ad aziende che trasformano prodotti alimentari o che confezionano prodotti alimentari sfusi) che consente all'azienda di vendere i proprio prodotti alla GDO essendo pienamente conforme alle relative linee guida e ai regolamenti legislativi inerenti alla sicurezza alimentare e/o sicurezza del prodotto.

BATTAGLIO, in ossequio al principio c.d. di "Cultura della sicurezza alimentare" introdotto dal Regolamento UE 2021/382, pone in essere azioni e attività volte alla promozione della sicurezza alimentare e alla valutazione del livello di conoscenza della stessa all'interno dell'azienda. E' in corso di elaborazione, a cura della Funzione Qualità, un piano specifico di formazione e divulgazione della "Cultura della sicurezza alimentare" rivolto a tutti i livelli aziendali, dalla Direzione agli addetti alla produzione, che individua comportamenti, competenze e responsabilità consone al conseguimento e al mantenimento di tale principio.

3.5.4.2. Politica della qualità – sicurezza alimentare – igiene del processo – autocontrollo – gestione procedure ritiro/richiamo – rintracciabilità – etichettatura

Questi processi riguardano le operazioni legate all'approvvigionamento, allo stoccaggio, all'eventuale maturazione (banane e avocado), alla selezione, al confezionamento, alla conservazione e alla distribuzione dei prodotti agroalimentari.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono:
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode in commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Il sistema di controllo interno di questo processo e delle relative attività "sensibili" si basa sulle procedure interne, sulle procedure speciali menzionate nel precedente paragrafo ed in particolare nel Manuale della Qualità e nel Piano di Autocontrollo.

In particolare, il Piano di Autocontrollo ha lo scopo di descrivere e documentare il sistema di gestione per la sicurezza alimentare ed il metodo HACCP seguito per l'analisi dei pericoli, mentre gli scopi principali del Manuale della Qualità sono:

- rispondere alle esigenze dei clienti in termini di requisiti di sicurezza alimentare e buone pratiche di produzione;
- descrivere in maniera esaustiva il sistema di qualità dell'azienda per soddisfare i requisiti dello standard IFS Food ultima revisione in vigore;
- fornire un adeguato supporto documentale al sistema.

In ossequio a quanto disposto dal Reg. (CE) 178/02, BATTAGLIO si è dotata di appositi sistemi di rintracciabilità, intesa come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. La rintracciabilità è uno strumento fondamentale per assicurare la possibilità di intervento a fronte di problemi sul prodotto sotto il profilo sanitario. Essa, tuttavia, svolge un ruolo fondamentale di prevenzione anche per le eventuali problematiche di presentazione al consumatore che peraltro, in taluni casi possono anche avere implicazioni di carattere sanitario (si pensi alla mancata indicazione di un allergene).

Il Manuale della Qualità aziendale, unitamente al Piano di Autocontrollo, racchiude le previsioni di attuazione, gestione e controllo del "*Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare*" detto "SGSA" e del suo miglioramento e adeguamento continuo.

All'interno del Piano di Autocontrollo si trovano due diagrammi di flusso ("*Flusso generale frutta*" e "*Flusso maturazione banane e avocado*"), l'indicazione delle "misure preventive" volte a evitare il pericolo di contaminazione del prodotto, l'identificazione dei possibili pericoli (mediante un'analisi dei rischi condotta identificando per ogni fase i pericoli correlati, ovvero ogni agente biologico, chimico o fisico aventi la potenzialità di causare danni alla salute del consumatore). Una valutazione specifica viene riservata al "rischio allergeni".

La Direzione Generale ha delineato la struttura organizzativa: deleghe, responsabilità e competenze sono definite chiaramente nella procedura "*Gestione delle risorse*" (PO.RIS), nell'"*Organigramma*" e nel "*Mansionario*".

La Direzione Generale, con la collaborazione del RSGQ, effettua annualmente il riesame del Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare (SGSA) in modo da garantire costantemente la sua concretezza ed il suo continuo miglioramento.

La Direzione Generale, come previsto dalle linee guida dello standard stesso, ha inoltre nominato un rappresentante IFS e i componenti del gruppo di sicurezza alimentare e gestione crisi (TEAM HACCP). Il Team HACCP si compone di figure aziendali che con le loro competenze sono in grado di ricoprire i settori aziendali che possono avere un certo impatto sulla sicurezza alimentare (es. Qualità, Magazzino e Manutenzione).

3.5.4.3. Distribuzione/vendita – marketing e pubblicità

BATTAGLIO riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto; inoltre fa della sicurezza alimentare e della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi ad immettere sul mercato alimenti sicuri e sani, fornendo un'informazione coerente con le caratteristiche del prodotto.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono:
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode in commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i protocolli di controllo specifici previsti per i processi "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti passivi e attivi con controparti private – vendita di prodotti ortofrutticoli diretti principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)"* (paragrafo 3.2.2.1.) e "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti con partner commerciali in connessione a rapporti con clienti*" regolamentati nella sezione dedicata ai Reati di corruzione tra privati (paragrafo 3.2.3.1.), della Parte Speciale del presente Modello, il Manuale della Qualità e il Piano di Autocontrollo.

3.5.4.4. Etichettatura e pubblicità di prodotti a marchio dell'azienda nonché a marchio di terzi

(Private Label)

Per etichettatura, secondo quanto riportato all'articolo 2 del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori deve ritenersi "*qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento*". Altro riferimento normativo importante è il D. Lgs. 109/92.
L'etichettatura degli alimenti fornisce un supporto fondamentale per il consumatore finale, perché possa fare scelte consapevoli in fase di acquisto.
Tali etichette, infatti, riportano una serie di informazioni (obbligatorie per legge) importanti non solo per tutelare la salute del cliente, ma anche per permettergli di avere indicazioni e parametri uniformi nella valutazione e diventano di fatto una sorta di "carta d'identità" che accompagna l'alimento.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode in commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Nel processo in esame trovano rigorosa applicazione il Codice Etico ed i Criteri di Condotta, i Protocolli di Controllo Generali interni e le seguenti procedure specifiche:
- formalizzazione/adozione di una procedura per la gestione delle etichette;
- adozione di un sistema di aggiornamento dell'etichettatura che impedisce la circolazione nel mercato di prodotti non più corrispondenti alle indicazioni di etichettatura a cura della Funzione Qualità;
- la società applica la procedura di gestione dell'etichettatura anche sui prodotti a marchio terzi;
- impostazione coordinata e controllata della comunicazione pubblicitaria, compresa quella non veicolata tramite *packaging*;
- prima dell'immissione di prodotti sul mercato è accertata la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore.

3.5.4.5. Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale

BATTAGLIO per la gestione dei marchi o degli altri segni distintivi propri o di terzi si avvale, attraverso l'Ufficio Marketing, della consulenza di uno studio esterno specializzato in materia, assicurando in ogni caso la tracciabilità dell'intervento dei soggetti operanti, in modo da poter dimostrare il loro coinvolgimento nell'esecuzione di determinate attività.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono:
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda il processo sensibile in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione i seguenti principi e protocolli di controllo:
- la gestione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

- in fase di ideazione di un nuovo marchio devono essere effettuate la ricerca di anteriorità e l'esame di confondibilità e ingannevolezza per accertarne la registrabilità nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- aggiornamento dell'archivio/banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società e regolare gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- qualora si renda opportuno stipulare accordi di licenze d'uso attive e/o passive di marchi, dovranno essere definiti nei relativi contratti clausole e procedure che impediscano l'utilizzo delle suddette licenze in modo non conforme alle *policy* della società titolare o in violazione dei diritti di terze parti;
- accertamento della legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- prevedere che, in caso di contestazione da parte di terzi, dell'utilizzo di marchi o brevetti dati in licenza d'uso dal fornitore, quest'ultimo provveda a tenere indenne e a manlevare la Società da ogni pretesa, danno e/o da qualsiasi provvedimento che possa limitare la produzione e/o la vendita del prodotto da parte della Società, nella misura che la stessa riterrà più opportuna;
- svolgimento riunioni periodiche dedicate alla revisione del portafoglio c.d. "intangibile" della Società;
- prevedere l'utilizzo dell'accordo di segretezza in tutti i casi di collaborazione tecnica, anche esplorativa e di studio con terzi, in modo da evitare che una divulgazione delle idee non opportunamente protetta e documentata possa rendere nullo un eventuale successivo brevetto o permettere ad altri di rivendicarne la paternità in anticipo;
- prevedere che il fornitore/partner che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente informare la Società qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese, una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;
- prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partner, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dalla Società e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo.

Art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001,** risulta **rilevante la seguente fattispecie di reato:**

- **Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

3.5.5. AREE "A RISCHIO"

Con riferimento all'operatività aziendale, i rischi di commissione dei reati in materia di violazione dei diritti d'autore possono verosimilmente presentarsi nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, in a particolare *software*, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività di BATTAGLIO o destinati ad omaggi per la clientela.

3.5.5.1 Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) si rimanda al protocollo speciale *"Gestione acquisti beni (materia prima, di consumo, di investimento, materiali e immateriali), servizi e prestazioni professionali"* regolamentato nella sezione dedicata ai Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

democratico, di criminalità organizzata, transnazionali, di impiego di cittadini di paesi terzi irregolari, contro la persona e di intralcio alla giustizia (paragrafo 3.4.2.2.)

3.6. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Come già rilevato, la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-*septies*, inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 con la legge 3 agosto 2007 che ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (8)
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (2).
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave, se dal fatto deriva:
  - una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
  - una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima, se dal fatto deriva:
  - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - la perdita di un senso;
  - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale e prevalente regolamentazione nel D. Lgs. 81/2008 in attuazione dell'art. 1 della legge 123/2007 (di seguito anche Testo Unico o TUS).

3.6.1. AREE "A RISCHIO"

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

La peculiarità della previsione normativa, che differenzia i reati colposi di cui all'art. 25 *septies* dalle altre tipologie di reati presupposto sin qui esaminate, non consente di escludere *ex ante* alcuna attività o settore aziendale dall'ambito operativo del citato articolo.

3.6.2. Protocolli e procedure di comportamento, prevenzione, protezione e controllo in materia di SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Secondo l'art. 30 del D. lgs. n. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa, BATTAGLIO:

- adotta e tiene aggiornato il "**Documento di Valutazione dei Rischi**" (c.d. **DVR**) che contiene:
  - la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
  - la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei medici competenti (MC) che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- un piano di miglioramento rivisto annualmente in occasione della riunione periodica.

Il DVR è redatto dal DDL con il supporto ed il contributo del RSPP, del MC e dal RLS, e quindi approvato dal DDL. L'iter di approvazione è attestato dalle firme apposte sul frontespizio. Il DVR è identificato da data certa e indice di revisione.
Il DVR è adeguatamente comunicato ai dipendenti, ed in generale alle parti interessate, ed è periodicamente riesaminato affinché mantenga la sua idoneità a mitigare e ridurre i rischi per i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché soggetti ad essi equiparati, nello svolgimento delle loro attività e affinché sia costantemente aggiornato e allineato a regolamenti e leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e adeguato nel caso di intervenuti mutamenti dei processi produttivi.

- si è data un **Codice Etico** e dei **Criteri di Condotta** aziendali, nei quali sono contemplati anche specifici principi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Ha sviluppato un **sistema di deleghe e responsabilità** in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per sistema di deleghe si intende un sistema secondo il quale ciascuna delega è redatta per iscritto e determina le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate.
  Compiti e responsabilità di delegati, preposti, addetti al servizio di prevenzione e protezione, addetti alle squadre di emergenza, antincendio e di primo soccorso devono essere descritti e formalizzati.

  In tale ambito, BATTAGLIO ha individuato tra i membri del Consiglio di amministrazione il c.d. **Datore di Lavoro** (**DDL**) che nomina il **Responsabile** del **Servizio** di **Protezione e Prevenzione** (**RSPP**), il **Medico Competente** (**MC**), i **Preposti**, gli **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione** (**ASPP**), i **Responsabili della gestione delle Emergenze** e i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza** (**RLS**). La designazione avviene secondo modalità che:

  - definiscono i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
  - prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
  - prevedono lo svolgimento *dell'assesment* sul personale per comprenderne le capacità e le

    disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
  - prevedono una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
  - prevedono la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.

  In particolare, al **RSPP** sono attribuite le seguenti funzioni e responsabilità:

- raccogliere e aggiornare il quadro normativo, individuare le norme di Salute e Sicurezza che interessano le attività dell'azienda;
- individuare le prescrizioni, pianificare le attività necessarie e dare sistematico riscontro del loro rispetto in collaborazione con le funzioni aziendali;
- per le norme di particolare rilevanza e interesse, il RSPP ne assicura la diffusione, accompagnandola con note informative ed esplicative.
- fornire consulenza specialistica alla struttura aziendale in relazione alle problematiche emergenti relativamente alle postazioni di lavoro del personale;
- collegarsi con il Medico Competente effettuando i sopralluoghi congiunti previsti dalla Legge;
- tenere i collegamenti con l'RLS aziendale;
- fornire supporto specialistico durante i contatti con gli Enti di Sicurezza esterni (ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro ecc…);
- raccogliere ed elaborare dati sul fenomeno infortunistico;
- collaborare alla realizzazione di programmi di prevenzione e formazione;
- provvedere alla gestione delle procedure e dei documenti relativi alla salute e sicurezza.

Data la struttura aziendale, articolata in più *plant* produttivi situati in Regioni diverse, il **Medico Competente** (MC), nominato dal DDL, svolge le funzioni attribuitegli dalla legge avvalendosi per la sorveglianza sanitaria della collaborazione di altri medici competenti che provvede a coordinare.

I **Preposti** sono individuati secondo la normativa vigente nelle persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitigli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L'addetto al servizio di prevenzione e protezione (**ASPP**) deve avere capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art.32 c.1 D. Lgs.81/08). Nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione è coordinato dal RSPP.

Il **Responsabile della gestione dell'emergenza** ha il ruolo di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza e di comunicare al RSPP la necessità di aggiornamenti in caso di sostanziali modifiche organizzative o a impianti e attrezzature, recarsi sul posto ove si è verificata l'emergenza al fine di verificarne la consistenza, coordinare l'intervento degli addetti, decidere o impartire l'ordine di evacuazione dei locali, tenere i rapporti di collaborazione con gli enti di soccorso.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**) sono consultati preventivamente e ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali, nonché le iniziative di formazione.
Il RLS appone la sua firma sul DVR ed è consultato in fase di valutazione dei rischi lavorativi e sulla predisposizione degli *iter* formativi.
Il RLS è periodicamente consultato, su richiesta dello stesso o per iniziativa del RSPP al fine di

discutere ogni problema relativo alla prevenzione o per indagini su infortuni rilevanti o particolari.

- Adotta specifiche procedure (**Piani di Emergenza**) volte a regolamentare le attività di gestione delle emergenze e di evacuazione degli edifici, di organizzazione delle squadre di emergenza e di soccorso, di segnalazione di infortuni e incidenti e di gestione della segnaletica antincendio.
  In particolare, viene formulato uno specifico piano di emergenza per ciascun sito della Società. Per ogni piano di emergenza vengono individuati un responsabile per l'emergenza ed un numero adeguato di addetti antincendio ed evacuazione e al primo soccorso; queste funzioni sono nominate dal DDL. Gli addetti antincendio ed evacuazione e al primo soccorso sono sottoposti a visita medica di idoneità e opportunamente formati sulla materia specifica.
  Ai fini di una efficace gestione delle emergenze, sono apposte in posizione visibile nei luoghi di maggiore passaggio: planimetrie con indicazione delle vie di fuga e delle attrezzature di emergenza, indicazioni e tabelle contenenti i riferimenti della struttura di prevenzione aziendale, riferimenti nominativi e telefonici per l'emergenza e norme comportamentali per la prevenzione degli incendi.

- Ove ricorrono le condizioni previste dall'art. 26 comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (TUS), attraverso la predisposizione del **Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze** (**DUVRI**), garantisce l'idoneo coordinamento delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi che operano presso la società, fornendo loro dettagliate informazioni sullo specifico rischio esistente nell'ambiente in cui sono chiamate a operare e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate e da adottarsi. Il DUVRI viene visionato dalle ditte appaltatrici che, previe eventuali integrazioni e modifiche concordate tra le parti, lo sottoscrivono a titolo di impegno espresso al rispetto di quanto dal medesimo regolamentato.

- Pone in essere **attività di monitoraggio e verifica** tecnica dei luoghi di lavoro e del rispetto delle procedure di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori. Queste attività di controllo sono effettuate periodicamente, per gli ambiti di competenza, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Medico Competente (MC) e/o da eventuali esperti appositamente incaricati. Di tali attività di verifica e delle relative risultanze è tenuta traccia con l'archiviazione delle loro evidenze documentali.

- Effettua **controlli**, **verifiche** e **manutenzioni** periodiche degli impianti e delle attrezzature di lavoro. Tali attività sono organizzate in maniera idonea a garantire la prevenzione da danni e infortuni derivanti da inadeguatezze, malfunzionamenti, scorretto uso o imputabili ad altre problematiche tecniche. Gli interventi di manutenzione sono tracciati e registrati. Particolare attenzione viene posta dalla BATTAGLIO con riguardo agli impianti che presentano un maggiore grado di pericolo (a titolo meramente esemplificativo le celle di maturazione delle banane).

- Tutte le figure coinvolte nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza sul lavoro partecipano a **riunioni periodiche** ai sensi dell'art. 15 d. Lgs 81/2012 ovvero all'occorrenza. La riunione periodica è presieduta dal Datore di Lavoro e vi prendono parte RSPP, Medico Competente e il RLS. Il verbale, che riporta in sintesi gli argomenti affrontati e le decisioni prese, viene redatto dal RSPP e firmato da tutti i partecipanti.

- Prevede periodicamente **iniziative di Informazione e Formazione** nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente che sono caratterizzate da:

  - definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);

  - un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in

dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.

La Procedura Operativa "*Gestione delle risorse PO.RIS*" paragrafo 5 e 6, all'interno del Sistema Gestione Qualità, stabilisce le modalità per la gestione della formazione e addestramento del personale, in modo da garantirne l'idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate.
La Direzione aziendale in accordo con le Risorse Umane pianifica e coordina le attività di formazione ed addestramento riguardanti tutto il personale, in base alle richieste dei responsabili delle diverse Funzioni aziendali.
La Direzione aziendale unitamente alla Funzione Risorse Umane archivia la documentazione relativa ai corsi effettuati (attestati, fatture, ecc.) e mantiene aggiornate le "*Schede personale*" di tutto il personale.
La Direzione aziendale, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane, mantiene e aggiorna il "Piano di formazione" e i relativi allegati dai quali si può evincere l'andamento delle attività di addestramento.
Ogni lavoratore neoassunto o in occasione di cambio mansione, di introduzione di nuove procedure e tecnologie, riceve una informazione specifica sulla normativa di base in materia di sicurezza, sui rischi lavorativi, sulle principali procedure di sicurezza, sui rapporti con appaltatori ed elementi principali di gestione delle emergenze. In tale contesto sono inserite anche le prove periodiche di evacuazione degli edifici in caso di emergenza.
Sono organizzate speciali iniziative formative per il caso di mansioni con un più alto rischio lavorativo specifico.
Gli incaricati alla gestione delle emergenze seguono corsi di durata variabile in funzione della classificazione del rischio nelle realtà nelle quali operano, curati da organizzazioni specializzate, durante i quali acquisiscono elementi teorici e pratici di prevenzione incendio e primo soccorso.
Il RLS segue un corso previsto dalla normativa vigente propedeutico allo svolgimento della sua funzione (elementi della normativa, valutazione dei rischi, gestione dei rapporti, comunicazione, ecc.).

3.6.2.1. PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALLA "SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

Oltre ai Protocolli di Controllo Generali interni, al Codice Etico, ai Criteri di Condotta ed ai protocolli sopra descritti, trovano applicazione le seguenti procedure specifiche:

- **Dispositivi di protezione individuale (DPI)**: la procedura di gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali prevede:
    - La verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
    - la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. moduli/check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

  La valutazione del rischio individua la necessità o meno dell'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale. All'atto della consegna dei DPI è controfirmata dal lavoratore una lettera di consegna.
  La scelta dei DPI è condotta dal RSPP secondo i requisiti richiamati dalla normativa tecnica vigente (marcatura CE, etc.…). L'utilizzo di DPI di terza categoria messi a disposizione dall'azienda, è riservato ai lavoratori specificatamente individuati dal DDL e appositamente formati.
  Il DDL, in collaborazione con il RSPP e i Preposti, ha il compito di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne la sostituzione in caso di necessità.
  I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione ricevuta; ne hanno cura e non possono apportarvi modifiche di propria iniziativa. I lavoratori segnalano

immediatamente al DDL o ai Preposti qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione e, al termine dell'utilizzo, seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna del dispositivo di protezione.

- **Gestione delle emergenze:** I Piani di emergenza degli stabilimenti (uffici/magazzini/depositi) nei quali opera BATTAGLIO sono redatti dal RSPP, allegati al DVR e approvati dal DDL.
  I **Piani di emergenza** sono identificati da un titolo, data di emissione e indice di revisione. In particolare, con riferimento alla gestione fuga ammoniaca, nel piano di emergenza è stato predisposto un capitolo specifico.
  Le emergenze relative agli edifici sono affrontate secondo quanto disposto dai Piani di Emergenza.
  I Piani sono volti alle mitigazioni degli impatti conseguenti alle emergenze; essi sono verificati e aggiornati periodicamente a seguito di:
  - modifiche impiantistiche;
  - modifiche della normativa vigente;
  - eventi incidentali o situazioni di emergenza;
  - eventuali problemi rilevati nel corso delle esercitazioni.

  Il piano contiene, oltre alla descrizione dell'edificio e dei locali ed i nomi e numeri telefonici di emergenza, anche l'ubicazione dei sistemi di allarme, dei mezzi di spegnimento, delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, i messaggi di evacuazione e le norme comportamentali in caso di evacuazione e di prevenzione incendi.
  Gli addetti hanno il solo compito di intervenire, in caso di principio d'incendio, con l'uso dell'estintore per tentare di soffocare o contenere l'incendio, riferire e collaborare con il Responsabile dell'emergenza, fornire ausilio e supporto ai lavoratori in caso di evacuazione e verificare che tutti i posti di lavoro siano stati abbandonati.
  I Responsabili nella Gestione delle Emergenze hanno anche il compito di intervenire per prestare il primo soccorso agli infortunati e ai colpiti da malore.
  Il Responsabile all'emergenza, il sostituto e gli addetti hanno seguito un corso di formazione di prevenzione e lotta agli incendi e seguono corsi periodici di aggiornamento nelle modalità previste dalla normativa vigente.
  È prevista una prova annuale di evacuazione per familiarizzare gli occupanti degli ambienti di lavoro con i percorsi e comportamenti da seguire in caso di emergenza reale. Le prove hanno anche lo scopo di verificare l'adeguatezza del piano, nonché la funzionalità dei sistemi di allarme e di diffusione dei messaggi.
  Negli ambienti sono esposte, in modo visibile e nei punti di maggiore transito, planimetrie con indicazione delle vie di fuga e dell'ubicazione dei mezzi antincendio e di soccorso, nonché i nomi ed i numeri telefonici di emergenza.

- **Gestione del rischio incendio:** BATTAGLIO ha definito le misure idonee e necessarie per la prevenzione incendi. Nel DVR la valutazione dei rischi lavorativi è integrata da una valutazione del rischio di incendio, derivante dal carico di incendio per materiali depositati, altezza dell'edificio, numero degli occupanti, fonti di innesco e attività svolta.
  Qualora le attività svolte rientrino tra quelle sottoposte, per norma di legge, ad autorizzazione dei Vigili del Fuoco, viene ad essi richiesto il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) e viene istituito un registro per le verifiche periodiche dei sistemi e mezzi antincendio.

- **Rapporti con fornitori e contrattisti**: Le azioni di monitoraggio e di misura sono eseguite in base a prescrizioni legislative e autorizzative, che regolamentano le tematiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
  Il controllo dei fornitori e delle loro attività avviene preliminarmente alla fase operativa: prevede che il potenziale appaltatore / sub-appaltatore fornisca alla società garanzie e certificazioni su esperienza, formazione e qualifica professionale degli operatori, programma di sicurezza,

informazioni sui rischi che l'appaltatore introduce negli ambienti, certificazioni di macchine che saranno eventualmente utilizzate durante il servizio o lavori, nomi di referenti per la sicurezza, schede di sicurezza dei preparati pericolosi, iscrizione a istituti di assicurazione infortuni e previdenza, disponibilità alla collaborazione in materia di sicurezza.
Durante i lavori vengono organizzate nuove riunioni di coordinamento e cooperazione, oltre la riunione iniziale e possono essere svolte verifiche in campo.
Le Funzioni competenti della Società (in particolare le Risorse Umane, Qualità e Amministrazione):

- assicurano che tutti i fornitori operativi sul sito abbiano ricevuto un *training* di sensibilizzazione in materia di Salute e Sicurezza e che i loro lavoratori abbiano sostenuto un *training* di qualificazione;
- in conformità con i sistemi di sicurezza sul lavoro messi in atto in particolar modo all'interno dei due magazzini, verificano regolarmente che i lavoratori, dipendenti della Società e fornitori, operino secondo questi sistemi.

3.6.2.2. PROCEDURE DI MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLO SPECIFICHE RELATIVE ALLA "SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

Infortuni e malattie professionali
Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali nonché ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti" (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni sui luoghi di lavoro), anche al fine di meglio identificare le aree a maggior rischio infortuni.
Gli infortuni/incidenti occorsi vengono comunicati al Datore di Lavoro (DDL) e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a cura dei responsabili operativi.

Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori addetti ad attività che comportano rischi per la salute è svolta con l'effettuazione di visite mediche con le periodicità previste dalla normativa secondo uno specifico protocollo definito dal Medico Competente. In relazione alle visite effettuate, il Medico Competente esprime i giudizi di idoneità/non idoneità, con prescrizioni alla mansione.
Il Medico in occasione della riunione periodica ex. art. 35 del D.Lgs. 81/08 riferisce sui risultati, in modo anonimo e collettivo, dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta.
È compito del RSPP collaborare con il Medico Competente all'organizzazione e svolgimento del programma di sorveglianza sanitaria.
Viene predisposta e mantenuta adeguata documentazione dell'attività di sorveglianza sanitaria effettuata.

Impianti, ambienti di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici
BATTAGLIO ha definito prassi e procedure operative interne di esercizio e di verifica degli impianti presenti (impianti di riscaldamento e condizionamento, apparecchi di sollevamento, ascensori, impianti elettrici e macchinari per imballaggio, selezione prodotto etc. etc.). Particolare attenzione è stata dedicata alla predisposizione di apposite procedure operative, in conformità alle leggi vigenti in materia (D. Lgs. 81/2008 artt. 66 e 121, Allegato IV punto 3, allegato XI e DPR 177/2011) per le attività svolte all'interno di ambienti A.S.I.O.C. (c.d. Ambiente Sospetto di Inquinamento o Confinato) al fine di garantire l'adozione delle misure più idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Gli impianti elettrici o di sollevamento, le attrezzature e i sistemi antincendio, nonché gli impianti che per le loro particolari caratteristiche tecniche e di funzionamento lo necessitano, sono

periodicamente sottoposti a verifiche specialistiche ed i risultati vengono riportati in registri specifici.
Periodicamente vengono verificate le certificazioni obbligatorie di legge al fine di verificarne validità ed estensione.
L'esposizione al rumore e alle vibrazioni è misurata e valutata periodicamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'esito della valutazione viene riportato dal RSPP nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Sono raccolti i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda e predisposte apposite schede di sicurezza ("**scheda informativa in materia di sicurezza**") contenenti l'identificazione della sostanza o del preparato, la descrizione della loro composizione e delle loro proprietà fisico-chimiche, l'identificazione dei pericoli e le istruzioni con le corrette modalità di impiego, stoccaggio e smaltimento.

Verifiche
La Società verifica il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito della riunione periodica di sicurezza ex art. 15 D.Lgs. 81/08 e ogniqualvolta, per ragioni organizzative, tecnologiche o altro, il Sistema debba essere valutato nel suo insieme.
In tale occasione vengono discussi i principali aspetti e problemi evidenziati in tema di salute e sicurezza nell'arco dell'anno e le relative soluzioni adottate o da adottarsi.
Nel corso della riunione, vengono approvati i programmi di prevenzione e vengono concordate le azioni da intraprendere, che possono includere:

- azioni correttive o preventive;
- azioni di miglioramento;
- verifica dell'adeguatezza delle procedure per la Sicurezza adottate ed eventuale proposta di modifica.

Modalità, fasi e responsabilità delle azioni preventive, correttive e di miglioramento evidenziate nella riunione sono attribuite a ruoli aziendali di volta in volta identificati, specificandone le risorse umane ed economiche, nonché le esigenze formative necessarie al loro raggiungimento e la successione temporale con la quale i vari obiettivi devono essere raggiunti.

Reporting
La Direzione Aziendale, il RSPP, la funzione Risorse Umane e gli altri incaricati della sicurezza devono comunicare con l'OdV secondo le modalità previste nella Sezione "*Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza*" della Parte Generale del presente Modello.

3.7. REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA e AUTORICICLAGGIO

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (3)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In considerazione delle peculiarità del *business* aziendale svolto da BATTAGLIO e della struttura organizzativa interna, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001,** risultano **rilevanti le seguenti fattispecie di reato:**

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

  Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648 ter, 649, 709, 712].

  La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648 bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto.

Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma persegue anche l'ulteriore obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

È prevista la punibilità solamente di chi sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato in esame si realizza se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- sia creata o si concorra a creare, attraverso un primo reato, una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un ulteriore comportamento, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

La responsabilità amministrativa dell'Ente per questi reati è limitata alle sole ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

3.7.1. AREE "A RISCHIO"

Con riguardo ai reati ex art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, premesso che la società non rientra tra i destinatari del D. Lgs. 231/07 e, quindi, non è tenuta ad osservare le apposite misure e gli obblighi di comportamento di cui al succitato decreto, tuttavia, onde disporre specifiche misure volte a scongiurare la commissione dei reati contemplati dal predetto art. 25- *octies*, BATTAGLIO ha individuato le seguenti aree "a rischio" riferibili alla possibilità di maneggiare (dare/ricevere) denaro contante, generare flussi di provvista "endogena" alla società, di gestire e impiegare le risorse finanziare ed ha predisposto specifici protocolli di prevenzione e controllo.

- **Area produzione – acquisti**

Attività correlate:
- selezione dei fornitori
- approvvigionamento materie prime e servizi

- **Area commerciale – vendite**

Attività correlate:
- vendita
- attività distributiva

- **Area amministrativa**

Attività correlate:
- redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali
- tenuta della contabilità
- operazioni intra-gruppo
- adempimenti fiscali e previdenziali

3.7.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA e AUTORICICLAGGIO – individuazione dei reati associabili - protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

3.7.2.1. NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI ATTIVI CON CONTROPARTI PRIVATE, PRINCIPALMENTE GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (GDO) PER LA FORNITURA/COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

BATTAGLIO è un'azienda con oltre quarant'anni di esperienza nel settore, che svolge attività di approvvigionamento, stoccaggio, maturazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti

ortofrutticoli. I Clienti appartengono principalmente alla GDO, alla ristorazione collettiva, e ad altri grossisti presenti nell'area mercatale del Centro Agro Alimentare di Torino (CAAT) e del Centro Agroalimentare di Roma (CAR). Gli approvvigionamenti provengono da tutti i continenti tramite fornitori selezionati e qualificati. Il prodotto messo sul mercato è prevalentemente un prodotto fresco, non trasformato (I° gamma) e pronto al consumo.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono:
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1. c.p.)

I reati suddetti potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, nelle circostanze in cui i clienti della Società possano pagare il corrispettivo di beni e/o servizi forniti dalla Società con denaro, o altre utilità di provenienza illecita.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda i processi sensibili in esame trovano rigorosa applicazione, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri componenti di prevenzione e controllo generale interni (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta), i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti di acquisto e vendita con controparti private - vendita di prodotti ortofrutticoli diretti principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)"* (paragrafo 3.2.2.1.) e "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti con partner commerciali in connessione a rapporti con clienti" (*paragrafo 3.2.3.1.) della Parte Speciale "*Corruzione tra privati"* del presente Modello.

3.7.2.2. NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI CON PARTNER

COMMERCIALI IN CONNESSIONE A RAPPORTI CON CLIENTI

Il processo in oggetto riguarda principalmente la negoziazione, stipula e gestione di contratti con partner commerciali aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, attività di supporto alle vendite, su specifici progetti e analisi di mercato.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

I reati suddetti potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, nelle circostanze in cui il ricorso a fornitori e consulenti e il pagamento degli stessi costituiscano modalità per impiegare una provvista finanziaria illecita e ostacolarne l'identificazione della provenienza.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Con riferimento al presente Processo sensibile, si rimanda al Codice Etico, ai Criteri di Condotta e agli standard di controllo specifici previsti per il processo sensibile "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti con partner commerciali in connessione a rapporti con clienti"* (paragrafo 3.2.3.1.), regolamentato nella Parte Speciale dedicata alla "*Corruzione tra privati*" del presente Modello.

3.7.2.3. VALUTAZIONE, QUALIFICAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI, NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI

Il processo di approvvigionamento concerne l'acquisto di beni, servizi e lavori strumentali all'esercizio dell'attività della Società e comporta il coinvolgimento di diverse tipologie di fornitori (principalmente fornitori di materia prima, ortofrutta e fornitori di servizi).

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

I reati suddetti potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, nelle circostanze in cui il ricorso a fornitori e consulenti, e il pagamento degli stessi, costituiscano modalità per impiegare una provvista finanziaria illecita e per ostacolarne l'identificazione della provenienza.

Inoltre, il reato di ricettazione potrebbe verificarsi nelle circostanze in cui i beni acquistati dalla Società per lo svolgimento della propria attività siano di provenienza illecita.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda al Codice Etico, ai Criteri di Condotta e agli standard di controllo specifici previsti per il processo sensibile "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti"* (paragrafo 3.1.3.1.) regolamentato nella Parte Speciale "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" del presente Modello e alle procedure per l'area acquisti sviluppate dalla BATTAGLIO integrate nel Sistema di Gestione della Qualità (Procedura Operativa PO.APP.).

3.7.2.4. ATTIVITA' AMMINISTRATIVO – CONTABILI e GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti effettuati dalla Società e delle riconciliazioni bancarie.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

I reati suddetti potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, sia nel ricevere da clienti il pagamento di corrispettivi con denaro, o altre utilità di provenienza illecita, sia nell'impiegare una provvista finanziaria illecita e ostacolarne l'identificazione della provenienza.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Con riferimento al presente Processo sensibile, si rimanda agli standard di controllo specifici previsti per il processo sensibile "*Attività amministrativo contabili e gestione dei flussi finanziari*" (paragrafo 3.1.3.2.) regolamentato nella Parte Speciale "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" del

presente Modello. In particolare, devono essere effettuati controlli periodici, sia formali che sostanziali, dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), della sua affidabilità e delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a società terze.

3.7.2.5. REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

PREVISTE DALLA LEGGE

Si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività aziendale nelle scritture contabili, alla redazione ed all'approvazione del bilancio d'esercizio della Società, alla redazione delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto giuridicamente rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, il reato ipotizzabile è l'Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) che potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, mediante l'effettuazione di rilevazioni contabili finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza di una provvista finanziaria illecita.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Con riferimento al presente Processo sensibile, si rimanda al Codice Etico, ai Criteri di Condotta ed agli standard di controllo specifici previsti per i processi sensibili "*Attività amministrativo contabili e gestione dei flussi finanziari*" (paragrafo 3.1.3.2.) regolamentato nella Parte Speciale "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" e "*Gestione Attività contabili, Flussi finanziari, redazione bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali obbligatorie"* (paragrafo 3.3.2.1.) regolamentato nella Parte Speciale *"Reati societari"* del presente Modello.

3.7.2.6. GESTIONE DELLE INCOMBENZE SOCIETARIE E DELLE OPERAZIONI

STRAORDINARIE

Si tratta della gestione delle operazioni societarie sia di natura ordinaria, quali ad esempio, destinazione degli utili e delle riserve, che di natura straordinaria quali, ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni o acquisizioni / cessioni di partecipazioni in Società controllate / partecipate.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

I reati suddetti potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, mediante l'effettuazione di operazioni societarie finalizzate a impiegare una provvista illecita di risorse finanziarie ed ostacolarne l'identificazione della provenienza.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Con riferimento al presente Processo sensibile, si rimanda al Codice Etico, ai Criteri di Condotta e agli standard di controllo specifici previsti per il processo sensibile "*Gestione delle incombenze societarie e delle operazioni straordinarie*" (paragrafo 3.3.2.4.) regolamentato nella Parte Speciale "*Reati societari*" del presente Modello.

3.7.2.7. GESTIONE RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO IN CONNESSIONE AGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE, A VERIFICHE, CONTROLLI E VISITE ISPEZIONI EFFETTUATE DA ENTI IN BASE A PREVISIONI DI LEGGE

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, l'attività sensibile in oggetto rileva per le sole attività relative agli adempimenti fiscali e tributari e relative ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria e alla gestione degli adempimenti per il personale (trattamenti previdenziali).

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, il reato ipotizzabile è l'Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) che potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, mediante l'effettuazione dolosa di dichiarazioni non veritiere e versamenti di imposte o altri contributi inferiori a quelli dovuti al fine di generare flussi illeciti di provvista «endogena» alla Società. In tali circostanze l'emergere del reato richiede il verificarsi di altre condizioni legate all'impiego della provvista e al compimento di azioni finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza della provvista.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Con riferimento al presente Processo sensibile, si rimanda al Codice Etico, ai Criteri di Condotta e agli standard di controllo specifici previsti per il processo sensibile "*Gestione rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in connessione agli adempimenti obbligatori, a verifiche, controlli e visite ispezioni effettuate da enti in base a previsioni di legge*" (paragrafo 3.1.2.2.) regolamentato nella Parte Speciale "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" del presente Modello.

3.7.2.8. GESTIONE DEI CONTRATTI INFRAGRUPPO

Si tratta delle attività svolte in forza di contratti che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza in merito agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. I rapporti fra società del "Gruppo" riguardano rapporti di natura commerciale (affitti, consulenze marketing e assistenza informatica), le cui modalità, termini e condizioni sono disciplinati mediante contratti formalizzati fra le società.

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

I reati suddetti potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, mediante l'effettuazione di operazioni infragruppo finalizzate a impiegare una provvista illecita di risorse finanziarie ed a ostacolarne l'identificazione della provenienza.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Con riferimento al presente Processo sensibile, si rimanda al Codice Etico, ai Criteri di Condotta e agli standard di controllo specifici previsti per il processo sensibile "*Gestione dei contratti infragruppo*" (paragrafo 3.3.2.5.) regolamentato nella Parte Speciale "*Reati societari*".

3.8. REATI AMBIENTALI

Art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, in vigore dal 16 agosto 2011, nel testo dapprima inserito dal D.Lgs. n. 121/11, emanato in recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, è stato successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452-quinquies codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001,** sono risultate **maggiormente rilevanti per le attività aziendali le seguenti fattispecie di reato:**

- **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La condanna per i soprariportati delitti, se commessi in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

- **Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1*.000 euro a 26.000 euro.*
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/06)**

(…)
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
(…)

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 152/06 – abrogato)**

Il D.Lgs. 135/2018 ha abrogato l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 205/2010, il quale introduceva l'art. 260 bis nel D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente). L'art. 260 bis disciplinava il "*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"* (SISTRI) i cui reati connessi, pertanto, sono espunti dal catalogo dei reati presupposto che possono essere commessi dall'Ente.
Fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente permane in vigore il tracciamento tradizionale dei rifiuti (vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI.
I soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI devono garantire la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti (artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010).
Ciò vuol dire che le imprese e tutti i soggetti tenuti ad osservare le disposizioni in tema di tracciabilità dei rifiuti devono provvedere alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale).

- **Art. 1, commi 1 e 2, Legge 150/1992**

1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, ((o comunque detiene))

esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni; b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (…)

L'articolo si riferisce a chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, con riferimento agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza d'importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritto, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base al Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Art. 2, commi 1 e 2, Legge 150/1992**

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parti 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento(CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni: a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'articolo si riferisce a chiunque, con riferimento agli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritto, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

- **Art. 3 Legge 150/1992**

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

3.8.1. AREE "A RISCHIO"

I reati ambientali considerati in questa sezione hanno prevalente rilevanza con riguardo all'attività di gestione dei rifiuti e soltanto residuale consistenza con riguardo all'attività di importazione, in quest'ultimo caso con riferimento alle violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3- bis, comma 1 - art. 6, comma 4).
Del tutto residuali, sebbene non escludibili, sono i rischi di diretta commissione d'illeciti concernenti in particolare scarichi, emissioni in atmosfera e inquinamento del suolo.
La quasi totalità dello scarto di lavorazione (sottoprodotto vegetale) non destinato al consumo umano (non edibile) è ceduto ad un Centro di produzione di Biogas.
Non esiste di fatto rifiuto organico salvo smaltimenti di container di prodotto arrivato e non sdoganato e lo smaltimento è effettuato da società autorizzata allo smaltimento del prodotto non ancora sdoganato.
Parte di prodotto viene destinata agli stand presso il CAAT di Torino e il CAR di Roma e l'eventuale rifiuto segue le modalità di smaltimento adottate dal Centro Mercatale.

Le aree nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati ambientali sono le seguenti:

- **Produzione**

<u>Attività correlate:</u>

- gestione dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo
- scarichi di acque reflue di processo e/o da impianti di depurazione
- produzione di rifiuti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (chiedere a Spezzani)
- gestione, stoccaggio, trasporto sostanze pericolose (ex. ammoniaca)
- emissioni
- impianti di condizionamento e raffreddamento, maturazione
- presenza in azienda di appaltatori/fornitori
- costruzione e modifica impianti
- presenza di vasche/serbatoi

- **Logistica**

Attività correlate:
- smaltimento/produzione imballaggi
- produzione di rifiuti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
- trasporti
- presenza di appaltatori

- **Area amministrativa e Direzione aziendale**

Attività correlate:
- individuazione dei destinatari delle norme ambientali, comprese deleghe di funzione
- conferimento incarichi a consulenti esterni in materia ambientale
- affidamento di appalti/forniture
- riscontro a provvedimenti/prescrizioni degli organi di vigilanza (NOE, ARPA, ASL)
- adempimenti relativi all'ottenimento/rinnovo di provvedimenti autorizzativi
- verifica osservanza prescrizioni autorizzative
- verifica titoli autorizzativi/abilitativi per attività di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti
- compilazione/predisposizione documentazione (registri di carico e scarico dei rifiuti[44], FIR[45], MUD, etc…)
- contabilità/fatturazione

- **Area ITC**

Attività correlate:
- registrazione informatica adempimenti ambientali
- sistemi informatici di rilevamento/monitoraggio

3.8.2. Analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' nei quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i REATI AMBIENTALI – individuazione dei reati associabili – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo

3.8.2.1. GESTIONE DEI RIFIUTI

Si tratta di tutte le attività relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, anche di natura pericolosa, e di eventuali sostanze nocive, derivanti dal ciclo produttivo, dall'attività di imballaggio, di trasporto e di manutenzione.
I soggetti interessati sono tutti i destinatari del presente Modello a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rischi in materia ambientale.

Individuazione dei reati associabili
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili sono:
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06)
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06)

[44] Il **Registro di carico e scarico rifiuti** è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M. n. 148 del 1/4/98. La vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti deve essere effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente.

[45] Il **Formulario di identificazione dei rifiuti** è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M.n. 145 del 1/4/98. Anche il formulario è soggetto alla vidimazione, che può essere effettuata nella Camera di commercio territorialmente competente o presso l'Agenzia delle entrate.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Coerentemente con il proprio Codice Etico che individua la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, BATTAGLIO adotta una politica ambientale aziendale al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.
In particolare, oltre al Codice Etico ed ai Criteri di Condotta, ai Protocolli di prevenzione e di controllo Generali interni e di controllo specifici per i processi "*Gestione dei rapporti con enti pubblici in occasione di adempimenti e per il rilascio di licenze e autorizzazioni*" (paragrafo 3.1.2.1.), *"Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti"* (paragrafo 3.1.3.1.) e "*Attività amministrativo-contabili e gestione dei flussi finanziari*" (paragrafo 3.1.3.2.) regolamentati nella Parte Speciale "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" di questo Modello, trovano applicazione le seguenti procedure specifiche:

- è definito un sistema di deleghe attraverso il quale sono individuate le figure responsabili degli adempimenti in materia ambientale;
- l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti è affidata a terzi che garantiscono contrattualmente il rispetto di tutte le prescrizioni di legge in materia;
- il registro rifiuti, il registro di carico/scarico e tutti i relativi formulari devono essere diligentemente compilati e tenuti nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa ambientale;
- sono stati dedicati appositi spazi aziendali per la raccolta e il deposito dei rifiuti e l'accesso è riservato al personale, interno o esterno, coinvolto nel procedimento di gestione dei rifiuti;
- sono costantemente monitorati, verificati e manutenuti gli impianti di aspirazione, di refrigerazione e di maturazione;
- sono utilizzati sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
- documentabilità di ogni attività inerente ai processi con particolare riferimento alla corretta tenuta e conservazione dei libretti/certificazioni degli impianti (caldaie, gruppi frigoriferi, impianti di maturazione) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specie relativamente alle loro emissioni;
- conservazione nei termini di legge (cinque anni dall'ultima registrazione) del formulario d'identificazione dei rifiuti speciali (FIR) e del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- sono costantemente monitorati, e se del caso rinnovati, i provvedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- inserimento, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di servizi, di clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- adozione di procedure produttive corrette sotto il profilo ambientale, con particolare riguardo agli imballaggi utilizzati, allo smaltimento degli imballaggi ricevuti e agli scarti di produzione attraverso un sistema di raccolta differenziata (compattatori carta, legno, misto, cassoni organico e ferro). In particolare, nel caso della carta la stessa viene acquistata dalla società a cui è affidata l'attività di raccolta e smaltimento ad un prezzo determinato in base al valore minimo di mercato della carta del mese precedente a quello di conferimento.

La società appaltatrice del servizio di prelievo dei rifiuti verifica lo stato di manutenzione dei cassoni a tenuta stagna con coperchio revisionandone le guarnizioni e procedendo agli interventi di ripristino o alle sostituzioni eventualmente necessari.

- formazione sulla gestione dei programmi informatici dei rifiuti.

3.8.2.2. ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE

Si tratta di tutte le attività, amministrative e logistiche, relative all'importazione di prodotti agroalimentari, per quanto qui di interesse extracomunitari (prevalentemente dal Sud America). Può accadere, seppur molto raramente, di ritrovare animali alloctoni/esotici, eventualmente appartenenti anche specie protette dalla Convenzione di Washington, o vegetali tipici dell'area di provenienza della merce, accidentalmente entrati o introdotti all'interno dei container utilizzati per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli.
In tale caso BATTAGLIO provvede all'immediata segnalazione agli Enti territorialmente competenti e ne segue le istruzioni impartite.

3.9. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI[46]

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'articolo 7, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008) ha novellato il D.lgs. 231/2001 inserendo nel novero dei reati-presupposto i delitti informatici, e conseguenti a trattamento illecito di dati.

Prima della ratifica della Convenzione di Budapest, il D.lgs. 231/2001 conosceva, quale reato c.d. informatico, presupposto per la responsabilità dell'ente, unicamente la fattispecie descritta dall'art. 640-ter del codice penale (frode informatica), qualora commessa "*…in danno dello Stato o di un Ente*

[46] Nonostante nel titolo dell'art.24-bis si faccia riferimento anche al "trattamento illecito dei dati", il corpo dell'articolo in questione non fa alcun riferimento alla disciplina relativa al trattamento illecito dei dati personali.

Pubblico" (art. 24). Motivo di tale integrazione normativa è da ravvisarsi nell'esigenza di introdurre forme di responsabilità per le persone giuridiche, in riferimento alla commissione di alcuni dei reati informatici più gravi, anche nel caso in cui soggetto passivo non sia una Pubblica Amministrazione.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati relativi alla tipologia in esame, BATTAGLIO valuta come "sensibili" i seguenti processi e attività svolti dai Destinatari del MOGC, anche in collaborazione con soggetti esterni:

- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli *output* di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- elaborazione e invio messaggi di posta elettronica certificata in nome e per conto della società;
- sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
- gestione dei *software* aziendali e delle banche dati.

Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art 24 bis del D. Lgs. 231/2001,** sono risultate **maggiormente rilevanti per le attività aziendali le seguenti fattispecie di reato:**

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**

  Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

  La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

  se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

  se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

  se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

  Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

  Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei

sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della BATTAGLIO (o anche di terzi concesse in licenza alla BATTAGLIO), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)**

  Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo(2), è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 5.164.

  La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

  Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

Tali fattispecie (art. 615 – quater e art. 615 - quinquies c.p.) sono perseguibili d'ufficio e intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie (art. 615 – quater c.p.) richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

  Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*denial of service*") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente, al fine di conseguire un indebito vantaggio per BATTAGLIO, quale – a titolo esemplificativo – l'hackeraggio di un sistema informatico di un'Autorità di Vigilanza/Controllo o di un concorrente.

- **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

L'art. 617-quinquies c.p. punisce il solo fatto dell'istallazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno quattro anni e si procede d'ufficio.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Il reato è sempre perseguibile d'ufficio. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di Enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di Enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità. Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

È bene osservare che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, indispensabile affinché possa seguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 la responsabilità della BATTAGLIO potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che anche l'art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

3.9.1. AREE "A RISCHIO"

Le attività di BATTAGLIO nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni area dell'azienda che utilizza le tecnologie dell'informazione. BATTAGLIO ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate

soluzioni di sicurezza, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali anche per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (ICT), a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali della clientela e dei terzi.
Pertanto, le aree "a rischio" nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere reati informatici sono tutte le aree aziendali coinvolte nell'utilizzo e nella gestione delle tecnologie informatiche.

3.9.2. Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo – procedure specifiche di controllo

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono molti dei processi di BATTAGLIO. Tra i sistemi informativi utilizzati dall'azienda vi sono altresì *hardware* e *software* per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedano il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi. Si rendono quindi necessarie un'efficace definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo aziendale in coerenza con la normativa vigente.

I soggetti interessati sono:

- i destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, utilizzano sistemi informativi aziendali per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore della BATTAGLIO.

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Alla luce delle considerazioni che precedono, di seguito si declinano i principi e le regole sui quali si basa il presidio posto in essere sulla gestione e sull'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo aziendale. Oltre a rispettare i protocolli di comportamento e gli altri componenti di prevenzione controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta), i soggetti summenzionati devono:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi della Società ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie previste nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi;
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informative aziendali; non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile di Funzione;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione dall'Azienda per l'espletamento della propria attività lavorativa;

- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- non utilizzare i sistemi informativi aziendali per l'attuazione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie di concorrenza sleale nei confronti dei competitors di BATTAGLIO o, più in generale, di qualsivoglia altra persona fisica/giuridica.
- astenersi dal detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate.
- astenersi dallo svolgere tramite Internet attività che comportano *download* di contenuti offensivi, minacce o comportamento violento, attività illecite, sollecitazione di carattere commerciale (estranee all'attività aziendale); in ogni caso è fatto espresso divieto di connessione, e conseguente consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante *downloading*, a siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne in argomento (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che comportino violazione della privacy di persone fisiche e giuridiche, che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme dettate in materia di *copyright* e di proprietà intellettuale);
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non lasciare incustodita, prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica affidata in dotazione;
- segnalare alle funzioni competenti il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, dovrà far pervenire alla funzione competente l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- evitare di introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti della Società), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo se acquisiti con il loro espresso consenso;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti della Società, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione della funzione competente;
- astenersi dall'uso di Internet, Intranet e Posta Elettronica per motivi personali e non riconducibili alle funzioni aziendali;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza della Società per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;

- astenersi dal configurare apparecchi informatici personali quali PC, Tablet o dispositivi similari per l'accesso alla rete aziendale di BATTAGLIO, senza la preventiva autorizzazione da parte della Funzione responsabile.

BATTAGLIO, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, adotta le seguenti procedure di comportamento e controllo specifiche:

- *governance* dei sistemi informativi aziendali improntata al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- accesso ai sistemi informativi solo previa opportune identificazione da parte dell'utente, a mezzo *username* e *password* assegnati originariamente dall'azienda;
- modifica periodica della suddetta *password*, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella *password*;
- definizione delle modalità di cambiamento della *password*, anche a seguito del primo accesso, con sistema che impedisce l'utilizzo di *password* già utilizzate;
- registrazione dei singoli accessi ai sistemi informatici interni e realizzazione di un sistema di tracciabilità delle operazioni effettuate;
- verifica costante della coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno dell'azienda, sia nei casi in cui un soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro;
- monitoraggio, con frequenza periodica, di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale;
- adozione di un sistema di collegamento dall'esterno alla rete aziendale BATTAGLIO tramite WPN crittografata, riservato a soggetti autorizzati attraverso l'inserimento in un gruppo specifico per l'esercizio di tale facoltà;
- formazione in maniera adeguata di ogni risorsa sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, anche a cura dell'IT Manager, e sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Nel rispetto del principio generale della segregazione delle funzioni, BATTAGLIO nomina un *Information Technology Manager* a cui sono delegate la funzione di responsabile dei servizi IT e della gestione, manutenzione ed esercizio dei sistemi informativi all'interno dell'azienda e di amministratore di rete. La delega, che formalizza l'incarico, deve contenere apposita clausola con cui l'IT Manager dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). Deve inoltre contenere la previsione che, in caso di inosservanza da parte sua di tale impegno, l'incarico potrà essere revocato per inadempimento grave e potrà anche essere motivo di risoluzione del contratto di lavoro subordinato ai sensi delle disposizioni applicabili in materia.

Le principali mansioni dell'IT Manager comprendono: il controllo del corretto funzionamento di *software* antivirus, antispam e per la security, la configurazione di nuove macchine e apparecchiature, il garantire il funzionamento delle infrastrutture informatiche e la corretta gestione del database aziendale, la pianificazione di progetti di miglioramento dei sistemi ICT, lo sviluppo dei progetti IT dell'azienda, la redazione di procedure funzionali e l'identificazione delle esigenze organizzative e il controllo del corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte del personale e terzi autorizzati.

3.10. DELITTI di CONTRABBANDO

Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 4 del D. Lgs. 75/2020, che modifica l'art.1, comma 4 del D. Lgs. 8/2016, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 sexiesdecies che annovera i reati di cui al Testo Unico in materia doganale tra quelli ai quali non deve essere applicata la depenalizzazione, a condizione che l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia superiore a € 10.000,00.

Di talché possono considerarsi quali "reati presupposto" tutti i reati previsti dal TULD (Testo Unico delle disposizioni in materia doganale – D.P.R. 43/1973) qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti superi diecimila euro.

Il reato di contrabbando è disciplinato dagli artt. 282 e ss. del TULD e si perfeziona con la condotta di chiunque sottrae, anche con il semplice tentativo, merci estere al pagamento dei diritti di confine. Invero, al fine della realizzazione di tale delitto, risultano presupposti necessari la condotta dolosa, ossia la volontarietà del comportamento nel commettere l'illecito ai sensi dell'art. 42 c.p., il nesso di causalità tra l'evento posto in essere e la condotta e l'offensività di questa nei confronti del bene giuridico protetto che, nel caso dei delitti di contrabbando, è configurabile nelle risorse finanziarie della UE.

Il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma comporta l'inflizione di sanzioni pecuniarie e, a prescindere dall'ammontare dei diritti di confine evasi, l'applicazione di ulteriori sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione o eventuale revoca di agevolazioni, finanziamenti o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'impresa è responsabile per i reati di contrabbando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono tra l'altro funzioni amministrative, di rappresentanza, di direzione e di esercizio anche di fatto della gestione, oltre che dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Sulla base delle analisi svolte e in considerazione della struttura e dell'attività aziendale, **con riferimento alle condotte criminose di cui all'art 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001,** risultano **rilevanti le seguenti fattispecie di reato:**

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello

spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento *de quo* sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale e al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Perché si configuri il reato, i depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare.
Più dettagliatamente, si tratta di merci che, pur assoggettate a una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. "utilizzi particolari" previsti dal legislatore.

- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973)**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973)**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione.

- **Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973)**

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

- **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

- **Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 DPR 43/1973)**

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I reati sopraelencati presentano una matrice comune, consistente in una condotta posta in essere in violazione di un'obbligazione doganale, definita dall'art. 5, punto 18 CDUE (Codice Doganale dell'Unione Europea – Reg. UE 952/2013) come "*l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore*".

Il reato di contrabbando è disciplinato dagli artt. 282 e ss. del D.P.R. 43/1973 TULD e si perfeziona con la condotta di chiunque sottrae, anche con il semplice tentativo, merci estere al pagamento dei diritti di confine.

Le condotte che configurano il delitto di contrabbando sono punite sia nel caso in cui si tenti di sottrarre la merce al controllo e all'imposizione doganale mediante l'elusione di controlli dell'autorità doganale, ad esempio attraverso l'occultamento delle merci o il passaggio della linea di confine in punti diversi da quelli prescritti (c.d. *contrabbando extraispettivo*) sia nel caso in cui, sebbene la merce sia sottoposta alle normali procedure doganali, si riscontri una discordanza tra i valori enunciati e quelli accertati, frutto di un comportamento fraudolento posto in essere dall'operatore con l'obiettivo di non corrispondere o corrispondere in somma inferiore i dazi doganali (c.d. *contrabbando intraispettivo*). Il contrabbando intraispettivo è usualmente sempre di natura penale, a prescindere dalla neo recriminilizzazione legata all'importo di € 10.000 di diritti di confine evasi; esso si associa, infatti, sempre a una falsa indicazione nell'accertamento doganale generando così il reato di falso in atto pubblico e dunque la circostanza aggravante di cui all'art.295 TULD.

Con riferimento a questa tipologia di reati deve essere rivolta particolare attenzione all'elemento soggettivo cioè il dolo. Non rientrano nella casistica penale tutti quegli errori che si commettono in sede di accertamento doganale e che determinano un importo daziario minore del dovuto; si tratti di casi di negligenza, ignoranza che provocano solo una responsabilità amministrativa sanzionata nelle più frequenti ipotesi dall'art.303 TULD. Nella condotta penale non vi è un errore, ma vi è una volontà a evadere il pagamento sostenuta da espedienti, artifici, disegno criminoso.

3.10.1. AREE "A RISCHIO"

Con riguardo ai soprariportati reati contemplati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/200, stante l'attività di BATTAGLIO (acquisto, selezione, confezionamento di prodotti ortofrutticoli in prevalenza

provenienti da paesi extra-CEE quali Sud e Centro America, Cina, Sud Africa) possono essere considerate a maggior rischio le seguenti aree aziendali, che direttamente o indirettamente, sono in relazione con l'importazione e il commercio di prodotti agroalimentari provenienti via mare o via aerea da paesi non comunitari:

- **Direzione Generale**

Attività correlate:
- negoziazione condizioni di acquisto con i fornitori per alcuni prodotti specifici
- definizione dei programmi di acquisto settimanali/mensili/annuali per alcuni prodotti specifici

- **Commerciale – Qualità**

Attività correlate:
- selezione e qualifica dei fornitori
- definizione dei programmi e delle condizioni di acquisto
- verifica marchiatura ed etichettatura

- **Import – Logistica**

Attività correlate:
- adempimenti doganali
- verifica certificati di origine/fitosanitari
- rapporto con fornitori, spedizionieri e trasportatori

- **Qualità – Magazzino**

Attività correlate:
- verifica quantità, caratteristiche e stato di conservazione prodotto all'arrivo
- campionamenti
- verifica della filiera e dei certificati
- conservazione e stoccaggio delle merci

- **Area Amministrativa**

Attività correlate:
- registrazione e archiviazione delle fatture passive e delle bolle doganali

3.10.2. Individuazione e analisi dei PROCESSI e delle ATTIVITA' potenzialmente interessate da eventuali casistiche di REATI di CONTRABBANDO – protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

In considerazione delle peculiarità del business svolto da BATTAGLIO in cui le importazioni incidono in maniera significativa sulla produzione aziendale, e tenuto conto che i magazzini dell'azienda sono riconosciuti come aree doganali (ovvero luoghi approvati dall'Autorità Doganale per l'espletamento

delle pratiche doganali)[47] e, pertanto, lo sdoganamento dei prodotti può essere effettuato presso il porto di arrivo o presso i suoi magazzini, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a maggior rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

1. Gestione delle attività di importazione e esportazione delle merci.

2. Gestione dei rapporti con i fornitori, gli spedizionieri e i trasportatori che operano per conto della BATTAGLIO.

3. Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es.: spedizionieri, ecc.).

Individuazione dei reati associabili

In relazione a questo processo i reati ipotizzabili sono:
- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973)
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973)
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973)
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973)
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973)
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973)
- contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973)
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973)

Protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo

Per quanto riguarda i processi sensibili in esame, oltre ai protocolli di comportamento e agli altri strumenti di controllo generale interno (in particolare Codice Etico e Criteri di Condotta) trovano applicazione le procedure per l'area acquisti sviluppate dalla BATTAGLIO (codice doc. PO.APP), i protocolli di controllo specifici previsti per il processo "*Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti"* regolamentato nella sezione dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (paragrafo 3.1.3.1.), i protocolli di controllo specifici previsti per i processi "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti passivi e attivi con controparti private – vendita di prodotti ortofrutticoli diretti principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)"* (paragrafo 3.2.2.1.) e "*Negoziazione, stipula e gestione di contratti con partner commerciali in connessione a rapporti con clienti*" (paragrafo 3.2.3.1.), regolamentati nella sezione dedicata ai Reati di corruzione tra privati, i protocolli interni di comportamento, prevenzione e controllo previsti per i processi *"Gestione acquisti beni (materia prima, di consumo, di investimento, materiali e immateriali), servizi e prestazioni professionali"* (paragrafo 3.4.2.2.) *e "Gestione ricevimento e uscita merci e altri beni"* (paragrafo 3.4.2.4.), regolamentati nella sezione dedicata ai Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata, transnazionali, di impiego di cittadini di paesi terzi irregolari, contro la persona e di intralcio alla giustizia della Parte Speciale

47

Sulla base di quanto disposto dall'art. 139 del CDU e dall'art. 115 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (RD) e ss.mm.ii., gli operatori possono chiedere alle autorità doganali di autorizzare un proprio magazzino o stabilimento come luogo approvato per la presentazione delle merci in dogana. In altre parole, le imprese possono richiedere alle autorità doganali l'autorizzazione a sdoganare la propria merce, in arrivo o in partenza, direttamente presso un proprio magazzino, stabilimento o altro luogo approvato, in autonomia e senza l'intervento della dogana.

del Modello, e le procedure per lo svolgimento delle pratiche doganali sviluppate dalla BATTAGLIO (codice doc. IO.SD), annoverate nel Sistema Gestione Qualità aziendale.

La documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali su supporto cartaceo (a titolo esemplificativo bolle doganali, *packing list*, fatture di acquisto della merce e fatture emesse dallo spedizionieri per i servizi resi), nonché di eventuali controlli effettuati, è raccolta e conservata in un archivio tenuto dalla funzione Amministrativa una volta effettuate tutte le registrazioni necessarie e opportune. Questa documentazione, ai sensi dell'art. 5 CDUE, deve essere conservata (in formato cartaceo o digitale) per tre anni dall'operazione di riferimento onde consentire alle autorità doganali di effettuare eventuali accertamenti.

Oltre ai summenzionati Protocolli di Controllo Generali e specifici interni tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.
E' fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in rappresentanza o per conto della BATTAGLIO, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia stessa;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all'Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di incaricati dell'Agenzia delle Dogane, tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni per conto di Autorità Pubbliche o ad organi dell'Autorità Giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

Inoltre è fatto obbligo di:

- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione contabile, doganale e fiscale. Pertanto, sono vietati comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano alle autorità e agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
- corrispondere i diritti di confine dovuti e assicurarsi che i pagamenti siano corretti e tempestivi;
- rilasciare mandati e/o istruzioni allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere;
- intrattenere qualsiasi rapporto con funzionari pubblici in modo corretto, formale e attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
- formalizzare contrattualmente il rapporto, anche per il tramite di apposite deleghe, con i soggetti esterni all'organizzazione deputati a intrattenere rapporti e rappresentare la BATTAGLIO nei confronti con l'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni e accertamenti;
- monitorare costantemente l'attività svolta dallo spedizioniere incaricato in materia doganale.
- inserire nei contratti, ordini di acquisto e lettere di incarico con i fornitori e gli spedizionieri, un richiamo alle norme comportamentali contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottato da BATTAGLIO.
- pagare le fatture relative alle forniture di prodotti extra CEE soltanto previa verifica della loro correttezza da parte dell'ufficio Import e approvazione dell'Area Finanza.

La segregazione dei compiti è garantita dalla distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o che sottoscrivono il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata della merce o l'avvenuta erogazione del servizio e i soggetti che autorizzano il pagamento della fattura. Le

procedure aziendali sono, infatti, caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.